

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PROGETTI
3
MSR 54929

C 6339

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI

SOTTOCOMMISSIONE PER IL CODICE CIVILE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - BIBLIOTECA
Posiz. 1270 20
N.° di Carico 54929

CODICE CIVILE

QUARTO LIBRO

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

PROGETTO E RELAZIONE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA
1936 - ANNO XIV



Roma, 15 agosto 1936-XIV.

Eccellenza,

ho l'onore di presentarLe il progetto per il IV Libro del codice civile, concernente le Obbligazioni e i Contratti. Esso riproduce, integralmente, il testo del progetto di Codice comune italo-francese. Anche la relazione, salvo ritocchi di adattamento, è la stessa che illustra il detto progetto italo-francese.

Come è noto a V. E. il progetto fu recentemente sottoposto a revisione e a tal lavoro hanno partecipato anche giuristi, che non avevano preso parte alla sua formazione. Esso, inoltre, è stato oggetto di esame e di controllo da parte della giurisprudenza, che dal giorno della sua pubblicazione l'ha costantemente preso in considerazione in tutte le controversie, che nelle disposizioni del progetto trovano una sistemazione, giudicata sempre accettabile e quindi adottata. Non intendo con ciò escludere che il progetto sia suscettibile di miglioramento, e V. E. e la Commissione interparlamentare ne valuteranno l'opportunità, soprattutto se non potesse raggiungersi un accordo per la promulgazione, in Italia e in Francia, di due leggi uniformi, secondo il voto formulato all'unanimità dalle due Commissioni. Spetta al Governo di deliberare se convenga oppur no sacrificare qualche eventuale modificazione, di fronte al vantaggio della uniformità della legge per le obbligazioni e per i contratti, che costituirebbe certo un importante elemento di espansione della civiltà latina nel mondo giuridico.

L'origine e le vicende del progetto sono note. L'iniziativa e la direttiva spetta al più grande giurista del nostro tempo, a Vittorio Scialoja, col quale hanno collaborato i più insigni

A Sua Ecc. il Prof. ARRIGO SOLMI

Ministro di Grazia e Giustizia

ROMA

E

giuristi d'Italia e di Francia, e di parecchi fra essi rimpiangiamo oggi la mancanza.

Il coordinamento e la relazione, predisposti da un Comitato composto dai professori Ascoli, de Ruggiero e dal cons. Aza-za per l'Italia, dai professori Capitant, Colin, Ripert e Bou-teron, per la Francia, furono pienamente approvati dalle due Commissioni.

Il progetto stesso è già diventato legge in Albania e presso molti altri Stati si va studiando l'opportunità della sua inte-grale o parziale applicazione.

Delle riforme in esso contenute è data ragione nella rela-zione.

L'approvazione del progetto fa avanzare notevolmente l'o-pera di rinnovamento del principale codice di diritto privato, in conformità delle direttive del Governo Fascista e affretta l'adempimento della grande ricostruzione legislativa, intra-presa dal Regime, nel termine assegnato dall'Augusta parola di S. M. il Re e Imperatore.

Con la più alta considerazione

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REALE

PER LA RIFORMA DEI CODICI

MARIANO D'AMELIO

CODICE CIVILE

QUARTO LIBRO

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

PROGETTO

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Delle fonti delle obbligazioni.

<i>Sezione I. — Dei contratti</i>	<i>Pag.</i>	<i>1</i>
§ I. — Disposizioni generali (art. 1 a 11)	»	1-3
§ II. — Della capacità legale di contrattare (art. 12 a 13)	»	4
§ III. — Dei vizi del consenso (art. 14 a 22)	»	4-6
§ IV. — Dell'oggetto (art. 23 a 26)	»	6-7
§ V. — Della causa (art. 27 a 29)	»	7-8
§ VI. — Della rappresentanza (art. 30 a 37)	»	8-9
§ VII. — Degli effetti dei contratti (art. 38 a 50)	»	9-12
§ VIII. — Della interpretazione dei contratti (art. 51 a 59)	»	12-14
<i>Sezione II. — Della promessa unilaterale (art. 60)</i>	»	14
<i>Sezione III. — Della gestione di affari (art. 61 a 65)</i>	»	14-15
<i>Sezione IV. — Del pagamento dell'indebito (art. 66 a 72)</i>	»	16-17
<i>Sezione V. — Dell'arricchimento senza causa (art. 73)</i>	»	17
<i>Sezione VI. — Degli atti illeciti (art. 74 a 85)</i>	»	18-20
<i>Sezione VII. — Dell'obbligazione di esibire (art. 86)</i>	»	20-21

CAPO II.

<i>Degli effetti delle obbligazioni (art. 87 a 107)</i>	»	21-26
---	---	-------

CAPO III.

Delle diverse specie di obbligazioni.

<i>Sezione I. — Delle obbligazioni condizionali (art. 108 a 115)</i>	»	26-27
<i>Sezione II. — Delle obbligazioni a termine (art. 116 a 120)</i>	»	27-28
<i>Sezione III. — Delle obbligazioni alternative (art. 121 a 127)</i>	»	29-30
<i>Sezione IV. — Delle obbligazioni in solido</i>	»	31
§ I. — Disposizioni generali (art. 128 a 132)	»	31
§ II. — Delle obbligazioni in solido fra i debitori (art. 133 a 148)	»	32-35

§ III. — Delle obbligazioni in solido fra i creditori (art. 149 a 157)	Pag. 35-37
Sezione V. — Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili (art. 158-159)	» 37-38
§ I. — Degli effetti dell'obbligazione divisibile (art. 160 a 161)	» 37-38
§ II. — Degli effetti dell'obbligazione indivisibile (art. 162 a 164)	» 38
Sezione VI. — Delle obbligazioni con clausola penale (art. 165 a 170)	» 8-40

CAPO IV.

Dell'estinzione delle obbligazioni.

Sezione I. — Del pagamento	» 40
§ I. — Del pagamento in generale (art. 171 a 182)	» 40-42
§ II. — Del pagamento con surrogazione (art. 183 a 186)	» 43-44
§ III. — Dell'imputazione dei pagamenti (art. 187 a 190).	» 44-45
§ IV. — Dell'offerta di pagamento e del deposito (art. 191 a 198)	» 45-47
Sezione II. — Della novazione (art. 199 a 207)	» 47-49
Sezione III. — Della rimessione del debito (art. 208 a 213)	» 49-50
Sezione IV. — Della compensazione (art. 214 a 224)	» 50-52
Sezione V. — Della confusione (art. 225 a 226)	» 53
Sezione VI. — Dell'azione di annullamento (art. 227 a 233)	» 53-55
Sezione VII. — Della prescrizione estintiva	» 55
§ I. — Disposizioni generali (art. 234 a 240)	» 55-56
§ II. — Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione (art. 241 a 242)	» 56-57
§ III. — Delle cause che interrompono la prescrizione (art. 243 a 246)	» 57-58
§ IV. — Del tempo necessario a prescrivere	» 58
1° Disposizioni generali (art. 247-248)	» 58
2° Della prescrizione di dieci anni (art. 249-250)	» 59
3° Delle prescrizioni brevi (art. 251 a 259)	» 59-61

CAPO V.

<i>Della cessione dei crediti</i> (art. 260 a 270)	» 62-64
--	---------

CAPO VI.

<i>Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento.</i> (art. 271).	» 64
Sezione I. Della forma degli atti e della prova per iscritto	» 64

§ I. — Degli atti che devono essere fatti per iscritto (art. 272)	Pag. 64-65
§ II. — Dell'atto pubblico (art. 273 a 275)	» 65-66
§ III. — Della scrittura privata (art. 276 a 288)	» 66-69
§ IV. — Delle taglie o tacche di contrassegno (art. 289)	» 69
§ V. — Delle copie degli atti (art. 290 a 291)	» 69-70
§ VI. — Degli atti di ricognizione o di rinnovazione (art. 292)	» 70
Sezione II. — Della prova testimoniale (art. 293 a 299)	» 70-72
Sezione III. — Delle presunzioni (art. 300)	» 72
§ I. — Delle presunzioni stabilite dalla legge (art. 301 a 304)	» 72-73
§ II. — Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge (art. 305)	» 73-74
Sezione IV. — Della confessione delle parti (art. 306 a 309)	» 74
Sezione V. — Del giuramento (art. 310)	» 75
§ I. — Del giuramento decisorio (art. 311 a 318)	» 75-76
§ II. — Del giuramento deferito d'ufficio o suppletorio (art. 319 a 322)	» 77

TITOLO II.

Della vendita.

CAPO I.

<i>Della natura della vendita</i> (art. 323 a 331)	» 78-80
--	---------

CAPO II.

<i>Delle persone che possono comprare o vendere</i> (art. 332 a 333)	» 80
--	------

CAPO III.

<i>Delle cose che si possono vendere</i> (art. 334 a 336)	» 81
---	------

CAPO IV.

<i>Delle obbligazioni del venditore</i> (art. 337)	» 81
Sezione I. — Della tradizione della cosa (art. 338 a 350)	» 82-85
Sezione II. — Della garanzia (art. 351)	» 85
§ I. — Della garanzia per evizione (art. 352 a 364)	» 85-88
§ II. — Della garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 365 a 373)	» 88-90
§ III. — Della garanzia convenzionale di buon funzionamento (art. 374)	» 90

CAPO V.

Delle obbligazioni del compratore (art. 375 a 381) Pag. 90-92

CAPO VI.

Del riscatto convenzionale (art. 382 a 393) » 92-95

CAPO VII.

Della rescissione della vendita per lesione (art. 394 a 402) » 95-97

CAPO VIII.

Della vendita d'eredità (art. 403 a 406) » 97-98

CAPO IX.

Della vendita di diritti litigiosi (art. 407 a 409) » 98-99

TITOLO III.

Della permuta

(Art. 410 a 415) » 99-100

TITOLO IV.

Della locazione.

CAPO I.

Della locazione di cose (art. 416 a 445) » 100-108

Sezione I. — Regole particolari alla locazione delle case
(art. 446 a 454) » 109-110

Sezione II. — Regole particolari alla locazione dei fondi
rustici (art. 455 a 487) » 110-118

CAPO II.

Della colonia parziaria o mezzadria (art. 468 a 484) » 113-117

CAPO III.

Della locazione a soccida » 117

Sezione I. — Disposizioni generali (art. 485 a 488) » 118

Sezione II. — Della soccida fatta dal locatore coll'affittuario (art. 489 a 492) » 119-120

Sezione III. — Della soccida semplice (art. 493 a 501) » 120-122

Sezione IV. — Della soccida col colono parziario (art. 502-503) » 122

Sezione V. — Della soccida parziaria (art. 504 a 508) » 122-123

TITOLO V.

Del contratto d'appalto.

(Art. 507 a 520)	Pag. 123-127
----------------------------	--------------

TITOLO VI.

Del contratto di società.

CAPO I.

<i>Disposizioni generali</i> (art. 521 a 522)	» 127
---	-------

CAPO II.

<i>Delle diverse specie di società</i>	» 127
<i>Sezione I.</i> — Delle società universali (art. 523 a 527)	» 127-128
<i>Sezione II.</i> — Della società particolare (art. 528)	» 129

CAPO III.

<i>Delle obbligazioni dei soci fra loro e verso i terzi</i>	» 129
<i>Sezione I.</i> — Delle obbligazioni dei soci fra loro (art. 529 a 543)	» 129-133
<i>Sezione II.</i> — Delle obbligazioni dei soci verso i terzi (art. 544-545)	» 133

CAPO IV.

<i>Delle diverse maniere con cui finisce la società</i> (art. 546 a 551)	» 133-135
--	-----------

CAPO V.

<i>Della divisione e della liquidazione</i> (art. 552 a 554)	» 135-136
--	-----------

CAPO VI.

<i>Personalità delle società</i> (art. 555)	» 136
---	-------

TITOLO VII.

Del mandato.

CAPO I.

<i>Della natura del mandato</i> (art. 556 a 560)	» 136-137
--	-----------

CAPO II.

<i>Delle obbligazioni del mandatario</i> (art. 561 a 566)	» 137-138
---	-----------

CAPO III.

Delle obbligazioni del mandante (art. 567 a 569) *Pag.* 139

CAPO IV.

Dell'estinzione del mandato (art. 570 a 577) » 139-141

TITOLO VIII.

Della transazione.

(Art. 578 a 586) » 141-142

TITOLO IX.

Del contratto di rendita perpetua

(Art. 587 a 595) » 143-145

TITOLO X.

Del contratto di rendita vitalizia.

CAPO I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto
(art. 593 a 603) » 145-147

CAPO II.

Degli effetti del contratto di rendita vitalizia (art. 604
a 608) » 147-148

TITOLO XI.

Del giuoco e della scommessa

(Art. 609 a 612) » 148-149

TITOLO XII.

Del comodato.

CAPO I.

Disposizioni generali (art. 613 a 614). » 149

CAPO II.

Delle obbligazioni del comodatario (art. 615 a 624) . . . » 149-151

CAPO III.

Delle obbligazioni del comodante (art. 625) » 151

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI.

SEZIONE I. — *Dei contratti.*

§ I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

(Art. 1098 Cod. civ.).

(Definizione del contratto).

Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

Art. 2.

(Art. 36 Cod. comm.).

(Perfezionamento del contratto).

Il contratto è concluso tosto che il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine stabilito nell'offerta o nel termine normale secondo la natura dell'affare.

Il proponente può ritenere valida l'accettazione tardiva e considerare il contratto come perfetto, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Il proponente può revocare l'offerta finchè non ha avuto conoscenza dell'accettazione. L'accettazione può essere revocata finchè non è giunta a conoscenza del proponente.

Se il proponente si è obbligato a mantenere l'offerta per un certo tempo, o se tale obbligazione risulta dalla natura dell'affare, la revoca prima dello spirare del termine non impedisce che il contratto si perfezioni.

La proposta, l'accettazione e la revoca dell'una o dell'altra parte si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne notizia.

Un'accettazione che modifica la proposta equivale ad una nuova proposta.

Art. 3.

(Art. 36 Cod. comm.).

(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).

Se il contratto debba, a richiesta del proponente o per la natura dell'affare, essere eseguito dall'accettante prima della sua risposta, esso si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare immediatamente notizia all'altra parte dell'iniziata esecuzione.

Art. 4.

(Promessa al pubblico).

Chi ha diretto al pubblico la promessa di remunerare una prestazione o un fatto, non può più revocarla quando la prestazione o il fatto siano stati eseguiti.

La revoca può essere fatta prima, purchè sia fondata su una giusta causa e sia resa pubblica nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente.

In questo caso il revocante è tenuto a rimborsare le spese fatte da coloro che in buona fede, e prima della pubblicazione della revoca, avessero cominciato l'esecuzione della prestazione o del fatto; ma la somma totale di questi rimborsi non può mai superare l'ammontare della remunerazione promessa.

L'azione pel rimborso delle spese si prescrive nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della revoca.

Art. 5.

(Art. 1099 Cod. civ.).

(Contratto bilaterale).

Il contratto è sinallagmatico o bilaterale quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

Art. 6.

(Art. 1100 Cod. civ.).

(Contratto unilaterale).

Il contratto è unilaterale quando una o più persone si obbligano verso una o più altre, senza che a carico di queste ultime si costituisca obbligazione.

Art. 7.

(Art. 1101 Cod. civ.).

(Contratto oneroso e contratto gratuito).

Il contratto a titolo oneroso è quello nel quale ciascuno dei contraenti riceve un corrispettivo della sua prestazione; il contratto è a titolo gratuito quando uno dei contraenti procura un vantaggio all'altro senza ricevere corrispettivo.

Art. 8.

(Art. 1102 Cod. civ.).

(Contratto aleatorio).

Il contratto è aleatorio quando i contraenti hanno di mira un'alea di guadagno o di perdita, dalla quale fanno dipendere l'esistenza o l'estensione dell'obbligazione.

Art. 9.

(Art. 1103 Cod. civ.).

(Norme regolatrici dei contratti).

I contratti, abbiano o non abbiano una denominazione propria, sono sottoposti alle regole generali, che sono oggetto del presente titolo.

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle particolari ai contratti commerciali nelle leggi relative al commercio.

Art. 10.

(Art. 1104 Cod. civ.).

(Condizioni necessarie per l'esistenza del contratto).

Le condizioni necessarie per l'esistenza del contratto sono:

- 1° il consenso delle parti;
- 2° un oggetto che possa essere materia di contratto;
- 3° una causa lecita.

Art. 11.

(Art. 1104 Cod. civ.).

(Cause di annullabilità del contratto).

Il contratto può essere annullato:

- 1° per incapacità legale delle parti o di una di esse;
- 2° per vizi del consenso.

§ II. — *Della capacità legale di contrattare.*

Art. 12.

(Art. 1105 e 1106 Cod. civ.).

(*Capacità di contrattare*).

Qualunque persona è capace di contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge: i minori, gli interdetti, gli inabilitati e tutti coloro cui la legge nega la facoltà di concludere determinati contratti.

Art. 13.

(Art. 1107 Cod. civ.).

(*Opponibilità della incapacità*).

La persona capace di contrattare non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto giudiziale, dell'inabilitato con cui essa abbia contrattato.

L'incapacità del condannato colpito d'interdizione legale può essere opposta da qualunque interessato.

§ III. — *Dei vizi del consenso.*

Art. 14.

(Art. 1108 Cod. civ.).

(*Errore, violenza, dolo*).

Il contraente il cui consenso fu dato per errore scusabile o fu estorto con violenza o carpito con dolo, può fare annullare il contratto.

Art. 15.

(Art. 1110 Cod. civ.).

(*Errore di fatto*).

L'errore di fatto produce l'annullabilità del contratto quando verte sopra una qualità della cosa o sopra una circostanza che le parti abbiano considerato come essenziali, o che debbano essere ritenuti tali in considerazione della buona fede e delle condizioni nelle quali il contratto fu concluso.

E' pure causa d'annullabilità l'errore sull'identità o sulle qualità della persona con la quale si contratta, quando tale identità o tali qualità sono la causa unica o principale del contratto.

Art. 16.

(Art. 1109 Cod. civ.).

(Errore di diritto).

L'errore di diritto produce l'annullabilità del contratto quando ne è la causa unica o principale.

Art. 17.

(Art. 1111 Cod. civ.).

(Violenza esercitata da terzo).

La violenza esercitata contro colui che si è obbligato è causa di annullabilità, quand'anche sia stata esercitata da persona diversa da quella in favore della quale il contratto fu concluso.

Art. 18.

(Art. 1112 Cod. civ.).

(Carattere della violenza).

La violenza dev'essere tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 19.

(Art. 1113 Cod. civ.).

(Minaccia a danno di congiunti o di altri).

La violenza è causa di annullabilità del contratto anche quando la minaccia diretta contro il contraente riguardi la persona o i beni del coniuge o di un discendente o ascendente di lui. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunciarsi sulla nullità secondo le circostanze.

Art. 20.

(Art. 1114 Cod. civ.).

(Timore reverenziale).

Il solo timore reverenziale, senza che vi sia stata violenza, non basta per fare annullare il contratto.

Art. 21.

(Art. 1115 Cod. civ.).

(Caratteri del dolo).

Il dolo è causa di annullabilità del contratto quando i raggi usati da uno dei contraenti, o da un terzo a sua cono-

scenza, siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Art. 22.

(Annullamento o riduzione per lesione).

Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono del tutto sproporzionate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla prestazione dell'altro contraente di maniera che, secondo le circostanze, debba presumersi che il suo consenso non sia stato sufficientemente libero, il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o ridurre le obbligazioni.

Tuttavia l'azione di annullamento o di riduzione non è ammissibile se la lesione invocata non eccede la metà del valore della prestazione eseguita, stimata al momento del contratto.

L'azione di annullamento dev'essere intentata entro l'anno dalla conclusione del contratto. Essa può essere evitata mediante l'offerta che faccia l'altra parte di pagare un supplemento che sia riconosciuto sufficiente dal giudice.

Restano in vigore le disposizioni speciali relative alla lesione in determinati contratti e al tasso dell'interesse nel mutuo.

§ IV. — *Dell'oggetto.*

Art. 23.

(Art. 1116 e 1117 Cod. civ.).

(Oggetto del contratto).

L'oggetto del contratto dev'essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 24.

(Art. 1821 Cod. civ. e 39 Cod. comm.).

(Obbligazione in somma di danaro).

Salvo diversa volontà delle parti, l'obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro consiste nella somma numerica indicata nel contratto, indipendentemente da qualsiasi aumento o diminuzione del valore della moneta al tempo del pagamento.

Se la moneta indicata nel contratto non ha corso legale nel territorio dello Stato, il debitore ha facoltà, salvo diversa volontà delle parti, di pagare in moneta italiana al

corso del cambio del giorno e del luogo in cui il pagamento è fatto e, mancando il corso del cambio in questo luogo, secondo quello della più vicina piazza di commercio.

Se il pagamento è fatto dopo la scadenza per colpa del debitore, questi è obbligato per la differenza del cambio, salvi sempre gli effetti della costituzione in mora.

Art. 25.

(Inadempimento di promessa di contratto).

Se alcuno avendo promesso di concludere un contratto, rifiuti di adempiere la promessa, il giudice può, quando esistono tutte le condizioni richieste per la validità del contratto, assegnargli, su domanda dell'altra parte, un termine per l'esecuzione della sua obbligazione, trascorso il quale la sentenza del giudice terrà luogo della stipulazione del contratto.

Fuori di questa ipotesi, l'inadempimento dell'obbligazione di concludere un contratto darà diritto soltanto al risarcimento dei danni.

Art. 26.

(Art. 1118 Cod. civ.).

(Cose future - Patti successori).

Le cose future possono essere oggetto di contratto.

Tuttavia, non si può rinunciare ad una successione non ancora aperta, nè fare su di essa alcuna stipulazione, neppure col consenso di quello della cui successione si tratta.

§ V. — Della causa.

Art. 27.

(Art. 1119 Cod. civ.).

(Causa mancante, falsa, illecita).

L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

Chi ha soddisfatto un'obbligazione contraria al buon costume, non può esercitare l'azione di ripetizione salvo che egli sia stato immune dalla violazione del buon costume.

Art. 28.

(Art. 1120 e 1121 Cod. civ.).

(Causa non espressa).

Il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa.

L'esistenza della causa è presunta fin che non sia provato il contrario.

Art. 29.

(Art. 1122 Cod. civ.).

(*Estremi della causa illecita*).

La causa è illecita, quando è contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

§ VI. — *Della rappresentanza.*

Art. 30.

(*Effetti degli atti del rappresentante*).

Gli atti compiuti dal rappresentante nei limiti delle sue facoltà, in nome del rappresentato, producono direttamente effetti a favore e contro di questo.

Art. 31.

(*Capacità del rappresentante e del rappresentato*).

Non è necessario che il rappresentante abbia la capacità di obbligarsi; basta che egli abbia la capacità di rappresentare altri in conformità della legge e che l'atto ch'egli compie non sia vietato al rappresentato.

Se la volontà del rappresentante è viziata, l'atto è annullabile nell'interesse del rappresentato.

Se la volontà del rappresentato è viziata, l'atto è annullabile in quanto il rappresentante non abbia fatto che esprimere la volontà del rappresentato.

Art. 32.

(*Prova dei poteri del rappresentante*).

Il terzo che contratta con un rappresentante ha diritto che questo giustifichi i suoi poteri e, se questi risultino da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 33.

(*Forma della procura*).

La procura a fare in nome d'altri un atto pel quale la legge esige l'atto pubblico deve esser fatta in questa stessa forma. Se è relativa ad atti per i quali è necessaria e suffi-

ciente la scrittura privata, può essere fatta per semplice scrittura privata, anche se l'atto venga redatto in forma pubblica.

Art. 34.

(Limitazione o revoca della rappresentanza).

Il rappresentato che abbia limitato o revocato le facoltà da lui conferite al rappresentante non può opporre questa limitazione o revoca ai terzi, che non ne abbiano avuto conoscenza al tempo della conclusione dell'atto.

Art. 35.

(Restituzione del titolo attributivo della rappresentanza).

Il rappresentante è tenuto a restituire il titolo attestante i suoi poteri, tosto che questi siano cessati. Egli non può ritenerlo a garanzia dei suoi crediti contro il rappresentato.

Art. 36.

(Responsabilità di chi ha trattato senza rappresentanza).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne la qualità, è responsabile del danno che il terzo contraente di buona fede abbia sofferto per la mancata formazione del contratto.

Art. 37.

(Contratto con se stesso).

Nessuno può, salvo le disposizioni contrarie della legge e le norme relative al commercio, contrattare con se stesso in nome del suo rappresentato, nè per proprio conto nè per conto d'altri, senza l'autorizzazione o la ratifica del rappresentato.

§ VII. — Degli effetti dei contratti.

Art. 38.

(Art. 1123 Cod. civ.).

(Efficacia dei contratti - Revoca).

I contratti legalmente formati valgono come legge per coloro che li hanno fatti.

Essi non possono essere revocati che per mutuo consenso o per le cause autorizzate dalla legge.

Art. 39.

(Art. 1124 Cod. civ.).

(Esecuzione di buona fede).

I contratti devono essere eseguiti di buona fede.

Art. 40.

(Art. 1124 Cod. civ.).

(Obbligazioni derivanti dal contratto).

I contratti obbligano non solo a ciò che nei medesimi è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura.

Art. 41.

(Art. 1125 Cod. civ.).

(Acquisto e trasmissione della proprietà e dei diritti).

Salve le disposizioni relative ai beni immobili, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti, ancorchè la tradizione non sia stata fatta.

Art. 42.

(Art. 1126 Cod. civ.).

(Consegna di cosa mobile).

Se la cosa che alcuno si è obbligato con successive convenzioni a dare o consegnare a due persone è mobile, quella delle due a cui fu dato il possesso reale è preferita all'altra e ne resta proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, a condizione però che il possesso sia di buona fede.

Art. 43.

(Art. 1127 Cod. civ.).

(Stipulazione per sè, eredi e aventi causa).

Si ritiene che ciascuno abbia stipulato per sè e pei propri eredi ed aventi causa, salvo che sia dichiarato il contrario o che ciò risulti dalla natura del contratto.

Art. 44.

(Art. 1130 Cod. civ.).

(Efficacia soggettiva dei contratti).

I contratti non hanno effetto che tra le parti contraenti; essi non pregiudicano i terzi ma possono loro giovare nei casi previsti dalla legge.

Art. 45.

(Art. 1128 Cod. civ.).

(Contratto a favore di terzo).

Ciascuno può stipulare in nome proprio a favore di un terzo, quando abbia un interesse personale, sia materiale sia morale, all'adempimento dell'obbligazione.

Salvo convenzione contraria, il terzo acquista diritto contro il promittente per effetto della stipulazione; lo stipulante però può revocarla finchè il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.

Art. 46.

(Art. 1129 Cod. civ.).

(Promessa dell'obbligazione o del fatto di terzo).

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Art. 47.

(Art. 1165 Cod. civ.).

(Inadempimento di contratto bilaterale).

Se una delle parti nel contratto bilaterale non adempie la sua obbligazione, l'altra parte ha la facoltà di domandare, a sua scelta, l'esecuzione del contratto o la risoluzione in giudizio, oltre il risarcimento dei danni.

Il giudice può accordare una dilazione al convenuto secondo le circostanze. Egli può anche rigettare la domanda quando l'inadempimento è di scarsa importanza relativamente alla prestazione promessa.

Art. 48.

(Eccezione di inadempimento della controprestazione).

Nei contratti bilaterali ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l'altro non adempie la propria, eccetto che siano stati stabiliti termini diversi per l'esecuzione delle due obbligazioni.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se, per le circostanze del caso e per la scarsa importanza della prestazione non eseguita, il rifiuto sia contrario alla buona fede.

Art. 49.

(*Simulazione*).

Nel caso di simulazione il contratto apparente non produce effetti tra le parti.

Se sotto la forma di un dato contratto le parti ne hanno occultato un altro, vale il contratto occultato purchè si siano avverate tutte le condizioni di sostanza richieste per la sua validità.

I creditori dei contraenti e i terzi di buona fede possono invocare a loro favore il contratto apparente; essi possono pure provare la simulazione fatta a loro danno.

La simulazione può essere provata con tutti i mezzi, quando la domanda è fatta da un terzo, o, se è fatta da uno dei contraenti, quando vi sia stata frode.

Art. 50.

(Art. 1319 Cod. civ.).

(*Controdedichiarazioni*).

Le controdedichiarazioni che non siano dichiarate nulle dalla legge, hanno effetto fra i contraenti e i loro successori a titolo universale.

Esse non possono essere opposte a coloro che vi sono rimasti estranei, ma questi possono invocarle a loro favore.

§ VIII. — *Dell'interpretazione dei contratti.*

Art. 51.

(Art. 1131 Cod. civ.).

(*Intenzione dei contraenti*).

Nell'interpretare i contratti, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che stare al senso letterale delle parole.

Art. 52.

(Art. 1132 Cod. civ.).

(*Clausola che ammette due sensi*).

Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere la piuttosto nel significato secondo il quale può avere qualche effetto, che in quello nel quale non potrebbe averne alcuno.

Art. 53.

(Art. 1133 Cod. civ.).

(Espressioni con due sensi).

Le espressioni che possono avere due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

Art. 54.

(Art. 1134 Cod. civ.).

(Clausole ambigue).

Le clausole ambigue s'interpretano secondo l'uso del luogo ove il contratto fu concluso.

Art. 55.

(Art. 1135 Cod. civ.).

(Clausole d'uso).

Nei contratti si devono sottintendere le clausole d'uso, quantunque non vi siano espresse.

Art. 56.

(Art. 1136 Cod. civ.).

(Interpretazione complessiva delle clausole).

Tutte le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 57.

(Art. 1137 Cod. civ.).

(Interpretazione a favore dell'obbligato).

Nel dubbio il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato e in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Art. 58.

(Art. 1138 Cod. civ.).

(Contenuto del contratto).

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che le cose sulle quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 59.

(Art. 1139 Cod. civ.).

(Indicazioni esemplificative).

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare l'obbligazione, non si presume per ciò che si siano voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi la stessa obbligazione.

SEZIONE II. — *Della promessa unilaterale.*

Art. 60.

(Art. 36, comma 4°, Cod. comm.).

(Promessa unilaterale).

La promessa unilaterale, se fatta per iscritto e per una durata non indeterminata, obbliga il promittente tostochè sia giunta a notizia della persona cui è destinata, a meno che questa rifiuti.

Sono applicabili alle promesse unilaterali tutte le regole dei contratti, eccezion fatta di quelle che si riferiscono alla necessità dell'accordo delle volontà per l'esistenza delle obbligazioni.

Restano ferme le disposizioni in materia di donazione.

L'effetto delle proposte di contratto e delle promesse di remunerazione indirizzate al pubblico è soggetto alle disposizioni degli articoli 2 e 4.

SEZIONE III. — *Della gestione di affari.*

Art. 61.

(Art. 1141 Cod. civ.).

(Obblighi del gestore).

Colui che, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare d'altri, è tenuto a continuare e condurre a termine la gestione incominciata, finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. Egli è soggetto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un mandato espresso conferitogli dall'interessato.

Chi è incapace di accettare un mandato è incapace anche di obbligarsi come gestore di affari; è tuttavia responsabile

dei danni che abbia cagionato ed è obbligato nei limiti dell'arricchimento senza causa.

Art. 62.

(Art. 1142 Cod. civ.).
(*Morte dell'interessato*).

Il gestore è obbligato a continuare la gestione, ancorchè l'interessato muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede possa assumerne la direzione.

Art. 63.

(Art. 1143 Cod. civ.).
(*Diligenza del gestore*).

Il gestore è tenuto ad usare nella gestione tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Tuttavia il giudice può, in considerazione delle circostanze che indussero il gestore ad assumere la gestione, moderare il risarcimento dei danni ai quali sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Art. 64.

(Art. 1144 Cod. civ.).
(*Obblighi dell'interessato*).

Se l'affare fu bene amministrato, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore abbia assunte in nome di lui, indennizzarlo di tutte le obbligazioni che abbia personalmente assunto e rimborsarlo di tutte le spese necessarie od utili, con gli interessi dal giorno in cui furono fatte.

Questa disposizione non si applica alla gestione assunta o agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 65.

(*Ratifica dell'interessato*).

La ratifica dell'interessato produce gli effetti del mandato relativamente alla gestione, anche se questa sia stata compiuta da una persona che credeva di gerire un affare proprio.

SEZIONE IV. — *Del pagamento dell'indebitto.*

Art. 66.

(Art. 1237 Cod. civ.).

(Pagamento di indebitto - Obbligazioni naturali).

Ogni pagamento presuppone un debito; ciò che è stato pagato senza essere dovuto è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che siano state spontaneamente soddisfatte.

Art. 67.

(Art. 1146 Cod. civ.).

(Pagamento per errore).

Chi per errore ha fatto un pagamento a chi non era suo creditore, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

Questo diritto non spetta a chi, credendosi debitore, paga il vero creditore, se questi in buona fede si sia privato del titolo o abbia rinunciato alle garanzie del credito. In questo caso chi ha pagato ha regresso contro il vero debitore.

Art. 68.

(Art. 1147 Cod. civ.).

(Restituzione di indebitto ricevuto in mala fede).

Chi ha ricevuto l'indebitto è tenuto, se era in mala fede, a restituire il capitale e gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

Art. 69.

(Indebito ricevuto da un incapace).

Se chi ha ricevuto l'indebitto era un incapace, non è tenuto che nei limiti dell'arricchimento, anche s'egli era in mala fede.

Art. 70.

(Art. 1148 Cod. civ.).

(Restituzione di cosa determinata).

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla in natura, se esiste.

Se l'ha ricevuta in mala fede, è tenuto a restituire il valore della cosa, quando essa sia perita o si sia deteriorata,

anche per caso fortuito, secondo la stima al giorno della domanda, salvo a chi ha dato la cosa non dovuta il diritto di esigere, invece, la cosa stessa deteriorata, oltre un'indennità per la diminuzione del valore.

Art. 71.

(Art. 1149 Cod. civ.).

(Alienazione della cosa ricevuta indebitamente).

Chi prima di conoscere l'obbligo di restituirla, ha alienato la cosa ricevuta in buona fede, è obbligato a restituire il corrispettivo ricevuto o a cedere l'azione per conseguirlo. Se l'alienazione fu a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi, dopo conosciuto l'obbligo di restituirla, ha alienato la cosa ricevuta in buona fede, è obbligato a restituire la cosa in natura o il suo valore secondo la stima al giorno in cui fu messo in mora di restituirla, salvo a colui che ha pagato l'indebito, il diritto di esigere il corrispettivo ricevuto per l'alienazione o la cessione dell'azione per conseguirlo. Se l'alienazione fu a titolo gratuito, l'acquirente, in difetto di restituzione da parte dell'alienante, è obbligato nei limiti dell'arricchimento verso colui che ha pagato l'indebito.

Art. 72.

(Art. 1150 Cod. civ.).

(Rimborso di spese).

Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche il possessore di mala fede delle spese necessarie che questi abbia fatte.

Se si tratti di spese utili, avrà la scelta di rimborsarne l'importo o di pagare l'aumento di valore della cosa.

SEZIONE V. — *Dell'arricchimento senza causa.*

Art. 73.

(Indennizzo per arricchimento).

Chi si arricchisce senza causa legittima a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti del proprio arricchimento, ad indennizzarla di ciò di cui questa si è impoverita.

SEZIONE VI. — *Degli atti illeciti.*

Art. 74.

(Art. 1151 e 1152 Cod. civ.).

(Obbligo di risarcimento per fatto colposo).

Qualunque fatto colposo che cagioni danno ad altri obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

È ugualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato danno ad altri eccedendo, nell'esercizio del proprio diritto, i limiti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto.

Art. 75.

(Art. 1303 Cod. civ.).

(Obbligo dell'incapace).

L'incapace è obbligato per i suoi atti illeciti, a condizione che abbia agito con discernimento.

Art. 76.

(Danno cagionato da persona priva di discernimento).

Nel caso di danno cagionato da persona priva di discernimento, se il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può, in considerazione della condizione delle parti, condannare l'autore del danno ad un'equa indennità.

Art. 77.

(Legittima difesa).

È esente da responsabilità chi cagiona danno ad altri per la legittima difesa di se stesso o d'un terzo.

Chi cagiona danno ad altri per preservare se stesso o per proteggere un terzo da un danno imminente e molto più grave, non è tenuto al risarcimento, se non nella misura che il giudice riterrà equa.

Art. 78.

(Concorso del fatto del danneggiato).

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'obbligazione di risarcirlo è diminuita in proporzione di tale concorso.

Art. 79.

(Art. 1153 commi 2°, 3°, 5° e 6° Cod. civ.).

(Responsabilità dei genitori, tutori, maestri e artigiani).

Il padre, in sua mancanza la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori abitanti con essi.

I maestri e gli artigiani sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La responsabilità di queste persone cessa se provino di non aver potuto impedire il fatto. Essa sussiste anche se l'autore del fatto illecito sia irresponsabile per la mancanza di discernimento.

Art. 80.

(Art. 1153 comma 4° Cod. civ.).

(Responsabilità dei padroni e dei committenti).

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e preposti nell'esercizio delle funzioni cui sono adibiti.

Art. 81.

(Art. 1154 Cod. civ.).

(Danno cagionato da animale).

Il proprietario di un animale o chi se ne serve, pel tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fosse fuggito, a meno che non sia provato che il danno fu cagionato da colpa del danneggiato o dal fatto di un terzo o da caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 82.

(Art. 1153 comma 1°, Cod. civ.).

(Danno cagionato da cosa in custodia - Incendio).

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in sua custodia, a meno che non sia provato che il danno è stato cagionato da colpa del danneggiato o dal fatto di un terzo, o da caso fortuito o di forza maggiore.

Tuttavia chi detiene, a qualunque titolo, in tutto o in parte un immobile o beni mobili nei quali si è sviluppato un incendio, non è responsabile di fronte ai terzi dei danni derivanti dall'incendio, se non sia provato che questo deve attribuirsi a colpa di lui o delle persone di cui risponde.

Art. 83.

(Art. 1155 Cod. civ.).

(Rovina di edificio).

Il proprietario di un edificio è responsabile del danno cagionato dalla rovina di esso, salvo che provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 84.

(Art. 1156 Cod. civ.).

(Responsabilità solidale).

Quando più persone sono responsabili dello stesso fatto dannoso, esse sono obbligate solidalmente al risarcimento del danno.

Colui che ha pagato il risarcimento totale ha regresso contro ciascuno degli altri per una parte, che il giudice determina secondo la gravità della colpa di ciascuno. Se è impossibile determinare il grado di responsabilità di ciascuno, la ripartizione si fa per quote virili.

Art. 85.

(Art. 185 Cod. pen.).

(Danni materiali e morali).

L'obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni, materiali e morali, cagionati dall'atto illecito.

In particolare, il giudice può attribuire un'indennità alla vittima in caso di lesione della persona, di attentato all'onore o alla reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della libertà personale o del domicilio o di un segreto concernente la parte lesa.

Il giudice può ugualmente attribuire un'indennità ai parenti, agli affini o al coniuge a titolo di riparazione del dolore sofferto nel caso di morte della vittima.

SEZIONE VII. — *Dell'obbligazione di esibire.*

Art. 86.

(Esibizione di cosa o di documento).

Il possessore o detentore di una cosa è obbligato ad esibirla a chi invoca un diritto riguardo ad essa, se l'ispezione della cosa è necessaria per accertare l'esistenza o i limiti del diritto affermato.

Se si tratta di un titolo o di altro documento, il giudice può ordinarne l'esibizione e, occorrendo, la produzione in giudizio, anche a vantaggio di chi voglia soltanto dedurne la prova di un suo diritto.

Il giudice può tuttavia negare l'esibizione, se il detentore invochi un interesse legittimo o un altro grave motivo per rifiutarvisi.

Salvo diversa disposizione del giudice, l'esibizione si fa nel luogo ove si trova la cosa al momento della domanda giudiziale.

Le spese dell'esibizione devono essere anticipate dal richiedente.

Il giudice può subordinare l'esibizione alla prestazione di una cauzione che garantisca il detentore per i danni cui possa dar luogo l'esibizione medesima.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 87.

(Art. 1218 Cod. civ.).

(Obbligo di esecuzione dell'obbligazione).

Il debitore è tenuto all'esecuzione completa dell'obbligazione, e in mancanza, al risarcimento dei danni.

Art. 88.

(Art. 1219 Cod. civ.).

(Obbligo di consegnare e conservare la cosa dovuta).

L'obbligazione di trasmettere la proprietà include quella di consegnare la cosa e di conservarla fino alla consegna.

Se il debitore è in mora a farne la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora fosse a rischio e pericolo del creditore.

Art. 89.

(Art. 1298 comma 2° e 4° Cod. civ.).

(Perimento della cosa dovuta o rubata).

Anche quando il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico i casi fortuiti, l'obbligazione si estingue se la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore se gli fosse stata consegnata.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta dal risarcimento dei danni.

Art. 90.

(Art. 1299 Cod. civ.).

(Perimento della cosa).

Quando la cosa sia perita, posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, questi è tenuto a cedere al creditore i diritti o le azioni per le indennità a lui spettanti relativamente ad essa.

Art. 91.

(Art. 1220 Cod. civ.).

(Inadempimento di obbligazione di fare).

Quando non sia eseguita un'obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla eseguire egli stesso a spese del debitore.

Art. 92.

(Art. 1221 Cod. civ.).

(Inadempimento di obbligazione di non fare).

Se l'obbligazione è di non fare, colui che vi contravviene è tenuto al risarcimento dei danni per il solo fatto della contravvenzione.

Art. 93.

(Art. 1222 Cod. civ.).

(Distribuzione di ciò che si sia fatto indebitamente).

Il creditore ha il diritto di domandare la distruzione di ciò che sia stato fatto in contravvenzione all'obbligazione; e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, salvo, se del caso, il risarcimento dei danni.

Art. 94.

(Art. 1223 Cod. civ.).

(Mora).

Il risarcimento non è dovuto se non quando il debitore sia in mora nell'adempimento dell'obbligazione.

Tuttavia la costituzione in mora non è necessaria quando l'esecuzione dell'obbligazione sia divenuta impossibile per fatto del debitore, in ispecie quando la cosa che egli era obbligato a dare o a fare non poteva essere data o fatta se non entro un certo tempo, ch'egli ha lasciato trascorrere, o quando egli abbia dichiarato per iscritto di non volerla eseguire.

Art. 95.

(Art. 1223 Cod. civ.).

(Costituzione in mora).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione, o mediante una domanda scritta del creditore, o per effetto della convenzione quando questa stabilisca che il debitore sia costituito in mora senza necessità di atto alcuno e per la sola scadenza del termine.

Art. 96.

(Art. 1225 e 1226 Cod. civ.).

(Risarcimento per inadempienza o per ritardo).

Il debitore è condannato al risarcimento dei danni, sia per l'inadempimento dell'obbligazione sia pel ritardo nell'eseguirla, quantunque non vi sia mala fede da parte sua, se non provi che l'inadempimento o il ritardo dipendono da una causa estranea a lui non imputabile.

Art. 97.

(Art. 1224 Cod. civ.).

(Obbligazione di conservare o amministrare una cosa).

L'obbligazione di conservare o amministrare una cosa deve da quello, cui essa incombe, essere adempiuta con tutte le cure di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligazione è più o meno estesa relativamente a certi contratti, gli effetti dei quali sono, per questo riguardo, determinati nei rispettivi titoli.

Art. 98.

(Art. 1227 Cod. civ.).

(Contenuto del risarcimento).

Il risarcimento è in genere dovuto al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui è stato privato, salve le eccezioni e modificazioni che seguono.

Art. 99.

(Art. 1228 Cod. civ.).

(Danni preveduti o prevedibili).

Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti o che si potevano prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento non derivi da dolo di lui.

Art. 100.

(Art. 1229 Cod. civ.).

(Danni diretti).

Anche se l'inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta e al mancato guadagno non debbono estendersi che alle conseguenze dirette dell'inadempimento.

Art. 101.

(Art. 1230 Cod. civ.).

(Clausola penale).

Quando il contratto stabilisce che la parte inadempiente dovrà pagare una certa somma a titolo di danni, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore.

Art. 102.

(Art. 1231 Cod. civ.).

(Danni per obbligazioni pecuniarie - Interessi).

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro i danni derivanti dal ritardo consistono nell'interessi legali, salvo le regole particolari al commercio, alla fidejussione e alla società.

Questi interessi non sono dovuti che dal giorno della mora, eccetto i casi in cui la legge li fa decorrere di pieno diritto. Essi sono dovuti senza che il creditore sia tenuto a provare alcun danno.

Il giudice può, tuttavia, attribuire un risarcimento ulteriore al creditore, che dimostri di aver subito un danno maggiore.

Art. 103.

(Art. 1232 Cod. civ.).

(Anatocismo).

Gli interessi dei capitali possono produrre interessi o per effetto di una domanda giudiziale o per contratto speciale posteriore alla scadenza di essi, purchè, tanto nel caso della domanda che in quello di contratto, si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, salvo le regole e gli usi particolari del commercio.

Art. 104.

(Art. 1233 Cod. civ.).

(Interessi sui redditi scaduti).

Tuttavia i redditi scaduti, quali i fitti, le pigioni e le rate maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o del contratto ancorchè stipulato prima della scadenza di essi.

La stessa regola si applica alla restituzione dei frutti e degl'interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

Art. 105.

(Patto di non rispondere del dolo o della colpa).

Non è lecito convenire l'esonero del debitore dalle conseguenze del dolo e della colpa grave.

Art. 106.

(Art. 1234 Cod. civ.).

(Azione surrogatoria).

Qualunque creditore, per un credito scaduto o anche a termine, ha facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni del debitore ad eccezione di quelli esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

Affinchè l'azione sia ammissibile, il creditore deve dimostrare il suo credito; ma non è necessario che egli sia munito di un titolo esecutivo, nè che vi sia costituzione in mora del debitore, il quale tuttavia deve essere chiamato in causa.

Art. 107.

(Art. 1235 Cod. civ.).

(Azione revocatoria).

Qualunque creditore può anche impugnare, in proprio nome, gli atti compiuti dal debitore in frode dei suoi diritti, purchè il suo credito sia esigibile e di data anteriore all'atto che vuole impugnare, senza necessità che la prova di questa anteriorità risulti da un atto di data certa.

Se l'atto impugnato è a titolo oneroso la revoca non può essere pronunziata contro l'acquirente, che non sia stato consapevole della frode.

Se l'atto è a titolo gratuito basta che vi sia stata frode da parte del debitore.

Se l'acquirente abbia a sua volta alienato la cosa, la revoca non può colpire il subacquirente a titolo oneroso, che non sia stato egli stesso consapevole della frode.

La revoca non giova se non ai creditori che l'hanno domandata.

CAPO III.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

SEZIONE I. — *Delle obbligazioni condizionali.*

Art. 108.

(Art. 1157 Cod. civ.).

(*Obbligazione condizionale*).

E' condizionale l'obbligazione, la sussistenza o la risoluzione della quale dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

Art. 109.

(Art. 1158 Cod. civ.).

(*Condizione sospensiva o risolutiva*).

E' sospensiva la condizione da cui dipende l'esistenza dell'obbligazione. E' risolutiva quella che, verificandosi, scioglie l'obbligazione e rimette le cose nel medesimo stato in cui erano, come se l'obbligazione non sia mai esistita.

Art. 110.

(Art. 1170 Cod. civ.).

(*Retroattività della condizione*).

La condizione adempita retroagisce al tempo in cui fu costituita l'obbligazione, eccetto che, per la volontà delle parti o per la natura dell'atto, gli effetti dell'obbligazione o la sua risoluzione debbano essere riportati ad un tempo diverso.

Art. 111.

(Art. 1160 Cod. civ.).

(*Condizione impossibile o illecita*).

La condizione impossibile o contraria alla legge o al buon costume rende nulla l'obbligazione che ne dipende, se è sospensiva; se è risolutiva si ha per non apposta.

Tuttavia la condizione risolutiva contraria alla legge o al buon costume rende nulla l'obbligazione di cui sia stata la causa determinante.

Art. 112.

(Art. 1162 Cod. civ.).

(*Condizione potestativa*).

E' nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione che la faccia dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

Art. 113.

(Art. 1166 Cod. civ.).

(*Adempimento della condizione*).

Qualunque condizione deve essere adempita nel modo verosimilmente voluto ed inteso dalle parti.

Art. 114.

(Art. 1169 Cod. civ.).

(*Ostacolo al verificarsi della condizione*).

La condizione si ha per adempita, quando lo stesso debitore, obbligato sotto condizione, ne abbia impedito l'adempimento.

Art. 115.

(Art. 1171 Cod. civ.).

(*Atti conservativi del diritto del creditore*).

Il creditore può, prima che la condizione sia adempita, esercitare tutti gli atti conservativi del suo diritto.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni a termine.*

Art. 116.

(Art. 1172 Cod. civ.).

(*Termine*).

Il termine non sospende l'obbligazione, ma stabilisce il momento dell'esecuzione o quello dell'estinzione dell'obbligazione.

Art. 117.

(Art. 1173 Cod. civ.).

(Obbligazione senza termine).

Quando non sia apposto alcun termine, l'obbligazione deve essere eseguita immediatamente, eccetto che la natura dell'obbligazione o il modo o il luogo della sua esecuzione importino la necessità di una dilazione da determinarsi dal giudice.

Se la data dell'esecuzione è rimessa alla volontà del debitore, spetta al giudice di fissarla secondo le circostanze.

Art. 118.

(Art. 1174 Cod. civ.).

(Pagamento anticipato).

Ciò che è dovuto a termine non può essere richiesto prima della scadenza, ma non si può ripetere ciò che sia stato pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse il termine. In quest'ultimo caso però il debitore ha diritto di ripetere, nei limiti del danno sofferto, ciò di cui il creditore si sia arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 119.

(Art. 1175 Cod. civ.).

(Presunzione del termine a favore del debitore).

Il termine si presume sempre sia stipulato in favore del debitore, a meno che risulti dal contratto o dalle circostanze, che è stato stabilito in favore del creditore o di ambo le parti.

Art. 120.

(Art. 1176 Cod. civ.).

(Decadenza dal termine).

Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine quando sia in istato di fallimento o sia divenuto insolvente o quando, per fatto suo abbia diminuito le garanzie date al creditore o non gli abbia dato quelle che gli aveva promesso.

Se si tratti di un debito che produce interessi e il debitore, dopo essere stato messo in mora dal creditore, tralasci di pagare gl'interessi durante un anno, il giudice potrà pronunciare la decadenza dal termine, salva sempre la facoltà di accordare un termine di grazia.

SEZIONE III. — *Delle obbligazioni alternative.*

Art. 121.

(Art. 1177 Cod. civ.).

(Obbligazione alternativa).

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera colla prestazione di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Art. 122.

(Art. 1178 Cod. civ.).

(Scelta della cosa da prestare).

La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente attribuita al creditore.

La scelta non diviene irrevocabile che per la effettiva prestazione o per l'accordo delle parti sull'oggetto che deve essere prestato.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine perchè si accordino e facciano la dichiarazione di scelta. Non essendo fatta la dichiarazione nel termine stabilito, la scelta sarà fatta dal giudice.

Quando il debitore, condannato alternativamente alla prestazione di una delle due cose, non soddisfa la sua obbligazione, il creditore può farsi mettere in possesso di una delle due cose a sua scelta, salvo al debitore il diritto di liberarsi prestando l'altra.

Se, nel caso in cui la scelta spetta al creditore, questi, scaduta che sia l'obbligazione, non fa la dichiarazione di scelta, il giudice, sull'istanza del debitore, gli fisserà un termine, trascorso il quale il diritto di scelta passerà al debitore.

Art. 123.

(Art. 1179 Cod. civ.).

(Obbligazione semplice).

L'obbligazione è semplice, quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

Art. 124.

(Art. 1180 Cod. civ.).

(Perimento di una o di ambedue le cose).

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice se una delle due cose perisce o non può più esser prestata, quantunque per colpa del debitore.

Se ambedue le cose sono perite o di ambedue è divenuta impossibile la prestazione e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, egli deve pagare il valore di quella che è perita per ultima o di cui per ultima divenne impossibile la prestazione.

Art. 125.

(Art. 1181 Cod. civ.).

(Adempimento della obbligazione quando la scelta spetta al creditore).

Quando, nei casi previsti nell'articolo precedente, la scelta spetta al creditore:

1° se una delle due cose dovute perisce o non può più essere prestata per caso fortuito, il creditore deve ricevere quella che resta;

2° se la perdita o l'impossibilità di prestare la cosa è imputabile al creditore, questi ha facoltà di pretendere la cosa rimasta, pagando il valore dell'altra, oppure di domandare l'esonero dalla sua responsabilità;

3° se il debitore è in colpa, il creditore può scegliere fra la cosa rimasta e il valore di quella che non può essere prestata.

Art. 126.

(Art. 1182 Cod. civ.).

(Estinzione della obbligazione).

Se ambedue le cose siano perite o di ambedue sia divenuta impossibile la prestazione senza colpa del debitore e prima che questi fosse in mora, l'obbligazione è estinta.

Art. 127.

(Art. 1183 Cod. civ.).

(Obbligazione alternativa di più cose).

Gli stessi principi si applicano ai casi nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV. — *Delle obbligazioni in solido.*

§ I. — *Disposizioni generali.*

Art. 128.

(Art. 1184 Cod. civ.).

(*Elementi della solidarietà*).

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità e il pagamento eseguito da uno libera gli altri, o quando più creditori hanno tutti diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito e il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore verso tutti.

Art. 129.

(Art. 1187 Cod. civ.).

(*Casi speciali di solidarietà*).

L'obbligazione può essere solidale, ancorchè i debitori siano tenuti ciascuno in modo diverso o il debitore comune sia tenuto in modo diverso di fronte ai singoli creditori.

Art. 130.

(Art. 1188 Cod. civ.).

(*Presunzione di solidarietà*).

La solidarietà non si presume; essa deve risultare dalla volontà delle parti o dalla disposizione della legge.

Art. 131.

(Art. 1193 Cod. civ.).

(*Eccezioni personali*).

Il debitore in solido convenuto dal creditore non può opporgli le eccezioni personali agli altri debitori.

Il debitore convenuto da uno dei creditori in solido non può opporre a questo le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 132.

(Art. 1198 Cod. civ.).

(*Divisibilità della obbligazione solidale*).

Salva diversa convenzione o disposizione, l'obbligazione solidale si divide in parti uguali nei rapporti fra i diversi creditori o fra i diversi debitori.

§ II. — *Dell'obbligazione in solido fra i debitori.*

Art. 133.

(Art. 1190 Cod. civ.).

(Istanza giudiziale contro uno dei debitori solidali).

L'istanza giudiziale contro uno dei debitori solidali non impedisce al creditore di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

Art. 134.

(Art. 1191 e 1192 Cod. civ.).

(Responsabilità dei debitori solidali).

Ciascuno dei debitori solidali risponde soltanto del fatto proprio nell'adempimento dell'obbligazione e la costituzione in mora di uno di essi non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 135.

(Art. 2130 Cod. civ.).

(Riconoscimento del debito).

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori solidali non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 136.

(Art. 2130 Cod. civ.).

(Cause di interruzione o di sospensione della prescrizione).

Le cause d'interruzione o di sospensione della prescrizione esistenti per uno dei debitori solidali non possono essere invocate contro altri.

Tuttavia il debitore che sia stato obbligato a pagare, ha il regresso contro i condebitori, ancorchè questi fossero liberati per effetto della prescrizione.

Art. 137.

(Art. 1277 Cod. civ.).

(Novazione).

La novazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido libera tutti i debitori.

Nondimeno se il creditore abbia richiesto l'adesione alla novazione dei condebitori e questi si siano rifiutati, l'antico credito sussiste.

Art. 138.

(Art. 1290 comma 2° Cod. civ.).

(Compensazione).

Il debitore in solido non può opporre la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore se non fino a concorrenza della parte di quest'ultimo.

Art. 139.

(Art. 1281 Cod. civ.).

(Liberazione di uno dei debitori solidali).

La rimessione o liberazione convenzionale accordata a uno dei debitori solidali non libera gli altri condebitori, salvo che il creditore lo abbia dichiarato. La restituzione volontaria del titolo originale in forma privata, o della copia esecutiva del titolo in forma pubblica fatta ad uno dei condebitori produce anche nei riguardi degli altri gli effetti previsti dagli articoli 209 e 210.

Il creditore che ha accordato la rimessione non può esigere il credito dagli altri debitori solidali, se non detratta la parte di quello al quale ha fatto la rimessione; eccetto che si sia riservato integralmente il diritto contro gli altri. Il debitore cui fu fatta la rimessione non è in tal caso liberato dal regresso dei condebitori.

Art. 140.

(Art. 1297 comma 3°, Cod. civ.).

(Confusione).

La confusione libera i condebitori per la parte di quello nella persona del quale si sono riunite le qualità di creditore e debitore.

Art. 141.

(Art. 1195 Cod. civ.).

(Rinuncia alla solidarietà).

Il creditore che rinuncia alla solidarietà verso uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Art. 142.

(Art. 1196 Cod. civ.).

(Casi di presunzione di rinuncia alla solidarietà).

Si ritiene che il creditore abbia rinunciato alla solidarietà verso uno dei debitori:

1° se la quietanza accusa ricevimento del pagamento per la parte di quel debitore senza riserva dell'obbligazione in solido o dei suoi diritti in generale;

2° se egli ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la sua parte e questi ha aderito alla domanda o è stata pronunciata una sentenza di condanna contro di lui.

Art. 143.

(Art. 1197 Cod. civ.).

(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).

Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua parte dei frutti maturati o degli interessi del debito, non perde l'azione in solido che per i frutti o interessi scaduti, ma non per quelli futuri nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato sia continuato per dieci anni consecutivi.

Art. 144.

(Sentenza contro o a favore di uno dei debitori).

La sentenza emanata contro uno dei debitori in solido non ha autorità di cosa giudicata contro gli altri condebitori. La sentenza emanata in favore di uno dei debitori giova agli altri, salvo che sia fondata sopra un motivo personale al debitore che l'ha ottenuta.

Art. 145.

(Art. 1373 Cod. civ.).

(Giuramento).

Il rifiuto di giuramento di uno dei debitori solidali o il giuramento prestato dal creditore, al quale sia stato riferito da uno dei debitori, non nuoce agli altri.

Il giuramento prestato da uno dei debitori solidali giova agli altri, purchè sia stato deferito sul debito e non sul vincolo solidale.

Art. 146.

(Art. 1199 Cod. civ.).

(Pagamento integrale del debito).

Il condebitore in solido, che ha pagato l'intero debito, non può ripetere dai condebitori che la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi diviene insolvente, la perdita causata dalla non solvenza si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi, compreso quello che ha fatto il pagamento.

Art. 147.

(Art. 1200 Cod. civ.).

(Rinuncia del creditore alla solidarietà).

Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri divenga insolvente, la sua porzione di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

Tuttavia, se si provi che il creditore ha voluto liberare da ogni obbligazione il debitore, in favore del quale ha rinunciato alla solidarietà, la parte di contributo che graverebbe su questo sarà a carico del creditore.

Art. 148.

(Art. 1201 Cod. civ.).

(Responsabilità verso i condebitori).

Se l'affare pel quale il debito fu contratto non riguarda che uno dei debitori in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso i condebitori, i quali non sono considerati, di fronte a lui, che come suoi fideiussori.

§ III. — *Delle obbligazioni in solido fra i creditori.*

Art. 149.

(Art. 1185 Cod. civ.).

(Scelta del debitore per il pagamento).

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Art. 150.

(Sentenza ottenuta da uno dei creditori).

La sentenza di condanna ottenuta da uno dei creditori contro il debitore comune giova agli altri creditori. La sentenza emanata in favore del debitore giova a questo contro tutti i creditori, salvo che sia fondata sopra una causa personale al creditore procedente.

Art. 151.

(Art. 1373 Cod. civ.).

(Rifiuto del debitore di giurare).

Il rifiuto del debitore di prestare il giuramento deferito da uno dei creditori solidali giova a tutti.

Il giuramento deferito da uno dei creditori solidali al debitore, non libera questo che per la parte di quel creditore.

Art. 152.

(Compensazione).

Il debitore non può opporre a uno dei creditori solidali la compensazione di ciò che un altro dei creditori gli debba, se non per la parte di questo.

Art. 153.

(Confusione).

La confusione, che si effettua per la riunione nella persona dell'uno dei creditori, delle qualità di debitore e creditore, non estingue il debito che per la sua parte.

Art. 154.

(Art. 1185 comma 2° Cod. civ.).

(Rimessione).

La rimessione fatta da uno dei creditori solidali non libera il debitore che per la parte del creditore rimettente.

Art. 155.

(Novazione).

La novazione fatta fra l'uno dei creditori e il debitore comune non ha alcun effetto nei riguardi degli altri creditori.

Art. 156.

(Costituzione in mora).

La costituzione in mora del debitore di fronte a uno dei creditori solidali giova a tutti gli altri creditori.

Art. 157.

(Art. 2122 e 2131 Cod. civ.).

(Interruzione e sospensione della prescrizione).

Gli atti interruttivi della prescrizione a favore di uno dei creditori solidali giovano agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori solidali non giova agli altri creditori.

SEZIONE V. — *Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili.*

Art. 158.

(Art. 1202 Cod. civ.).
(*Obbligazione indivisibile*).

E indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto un fatto indivisibile, o la costituzione o il trasferimento di un diritto non suscettibile di divisione.

Art. 159.

(Art. 1203 Cod. civ.).
(*Distinzione della solidarietà dalla indivisibilità*).

La solidarietà non attribuisce all'obbligazione carattere d'indivisibilità.

§ I. — *Degli effetti dell'obbligazione divisibile.*

Art. 160.

(Art. 1204 Cod. civ.).
(*Domanda del credito e pagamento del debito*).

Quando vi sono più creditori o debitori di un'obbligazione divisibile ciascuno dei creditori non può domandare il credito e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 161.

(Art. 1205 Cod. civ.).
(*Esclusione della divisione di una obbligazione*).

La divisione fra i debitori è esclusa:

1° quando il debito ha per oggetto la consegna di un corpo determinato;

2° quando uno solo dei debitori è incaricato dal titolo dell'esecuzione dell'obbligazione;

3° quando consti dell'intenzione delle parti che il debito non possa essere adempiuto partitamente.

Nei due primi casi, se il creditore non riesce ad ottenere l'adempimento dal debitore che ne è incaricato o dal possessore della cosa, può pretendere il risarcimento dei danni

da ciascuno dei creditori per la sua parte; nel terzo caso ciascuno dei debitori può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i condebitori.

§ II. — Degli effetti dell'obbligazione indivisibile.

Art. 162.

(Art. 1206 Cod. civ.).

(Obbligazione contratta congiuntamente).

Ciascuno di quelli che hanno contratto congiuntamente un'obbligazione indivisibile è tenuto per l'intero.

Lo stesso vale per gli eredi di chi ha contratto una simile obbligazione.

Art. 163.

(Art. 1207 Cod. civ.).

(Esecuzione integrale della obbligazione).

Ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione integrale dell'obbligazione indivisibile, ma non può da solo rimettere il debito oltre la sua parte, nè ricevere il valore in luogo della cosa dovuta.

Se uno solo dei creditori ha fatto remissione del debito o ricevuto il valore in luogo della cosa dovuta, gli altri non possono domandare la cosa indivisibile se non imputando la parte di quello che ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

Art. 164.

(Art. 1208 Cod. civ.).

(Chiamata in causa dei condebitori).

Il debitore convenuto per la totalità dell'obbligazione può domandare un termine per chiamare in causa i condebitori, eccetto che il debito sia di tal natura da non poter essere soddisfatto che dal debitore convenuto, salvo in questo caso il suo regresso contro i condebitori.

SEZIONE VI. — Delle obbligazioni con clausola penale.

Art. 165.

(Art. 1209 Cod. civ.).

(Clausola penale).

La clausola penale è quella per la quale alcuno si obbliga a qualche cosa pel caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento della sua obbligazione.

Art. 166.

(Art. 1212 comma 2°, Cod. civ.).

(Divieto di cumulo dell'adempimento e della clausola penale).

La clausola penale costituisce la riparazione dei danni che il creditore soffre per l'inadempimento dell'obbligazione.

Il creditore non può domandare insieme il credito principale e la pena, eccetto che questa sia stipulata per semplice ritardo o sotto forma di multa periodica. Il giudice può ridurre l'ammontare di tale multa, quando gli sembri eccessivo.

Art. 167.

(Art. 1214 Cod. civ.).

(Diminuzione della pena).

La pena può essere diminuita dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Art. 168.

(Art. 1215 Cod. civ.).

(Pagamento della pena in caso di obbligazione indivisibile).

Se l'obbligazione contratta con clausola penale è indivisibile, s'incorre nella pena per la contravvenzione di uno solo dei debitori, ed essa può essere domandata, sia per l'intero contro il contravventore, sia contro ciascuno dei condebitori per la rispettiva parte, salvo a questi il regresso contro il contravventore.

Art. 169.

(Art. 1216 Cod. civ.).

(Pagamento della pena in caso di obbligazione divisibile).

Se l'obbligazione contratta con clausola penale è divisibile, incorre nella pena soltanto quello fra i debitori che contravviene all'obbligazione e soltanto per la parte per la quale era tenuto nell'obbligazione principale, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola soffre eccezione quando, essendo stata aggiunta la clausola penale al fine che il debito non potesse essere adempiuto parzialmente, uno dei debitori abbia impedito l'adempimento per intero. In questo caso il creditore può esigere da lui la pena intera e dagli altri condebitori la loro parte soltanto, salvo a questi il regresso.

Art. 170.

(Art. 1217 Cod. civ.).

(Caparra).

La caparra data al tempo della conclusione di un contratto è considerata, salva convenzione o uso contrario, una garanzia per il risarcimento dei danni che siano per derivare dall'inadempimento del contratto.

La parte, che non sia inadempiente, può, a sua scelta, pretendere l'esecuzione dell'obbligazione o trattenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio di quella che abbia dato.

CAPO IV.

DELL'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

SEZIONE I. — *Del pagamento.*§ I. — *Del pagamento in generale.*

Art. 171.

(Art. 1238 Cod. civ.).

(Chi può fare il pagamento).

Le obbligazioni si estinguono col pagamento.

Il pagamento può essere fatto da chiunque vi abbia interesse, o anche da un terzo non interessato, purchè paghi in nome e per la liberazione del debitore e, se paga in nome proprio, non sia surrogato nei diritti del creditore.

Il creditore può anche rifiutare il pagamento offertogli dal terzo, se il debitore gli abbia fatto conoscere la sua opposizione.

Art. 172.

(Art. 1239 Cod. civ.).

(Obbligazione di fare).

L'obbligazione di fare non può essere adempiuta da un terzo contro la volontà del creditore, se questi ha interesse che sia eseguita dal debitore medesimo.

Art. 173.

(Art. 1241 Cod. civ.).

(A chi deve essere fatto il pagamento).

Il pagamento deve essere fatto al creditore o a persona da lui autorizzata o autorizzata dal giudice o dalla legge a riceverlo per lui.

Il pagamento fatto a chi non era autorizzato a riceverlo pel creditore è valido, se questi lo ratifica o ne ha approfittato.

Art. 174.

(Art. 1242 Cod. civ.).

(*Pagamento di buona fede*).

Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova in possesso del credito, è valido ancorchè il possessore ne sia stato in seguito evitto.

Art. 175.

(Art. 1243 Cod. civ.).

(*Incapacità di ricevere il pagamento*).

Il pagamento fatto al creditore non è valido, se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta a vantaggio del creditore.

Art. 176.

(Art. 1244 Cod. civ.).

(*Pagamento effettuato nonostante sequestro o atto di opposizione*).

Il pagamento fatto dal debitore al creditore, nonostante sequestro od atto di opposizione nelle forme di legge, non è valido di fronte ai creditori sequestranti od opposenti; questi possono, in virtù del loro diritto, costringerlo a pagare nuovamente, salvo in questo caso il suo regresso contro il creditore.

Art. 177.

(Art. 1245 Cod. civ.).

(*Consegna di cosa diversa*).

Il creditore non può essere costretto a ricevere cosa diversa da quella dovutagli, quantunque il valore della cosa offertagli sia uguale o anche maggiore.

Se il creditore consente, il debito è estinto, ma il debitore deve la garanzia per l'evizione o per i vizi occulti della cosa data in pagamento.

Art. 178.

(Art. 1246 Cod. civ.).

(*Pagamento parziale*).

Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Il giudice può, tuttavia, avuto riguardo alle condizioni del debitore e usando di questa facoltà con grande modera-

zione, accordare modiche dilazioni per il pagamento di tutto o di parte del debito e sospendere l'esecuzione degli atti, restando impregiudicato ogni diritto.

Art. 179.

(Art. 1247 Cod. civ.).

(Debito di cosa certa e determinata).

Il debitore di una cosa certa e determinata è liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da fatto o colpa di lui nè delle persone di cui deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei deterioramenti.

Art. 180.

(Art. 1248 Cod. civ.).

(Cosa determinata per la specie).

Se il debito è di una cosa determinata soltanto per la specie, il debitore per essere liberato non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore.

Art. 181.

(Art. 1249 Cod. civ.).

(Luogo di pagamento).

Il pagamento deve essere fatto nel luogo designato dal contratto. Se il luogo non è designato, il pagamento, qualora si tratti di una cosa certa e determinata, deve essere fatto nel luogo dove essa si trovava al tempo in cui nacque l'obbligazione.

Fuori di questi casi, il pagamento dev'essere fatto al domicilio che il debitore ha nel giorno della scadenza, salvo la deroga prevista dall'articolo 375.

Art. 182.

(Art. 1250 Cod. civ.).

(Spese del pagamento).

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Chi fa un pagamento può esigere, a sue spese, una quietanza dal creditore.

§ II. — *Del pagamento con surrogazione.*

Art. 183.

(Art. 1251 Cod. civ.).

(*Surrogazione del terzo nei diritti del creditore*).

La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un terzo che paga è convenzionale o legale.

Art. 184.

(Art. 1252 Cod. civ.).

(*Surrogazione convenzionale*).

La surrogazione è convenzionale:

1° quando il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi o ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2° quando il debitore prende una somma a prestito al fine di pagare il debito e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Occorre, perchè questa surrogazione sia valida, che l'atto di prestito e la quietanza abbiano data certa; che nell'atto di prestito sia dichiarato che la somma fu presa a prestito per fare il pagamento e nella quietanza sia dichiarato che il pagamento è stato fatto coi denari forniti a tal fine dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

Art. 185.

(Art. 1253 Cod. civ.).

(*Surrogazione legale*).

La surrogazione ha luogo di diritto:

1° a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o ipoteche;

2° a vantaggio dell'acquirente di un immobile che eroga il prezzo dell'acquisto in pagamento dei creditori ai quali l'immobile è ipotecato;

3° a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4° a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che ha pagato coi propri denari i debiti ereditari.

Art. 186.

(Art. 1254 Cod. civ.).

(Efficacia della surrogazione).

La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori. Nel caso di pagamento parziale il terzo surrogato e il creditore concorrono a far valere i loro diritti in proporzione di ciò che è dovuto a ciascuno.

§ III. — *Dell'imputazione dei pagamenti.*

Art. 187.

(Art. 1255 Cod. civ.).

(Imputazione del pagamento).

Chi ha più debiti ha il diritto di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Art. 188.

(Art. 1256 Cod. civ.).

(Imputazione del pagamento agli interessi).

Chi ha un debito che produce frutti o interessi non può, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento che fa al capitale piuttosto che ai frutti o interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e interessi, s'imputa prima agli interessi.

Art. 189.

(Art. 1257 Cod. civ.).

(Quietanza di pagamento di un determinato debito).

Chi ha più debiti, se ha accettato una quietanza nella quale il creditore abbia imputato ciò che ricevette particolarmente a uno di tali debiti, non può più chiedere l'imputazione ad altro debito, salvo che vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Art. 190.

(Art. 1258 Cod. civ.).

(Modo di imputazione).

In mancanza di ogni dichiarazione, il pagamento deve essere imputato prima al debito scaduto; fra più debiti scaduti, a quello che offre minori garanzie pel creditore; fra

più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; fra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. In mancanza di altro criterio, l'imputazione sarà fatta proporzionalmente.

§ IV. — *Dell'offerta di pagamento e del deposito.*

Art. 191.

(Art. 1259, 1263, 1264 Cod. civ.).

(*Offerta reale*).

Se il creditore rifiuta di ricevere il pagamento il debitore può fargli l'offerta reale, e, dietro il suo rifiuto di accettarla, depositare la somma o la cosa offerta.

L'offerta reale, seguita da deposito, libera il debitore a condizione che sia accettata dal creditore o dichiarata valida con sentenza.

Dal giorno del deposito cessano di correre gl'interessi e la cosa depositata rimane a rischio del creditore.

Art. 192.

(Art. 1260 Cod. civ.).

(*Requisiti per la validità dell'offerta reale*).

Affinchè l'offerta reale sia valida è necessario:

1° che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha facoltà di ricevere per lui;

2° che sia fatta da persona capace di pagare;

3° che contenga la totalità della somma o cosa dovuta, dei frutti o interessi dovuti, delle spese liquide e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, occorrendo;

4° che il termine sia scaduto, se fu stipulato in favore del creditore;

5° che siasi verificata la condizione da cui dipende l'obbligazione;

6° che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento e, se non vi è convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore o al suo domicilio o al domicilio eletto per l'esecuzione del contratto;

7° che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico autorizzato a tale specie di atti.

Art. 193.

(Art. 1261 Cod. civ.).

(Validità del deposito).

Non è necessario, per la validità del deposito, che questo sia stato autorizzato dal giudice, ma basta:

1° che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2° che il debitore si sia spossessato della cosa offerta, consegnandola nel luogo indicato dalla legge per ricevere i depositi, insieme cogli interessi dovuti fino al giorno del deposito;

3° che sia fatto dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore, o la mancata sua comparizione, e in fine il fatto del deposito;

4° che in caso di non comparizione del creditore il processo verbale di deposito gli venga notificato con intimazione di ritirare la cosa depositata.

Art. 194.

(Art. 1262 Cod. civ.).

(Spese).

Quando l'offerta reale e il deposito siano validi, le spese di esso sono a carico del creditore.

Art. 195.

(Art. 1263 Cod. civ.).

(Ritiro del deposito).

Finchè il deposito non è stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e se lo ritira, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non sono liberati.

Art. 196.

(Art. 1264 Cod. civ.).

(Impossibilità del ritiro del deposito).

Se il debitore ha ottenuto una sentenza passata in giudicato, che dichiara buoni e validi l'offerta reale e il deposito, egli non può più, neppure col consenso del creditore, ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o dei suoi fideiussori.

Art. 197.

(Art. 1265 Cod. civ.).

(Inefficacia dei privilegi e delle ipoteche).

Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritiri il deposito dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più esercitare per l'esazione del suo credito i privilegi o le ipoteche che vi erano annessi.

Art. 198.

(Art. 1266 Cod. civ.).

(Intimazione al creditore pel ritiro di cosa determinata).

Se la cosa dovuta è un corpo determinato, che deve essere consegnato nel luogo dove si trova, il debitore deve intimare al creditore di ritirarlo, mediante atto notificato a lui personalmente o al suo domicilio o al domicilio eletto per l'esecuzione del contratto. Se dopo questa intimazione, il creditore non ritira la cosa, il debitore potrà ottenere dal giudice il permesso di depositarla in altro luogo.

Se l'oggetto del debito è un immobile o una cosa che debba restare sul luogo, il debitore può, dopo fatta l'intimazione al creditore di prenderne possesso, ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario.

Sono applicabili ai casi previsti dall'articolo presente le disposizioni degli articoli 194, 195, 196, 197.

SEZIONE II. — *Della novazione.*

Art. 199.

(Art. 1267 Cod. civ.).

(Varie specie di novazione).

L'obbligazione si estingue per novazione:

1° quando, a questo fine e di comune accordo, le parti sostituiscono fra loro una nuova obbligazione all'antica;

2° quando un nuovo debitore si sostituisce all'antico, che il creditore dichiara di liberare;

3° quando, per effetto di un'obbligazione assunta dal debitore verso un nuovo creditore, quest'ultimo è sostituito all'antico, che dichiara di liberare il debitore.

Art. 200.

(Art. 1269 Cod. civ.).

(Necessità che la novazione sia espressa).

La novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente risulti la volontà di effettuarla.

Art. 201.

(Art. 1270 Cod. civ.).

(Sostituzione di nuovo debitore).

La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 202.

(Art. 1272 Cod. civ.).

(Insolvenza del debitore delegato).

Se il debitore ha delegato al suo creditore un nuovo debitore, il creditore, che abbia liberato il debitore delegante, non ha regresso contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che l'atto contenga una riserva espressa o che il delegato fosse già stato dichiarato fallito o divenuto insolvente al momento della delegazione.

Art. 203.

(Art. 1274 Cod. civ.).

(Privilegi ed ipoteche).

I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, se il creditore non ne ha fatta espressa riserva.

Art. 204.

(Art. 1275 Cod. civ.).

(Inefficacia dei privilegi e delle ipoteche del credito anteriore).

Se la novazione ha luogo per sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 205.

(Art. 1276 Cod. civ.).

(Riserva dei privilegi e delle ipoteche sui beni del nuovo debitore).

Se la novazione si effettua fra il creditore e uno dei debitori solidali, i privilegi e le ipoteche dell'anteriore credito non possono essere riservati che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Art. 206.

(Inefficacia della novazione).

La novazione è senza effetto se l'obbligazione anteriore era nulla, salvo che la nuova obbligazione sia stata assunta al doppio fine di confermare l'anteriore, secondo le regole di legge, e di sostituirla.

Art. 207.

*(Art. 1278 Cod. civ.).**(Obbligazione verso il delegatario).*

Colui che ha accettato la delegazione è validamente obbligato verso il delegatario, anche se la sua obbligazione verso il delegante o quella del delegante verso il delegatario fosse nulla o soggetta ad eccezione.

SEZIONE III. — *Della rimessione del debito.*

Art. 208.

(Rimessione del debito).

La rimessione del debito fatta dal creditore e accettata dal debitore estingue l'obbligazione.

Art. 209.

*(Art. 1279 Cod. civ.).**(Restituzione volontaria del titolo).*

La restituzione volontaria del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione.

Art. 210.

(Restituzione volontaria della copia esecutiva del titolo).

La restituzione volontaria della copia esecutiva del titolo in forma pubblica fa presumere la rimessione del debito o il pagamento, salva la prova contraria.

Art. 211.

*(Art. 1280 Cod. civ.).**(Restituzione della cosa data in pegno).*

La restituzione della cosa data in pegno non basta per far presumere la rimessione del debito.

Art. 212.

(Art. 1282 e 1283 Cod. civ.).

(Fideiussori).

La rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori.

Quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

Quella accordata ad uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito alla liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 213.

(Art. 1284 Cod. civ.).

(Imputazione del pagamento fatto dal fideiussore).

Ciò che il creditore ha ricevuto da uno dei fideiussori per liberarlo dalla sua obbligazione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

SEZIONE IV. — *Della compensazione.*

Art. 214.

(Art. 1285 Cod. civ.).

(Compensazione).

Quando due sono debitori l'uno verso l'altro, ha luogo tra essi una compensazione, che estingue i due debiti fino a concorrenza del debito minore, nel modo e nei casi seguenti.

Art. 215.

(Art. 1286 Cod. civ.).

(Efficacia della compensazione).

La compensazione non produce effetto, se non è opposta dall'interessato. Essa estingue i due debiti a datare dal giorno della loro coesistenza.

La prescrizione non osta alla compensazione se essa non era compiuta in quel giorno.

Art. 216.

(Art. 1287 Cod. civ.).

(Requisiti per la compensazione).

La compensazione non ha luogo se non fra due debiti che abbiano ugualmente per oggetto una somma di denaro, o una certa quantità di cose fungibili della stessa specie, e che siano egualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è facilmente liquidabile, il giudice può pronunziare la compensazione per la parte del debito di cui riconosca già l'esistenza.

Art. 217.

(Art. 1288 Cod. civ.).

(Termine o dilazione gratuita).

Il termine di grazia accordato dal giudice o la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non fa ostacolo alla compensazione.

Art. 218.

(Art. 1289 Cod. civ.).

(Casi in cui la compensazione non ha luogo).

La compensazione ha luogo qualunque siano le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1° di domanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario è stato ingiustamente spogliato;

2° di domanda per la restituzione della cosa depositata o comodata;

3° di un credito dichiarato insequestrabile;

4° di rinuncia preventivamente fatta dal debitore alla compensazione.

Art. 219.

(Art. 1290 Cod. civ.).

(Compensazione apposta dal fideiussore).

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito del creditore verso il debitore principale, ma il debitore principale non può opporre in compensazione il debito del creditore verso il fideiussore.

Art. 220.

(Art. 1291 Cod. civ.).

(Divieto di opporre la compensazione al cessionario).

Il debitore, che ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto, prima dell'accettazione, opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce soltanto la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 221.

(Art. 1292 Cod. civ.).

(Compensazione di debiti non pagabili nello stesso luogo).

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione se non computate le spese di trasporto al luogo del pagamento..

Art. 222.

(Art. 1293 Cod. civ.).

(Regole per la compensazione di più debiti).

Quando vi siano più debiti compensabili della stessa persona, si osservano per la compensazione le regole stabilite per l'imputazione dei pagamenti nell'articolo 190.

Art. 223.

(Art. 1294 Cod. civ.).

(Inefficacia della compensazione nei confronti dei terzi).

La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che, essendo debitore, è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di sé a favore di un terzo, non può opporre la compensazione in pregiudizio del sequestrante.

Art. 224.

(Art. 1295 Cod. civ.).

(Privilegi e ipoteche annessi al credito).

Quegli che, potendo invocare la compensazione, ha pagato un debito, non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi o delle ipoteche annessi al suo credito, eccetto che avesse un giusto motivo di ignorare questo credito.

SEZIONE V. — *Della confusione.*

Art. 225.

(Art. 1296 Cod. civ.).

(Confusione).

Quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue per confusione.

Art. 226.

(Art. 1297 Cod. civ.).

(Efficacia della confusione nei confronti dei fideiussori).

La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale giova ai suoi fideiussori.

Quella che ha luogo nella persona del fideiussore non produce l'estinzione dell'obbligazione principale.

SEZIONE VI. — *Dell'azione di annullamento.*

Art. 227.

(Art. 1300 e 1302 Cod. civ.).

(Termine per l'azione di annullamento).

Le azioni di annullamento di un contratto durano cinque anni in tutti i casi in cui le leggi particolari non fissano un tempo più breve.

Il termine decorre, nel caso di violenza, dal giorno in cui questa è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui questi sono stati scoperti; per gli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; per gli atti degli interdetti o degli inabilitati, dal giorno della cessazione della interdizione o dell'inabilitazione.

L'annullabilità può tuttavia essere sempre opposta da colui che sia convenuto per l'esecuzione del contratto.

Art. 228.

(Art. 1303 Cod. civ.).

(Azione di annullamento per le obbligazioni dei minori).

L'azione di annullamento è ammessa per le obbligazioni dei minori:

1° quando non siano state osservate le formalità stabilite per alcuni atti da disposizioni speciali di legge;

2° quando il minore non emancipato abbia fatto da sè, senza l'intervento del suo rappresentante legale, un atto che costituisce per lui una lesione;

3° quando il minore emancipato abbia fatto da sè un atto pel quale la legge esige l'assistenza del curatore, se quest'atto costituisce per lui una lesione.

Art. 229.

(Art. 1305 Cod. civ.).

(Inoppugnabilità della obbligazione).

L'obbligazione non può essere impugnata da chi con raggi abbia occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'azione di annullamento.

Art. 230.

(Art. 1307 Cod. civ.).

(Pagamento a persona incapace)

Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato ad un incapace in forza di un'obbligazione che sia poi annullata se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è rivolto a vantaggio dell'incapace.

Art. 231.

(Art. 1309 Cod. civ.).

(Conferma dell'obbligazione annullabile).

L'obbligazione annullabile può essere confermata sia espressamente sia mediante l'esecuzione volontaria dell'obbligazione stessa, fatta conoscendone la nullità.

Affinchè l'obbligazione annullabile possa essere confermata, occorre che, al momento della conferma, siano adempiute le condizioni per la sua validità.

L'atto di conferma di un'obbligazione non è valido se non contiene la sostanza dell'obbligazione, la menzione del motivo di annullabilità e la dichiarazione che s'intende correggere il vizio sul quale è fondata l'azione di annullamento.

La conferma importa rinunzia alle difese o eccezioni che si possono opporre all'atto, senza pregiudizio tuttavia dei diritti dei terzi.

La conferma non è ammessa in caso di lesione tra maggiorenni.

Art. 232.

(Art. 1310 Cod. civ.)

(Insanabilità di atti assolutamente nulli).

Non si possono sanare con alcun atto confermativo i vizi di un atto colpito da nullità assoluta.

Art. 233.

(Art. 1311 Cod. civ.).

(Esecuzione volontaria di donazione o disposizione testamentaria).

Tuttavia la conferma o esecuzione volontaria, di una donazione o di una disposizione testamentaria, da parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore dopo la sua morte, costituisce rinuncia ad apporre i vizi di forma e qualsiasi altra eccezione, se la conferma o esecuzione è fatta con conoscenza dei vizi.

SEZIONE VII. — *Della prescrizione estintiva.*§ I. — *Disposizioni generali.*

Art. 234.

(Art. 2105 Cod. civ.).

(Effetto della prescrizione).

La prescrizione estingue l'obbligazione, mediante il decorso di un certo tempo secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 235.

(Art. 2107 Cod. civ.).

(Rinunzia alla prescrizione).

Non si può rinunciare alla prescrizione se non quando essa è già compiuta.

Non si può convenire che la prescrizione si compia con un decorso di tempo diverso da quello stabilito dalla legge.

Art. 236.

(Art. 2108 Cod. civ.).

(Chi può rinunciare alla prescrizione).

Chi non può alienare non può rinunciare alla prescrizione.

Art. 237.

(Art. 2169 Cod. civ.).

(*Opposizione della prescrizione*).

Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.

Art. 238.

(Art. 2111 Cod. civ.).

(*Forma della rinuncia alla prescrizione*).

La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita. La rinuncia tacita risulta da qualunque fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Art. 239.

(Art. 2110 Cod. civ.).

(*Opposizione della prescrizione in appello*).

La prescrizione può essere opposta anche in appello per la prima volta, a meno che non possa presumersi dalle circostanze che chi aveva il diritto di opporla vi abbia rinunciato.

Art. 240.

(Art. 2112 Cod. civ.).

(*Opposizione della prescrizione per parte del creditore o d'altra persona interessata*).

I creditori o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione possono opporla, non ostante che il debitore trascuri di farlo o vi rinunci.

§ II. — Delle cause che impediscono o sospendono la prescrizione.

Art. 241.

(Art. 2119 Cod. civ.).

(*Personae fra cui la prescrizione non corre*).

La prescrizione non corre:

- 1° fra coniugi;
- 2° tra il figlio soggetto alla patria potestà ed i genitori; fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, finchè non sia cessata la tutela e ne sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- 3° fra il minore emancipato o l'inabilitato e il curatore;

4° fra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;

5° in generale fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto.

Art. 242.

(Art. 2120 Cod. civ.).

(Persone contro cui la prescrizione non corre).

La prescrizione non corre:

1° contro i minori non emancipati e gl'interdetti per infermità di mente;

2° in tempo di guerra contro i mobilitati e tutti coloro che sono a questi assimilati da leggi speciali;

3° riguardo alle azioni in garanzia, sino a che non abbia avuto luogo l'evizione e, in generale, riguardo a qualsiasi credito, finchè al creditore non spetti l'azione.

§ III. — *Delle cause che interrompono la prescrizione.*

Art. 243.

(Art. 2123, 2124, 2125 Cod. civ.).

(Interruzione della prescrizione).

La prescrizione può essere interrotta da una citazione in giudizio ancorchè fatta davanti a giudice incompetente, da un precetto o da un atto di sequestro o da qualunque altro atto che costituisca il debitore in mora ad adempiere l'obbligazione.

Quando la legge esige la chiamata per la conciliazione come preliminare necessario dell'azione, tale chiamata o la comparizione volontaria in conciliazione interrompe dal giorno della sua data la prescrizione, purchè sia seguita da una citazione in giudizio nei termini di legge.

Art. 244.

(Art. 2128 Cod. civ.).

(Inefficacia della interruzione).

Si ha come non avvenuta l'interruzione:

1° se la citazione è nulla per incompetenza dell'ufficiale pubblico, a meno che non possa valere come atto per mettere in mora;

- 2° se l'attore recede dalla domanda;
- 3° se la domanda è perenta;
- 4° se la domanda è rigettata.

Art. 245.

(Art. 2129 Cod. civ.).

(Riconoscimento del diritto del creditore).

La prescrizione è pure interrotta per il riconoscimento che il debitore faccia del diritto del creditore.

Art. 246.

(Art. 2132 Cod. civ.).

(Effetti della interruzione contro il fideiussore).

Qualsiasi interruzione della prescrizione contro il debitore principale produce i suoi effetti anche contro il fideiussore.

§ IV. — *Del tempo necessario a prescrivere.*

1. — *Disposizioni generali.*

Art. 247.

(Art. 2133 Cod. civ.).

(Computo del tempo per la prescrizione).

La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore.

La prescrizione che si computa a mesi è compiuta quando è trascorso il numero dei mesi stabilito, senza tener conto della differenza del numero dei giorni compresi nei mesi stessi.

Art. 248.

(Art. 2134 Cod. civ.).

(Compimento della prescrizione).

La prescrizione è compiuta quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine; ma se il creditore fu in quel giorno impedito d'agire per causa di forza maggiore, la prescrizione è sospesa fino allo spirare del giorno che segue la cessazione dell'impedimento.

2. Della prescrizione di dieci anni.

Art. 249.

(Art. 2135 Cod. civ.).

(*Prescrizione decennale*).

Tutte le azioni personali si prescrivono col decorso di dieci anni, salvo contraria disposizione della legge.

L'azione del creditore per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata contro il debitore si prescrive in ogni caso col decorso di dieci anni dalla data della pubblicazione della sentenza.

Art. 250.

(Art. 2136 Cod. civ.).

(*Obbligo di fornire un nuovo documento per le rendite ultra decennali*).

Il debitore di una rendita o di qualsiasi altra prestazione annua, la quale debba durare più di dieci anni, è tenuto a fornire a proprie spese al creditore che lo richièda un nuovo documento dopo nove anni dalla data dell'ultimo documento.

3. Delle prescrizioni brevi.

Art. 251.

(Art. 2138 Cod. civ.).

(*Prescrizione semestrale*).

Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli albergatori e trattori per l'alloggio e il vitto che somministrano.

Art. 252.

(Art. 2139 Cod. civ.).

(*Prescrizione annuale*).

Si prescrivono col decorso di un anno le azioni:

1° dei professori, maestri e ripetitori, per le lezioni che dànno a giorni o a mesi;

2° dei domestici, operai e salariati, per il pagamento delle loro giornate, prestazioni d'opera e salari;

3° di coloro che tengono convitto per il prezzo delle pensioni dei convittori, e dei padroni per il compenso dovuto dagli apprendisti;

4° degli ufficiali giudiziari per il compenso degli atti che notificano e delle commissioni che eseguono.

Art. 253.

(Art. 2139 Cod. civ.).

(Prescrizione biennale).

Si prescrivono col decorso di due anni le azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio.

Art. 254.

(Art. 2140 Cod. civ.).

(Prescrizione triennale).

Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni:

1° dei professori, maestri e ripetitori, per le lezioni che danno a tempo più lungo di un mese;

2° dei medici, chirurghi, dentisti, levatrici, farmacisti, per le loro visite, operazioni e medicinali;

3° degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori contro i loro clienti pel pagamento delle spese ed onorari. Il termine decorre dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, essi non sono ammessi più a domandare spese ed onorari che risalgano a più di cinque anni addietro;

4° dei notai pel pagamento delle somme loro dovute per gli atti del loro ministero. Il termine decorre dalla data dell'esigibilità di tali somme;

5° degli ingegneri, architetti, geometri e ragionieri. Il termine decorre dal compimento dell'opera.

Art. 255.

(Art. 2141 Cod. civ.).

(Atti che non impediscono il corso della prescrizione).

Nei casi indicati negli articoli precedenti la prescrizione ha luogo ancorchè si sia continuato a fare somministrazioni o a compiere atti o a prestare cose, opere o servizi.

Non è interrotta se non in quanto vi sia saldo di conti, riconoscimento del debito per iscritto o domanda giudiziale non perenta.

Art. 256.

(Art. 2142 Cod. civ.).

(Giuramento).

Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo l'estinzione del debito.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite ed agli eredi o ai tutori di questi, ove siano minori, per dichiarare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.

Art. 257.

(Art. 2143 Cod. civ.).

(Termini per l'esonerazione dalla resa del conto).

I giudici, gli arbitri, gli avvocati, i cancellieri, i procuratori o i patrocinatori sono esonerati dal rendere conto delle carte relative alle liti tre anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

Gli ufficiali giudiziari due anni dopo l'esecuzione della commissione o della notifica degli atti sono parimenti esonerati dal renderne conto.

Può essere deferito il giuramento alle persone indicate in questo articolo perchè dichiarino se esse ritengano le carte o gli atti reclamati o sappiano dove si trovano.

Art. 258.

(Art. 6144 Cod. civ.).

(Prescrizione quinquennale).

Si prescrivono col decorso di cinque anni:

- 1° le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- 2° quelle delle pensioni alimentari;
- 3° le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;
- 4° gli interessi delle somme dovute e in generale tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

Art. 259.

(Art. 2145 Cod. civ.).

(Corso delle prescrizioni brevi).

Le prescrizioni enunciate in questo paragrafo corrono anche contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

CAPO V.

DELLA CESSIONE DEI CREDITI.

Art. 260.

(Art. 1538 Cod. civ.).

(Come si opera).

La cessione del credito si opera fra il cedente e il cessionario mediante semplice consenso.

Art. 261.

(Consegna di documenti comprovanti il credito).

Il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti in suo possesso, dai quali risulti la prova del credito ceduto.

Se fu ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti, salvo al cessionario il diritto all'esibizione degli originali ai termini dell'articolo 86.

Art. 262.

(Art. 1541 Cod. civ.).

(Accessori del credito).

La cessione comprende gli accessori del credito, quali le garanzie personali, i privilegi e le ipoteche. Essa non comprende, salva diversa convenzione, gli interessi e i frutti scaduti.

Art. 263.

(Art. 1539 Cod. civ.).

(Notificazione della cessione al debitore).

Il cessionario non acquista il diritto di fronte al debitore ceduto e ai terzi, se non mediante la notificazione della cessione al debitore o l'accettazione espressa che questi abbia fatto con atto avente data certa.

Il cessionario può tuttavia esercitare gli atti conservativi del diritto ceduto, anche prima della notificazione o dell'accettazione.

Art. 264.

(Art. 1540 Cod. civ.).

(Liberazione del debitore).

Il debitore che non abbia accettato la cessione, è liberato se paga il cedente prima della notificazione.

Tuttavia la liberazione non ha luogo se il cessionario provi che il pagamento fu fatto in mala fede dal debitore che conosceva l'avvenuta cessione.

Art. 265.

(Obblighi del debitore verso il cessionario)

Il debitore è obbligato verso il cessionario nel modo stesso che verso il cedente.

Egli può opporre al cessionario le eccezioni e difese che gli spettavano contro il cedente in forza di una causa anteriore alla notificazione o all'accettazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 220.

Art. 266.

(Forma di costituzione di crediti).

I crediti, anche civili, possono essere costituiti nella forma del titolo nominativo, all'ordine, o al portatore.

In questo caso la cessione si effettua mediante annotazione nei registri dell'emittente, girata, o tradizione del titolo.

Chi ha sottoscritto il titolo non può opporre al portatore altre difese che quelle relative alla validità dell'obbligazione o alla forma del titolo o le eccezioni personali al portatore.

Art. 267.

(Art. 1542 Cod. civ.).

(Obbligo di garantire l'esistenza del credito).

Il cedente a titolo oneroso, è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione.

Se la cessione è a titolo gratuito, il cedente non è tenuto neppure a garantire l'esistenza del credito.

Art. 268.

(Art. 1543 Cod. civ.).

(Irresponsabilità del cedente per la insolvenza del debitore).

Il cedente non risponde della solvenza del debitore che quando ne abbia assunto l'obbligazione, e anche in tal caso egli è tenuto, nonostante ogni patto contrario, soltanto fino

alla concorrenza di ciò che ha ricevuto per capitale e interessi.

Egli deve inoltre le spese della cessione e quelle sopportate dal cessionario.

Art. 269.

(Obbligo del cedente per il proprio fatto personale).

Quando la cessione sia a titolo gratuito o se, essendo a titolo oneroso, sia stato stipulato che il cedente non garantisce l'esistenza del credito, il cedente resta tuttavia obbligato pel proprio fatto personale.

Art. 270.

(Art. 1544 Cod. civ.).

(Garanzia di solvibilità del debitore).

Quando il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore, questa garanzia non s'intende riferita, salvo dichiarazione contraria, che alla solvibilità attuale, se il credito è esigibile o scaduto, e alla solvibilità al giorno dell'esigibilità del credito, se questo è sottoposto a termine o a condizione.

CAPO VI.

DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI E DI QUELLA DEL PAGAMENTO.

Art. 271.

(Art. 1312 Cod. civ.).

(Prova della obbligazione o del pagamento di essa).

Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla. All'inverso, chi pretende di esserne liberato deve provare il pagamento o il fatto che ha estinto l'obbligazione.

SEZIONE I. — *Della forma degli atti e della prova per iscritto.*

§ 1. — *Degli atti che devono essere fatti per iscritto.*

Art. 272.

(Art. 1314 Cod. civ.).

(Atti che debbono farsi per iscritto).

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1° le convenzioni traslative della proprietà di immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca;

2° le convenzioni relative alla costituzione o modificazione dei diritti di usufrutto o d'uso sopra un immobile, del diritto di abitazione e delle servitù, nonchè quelle che trasferiscono l'usufrutto su un immobile;

3° le rinunzie ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

4° le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

5° i contratti di società aventi per oggetto il godimento d'immobili, se la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni;

6° la costituzione di rendite, perpetue o vitalizie, salvo le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

7° tutti gli altri atti specialmente indicati nella legge.

§ II. — *Dell'atto pubblico.*

Art. 273.

(Art. 1315 Cod. civ.).

(Atto pubblico).

L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ed a riceverlo nel luogo dove l'atto si redige.

Art. 274.

(Art. 1316 Cod. civ.).

(Atto pubblico che vale come scrittura privata).

L'atto, che non ha forza di atto pubblico per vizio di forma o perchè ricevuto da un ufficiale pubblico autorizzato a riceverlo, ma incapace o incompetente per territorio, vale come scrittura privata, se è stato sottoscritto dalle parti.

Non può tuttavia valersene l'ufficiale pubblico, che vi sia intervenuto come parte.

Art. 275.

(Art. 1317 Cod. civ.).

(Efficacia dell'atto pubblico).

L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti in presenza dell'ufficiale pubblico.

In caso, tuttavia, di querela di falso in via penale, l'esecuzione dell'atto impugnato di falso sarà sospesa per effetto

del rinvio a giudizio; prima del rinvio a giudizio e nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, sospenderne provvisoriamente l'esecuzione.

§ III. — *Della scrittura privata.*

Art. 276.

(Art. 1320 Cod. civ.).

(Scrittura privata riconosciuta).

La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, fa fede come l'atto pubblico fra coloro che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi e aventi causa.

Art. 277.

(Art. 1321 Cod. civ.).

(Impugnazione della scrittura privata).

Quegli contro cui si produce una scrittura privata, se non intende riconoscerla, è tenuto a negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi od aventi causa possono limitarsi a dichiarare che non conoscono il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 278.

(Art. 1322 Cod. civ.).

(Verificazione giudiziale della scrittura privata).

Quando la parte nega il proprio carattere o la propria sottoscrizione, o quando i suoi eredi o aventi causa dichiarano di non conoscere l'uno o l'altra, se ne ordina la verificazione giudiziale.

Art. 279.

(Originali delle scritture private).

Le scritture private, che contengono contratti bilaterali, non sono valide se non sono fatte in tanti originali quante sono le parti aventi un interesse distinto.

Un solo originale è sufficiente per più persone aventi un interesse comune.

Ciascuno degli originali deve contenere la menzione del numero degli originali che sono stati fatti.

Nondimeno il difetto di tale menzione non può essere opposto da chi abbia, da parte sua, eseguito l'obbligazione risultante dalla scrittura.

La pluralità di originali non è necessaria quando tutte le parti abbiano, di comune accordo, depositato l'unico originale presso un terzo da esse eletto.

Art. 280.

(Art. 1323 Cod. civ.).

(Sottoscrizioni autenticate da notaio).

Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da notaio, quando siano state apposte in sua presenza, dopo che egli abbia accertato l'identità delle parti.

Art. 281.

(Art. 1325 Cod. civ.).

(Forma della polizza o promessa per scrittura privata).

La polizza o promessa per scrittura privata, con la quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di denaro o altro debito di quantità, deve essere scritta per intero di mano del firmatario; o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un *buono* od un *approvato* coll'indicazione in tutte lettere della somma o quantità promessa.

Questa disposizione non si applica alle obbligazioni commerciali.

Art. 282.

(Art. 1326 Cod. civ.).

(Diversità di somma).

Se la somma espressa nel contesto dell'atto è differente da quella espressa nel *buono*, l'obbligazione è ritenuta esistente per la somma minore, anche se l'atto e il *buono* siano scritti per intero di mano dell'obbligato, salvo che si provi in qual parte dell'atto è l'errore.

Art. 283.

(Art. 1327 Cod. civ.).

(Data certa delle scritture private).

La data delle scritture private non è certa contro i terzi che dal giorno in cui esse sono state registrate, o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di scri-

vere di quello o di uno di quelli che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il loro contenuto è riprodotto in atti ricevuti da pubblici ufficiali, quali processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventari, o finalmente dal giorno in cui si verifica un altro fatto della stessa natura che valga a stabilire in modo evidente l'anteriorità dell'atto.

Il giudice può, tenuto conto delle circostanze, disapplicare queste disposizioni in tema di quietanze.

Art. 284.

(Telegramma).

Il telegramma ha tutti gli effetti della scrittura privata, se l'originale presentato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente.

La riproduzione consegnata al destinatario si ritiene, fino a prova contraria, conforme all'originale.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaro o da qualunque funzionario competente. Il mittente ha il diritto di fare indicare nel telegramma che l'originale è firmato, con o senza autenticazione.

Art. 285.

(Art. 1328 Cod. civ.).

(Libri di commercio).

I libri di commercio non fanno prova contro i non commercianti. Tuttavia le annotazioni di somministrazioni fatte autorizzano il giudice a deferire d'ufficio il giuramento all'una o all'altra parte.

Art. 286.

(Art. 1329 Cod. civ.).

(Libri dei commercianti).

I libri dei commercianti fanno prova contro di loro; ma colui che se ne vuol servire non può scinderne il contenuto per ciò che è contrario alla sua pretesa.

Art. 287.

(Art. 1330 Cod. civ.).

(Carte o registri domestici).

Le carte o registri domestici non fanno prova in favore di chi li ha scritti. Fanno prova contro di lui:

1° in tutti i casi in cui enunciano formalmente un pagamento ricevuto;

2° quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di quello che essi indicano come creditore.

Art. 288.

(Art. 1331 Cod. civ.).

(Annotazione in calce, a margine o a tergo di un titolo).

L'annotazione fatta dal creditore in calce, a margine o a tergo di un titolo, che sia rimasto in suo possesso, fa prova quantunque non sottoscritta nè datata da lui, quando tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore a tergo, a margine o in calce di una quietanza o di un duplicato di titolo, purchè questa quietanza o questo duplicato sia nelle mani del debitore.

§ IV. — *Delle taglie o tacche di contrassegno.*

Art. 289.

(Art. 1332 Cod. civ.).

(Taglie o tacche di contrassegno).

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro fanno prova tra coloro che hanno l'uso di provare in tal modo le somministrazioni, che danno o ricevono al minuto.

§ V. — *Delle copie degli atti.*

Art. 290.

(Art. 1333 Cod. civ.).

(Copia degli atti).

Le copie degli atti rilasciate dall'ufficiale pubblico che li ha ricevuti, o che li ha in deposito fra i suoi originali, fanno fede come l'originale.

Le parti possono esigere che la copia sia collazionata con l'originale in contraddittorio fra loro. Il giudice può sempre ordinare l'esibizione dell'originale.

Art. 291.

(Art. 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339 Cod. civ.).

(Copia degli atti in mancanza degli originali).

Quando l'atto originale non esiste più, le copie fanno fede secondo le distinzioni seguenti:

1° le copie autentiche fanno la stessa fede dell'originale, quando sono state rilasciate dall'ufficiale pubblico competente e la loro apparenza esteriore non dia luogo a sospetti sulla loro conformità all'originale;

2° lo stesso valore è attribuito alle copie di queste copie autentiche, quando quelle sono state rilasciate dall'ufficiale pubblico che ha ricevuto in deposito come originali le copie autentiche suindicate o dal funzionario che ne è legalmente depositario in modo permanente e che ha la competenza a rilasciare copie. Le parti potranno sempre esigere e il giudice potrà sempre ordinare l'esibizione della copia autentica, dalla quale sia stata così tratta l'ulteriore copia;

3° le altre copie di copie possono, secondo le circostanze, essere considerate semplici indizi;

4° le riproduzioni per estratto o copie parziali fanno fede come le copie autentiche integrali, ma solo per quella parte dell'originale ch'esse riproducono letteralmente e salva pel giudice, in caso di contestazione, la facoltà di apprezzare in qual misura alla parte riprodotta nell'estratto possa riconoscersi forza probante, indipendentemente dalle altre parti dell'originale non riprodotte.

§ VI. — *Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.*

Art. 292.

(Art. 1340 Cod. civ.).

(Atto di ricognizione o rinnovazione).

L'atto di ricognizione o rinnovazione fa fede contro il debitore, i suoi eredi o aventi causa, se questi non dimostrano, colla produzione del documento originario, che vi fu errore nella ricognizione.

SEZIONE II. — *Della prova testimoniale.*

Art. 293.

(Art. 1341 Cod. civ.).

(Prova testimoniale).

Non è ammessa la prova per testimoni dei contratti aventi un oggetto il cui valore eccede la somma di lire duemila.

Non è neppure ammessa la prova per testimoni contro o in aggiunta al contenuto di atti scritti, nè su ciò che si affermi essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente ai medesimi, ancorchè si tratti di somma o cosa di valore non eccedente le lire duemila. E' salvo in ogni caso quanto è stabilito nelle leggi relative al commercio.

Il giudice non può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della prova derivante dalle disposizioni precedenti.

Art. 294.

(Art. 1343 Cod. civ.).

(Restrizione della domanda originaria).

Chi ha fatto una domanda eccedente la somma di lire duemila non può essere ammesso alla prova testimoniale, neppure se restringa la domanda originaria.

Art. 295.

(Art. 1342 Cod. civ.).

(Limite di ammissione della prova testimoniale).

La prova per testimoni è ammessa nel caso in cui la domanda superi le lire duemila per effetto del cumulo degli interessi col capitale.

Art. 296.

(Art. 1344 Cod. civ.).

(Residuo o parte di credito maggiore di lire duemila).

Non è ammessa la prova testimoniale nella domanda di somma anche non eccedente lire duemila, quando questa sia il residuo o parte di un credito maggiore non provato per iscritto.

Art. 297.

(Art. 1346 Cod. civ.).

(Più domande eccedenti in complesso lire duemila).

Non è ammessa la prova per testimoni quando in unica istanza alcuno fa più domande di cui manchi la prova per iscritto e che, unite insieme, eccedano la somma di lire duemila, a meno che si tratti di diritti provenienti da diverse persone o da diverse cause.

Art. 298.

(Art. 1347 Cod. civ.).

(Principio di prova scritta).

Le regole sopra espresse subiscono eccezione quando vi sia un principio di prova scritta.

Si considera principio di prova scritta qualunque scritto che provenga da quello contro il quale è diretta la domanda o dal suo rappresentato e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

Art. 299.

(Art. 1348 Cod. civ.).

(Eccezioni al principio della inammissibilità della prova testimoniale).

Le regole sopra espresse subiscono pure eccezione:

1° ogni qual volta il creditore sia stato nell'impossibilità materiale o morale di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione contratta verso di lui;

2° quando il creditore abbia, in conseguenza di un caso fortuito o di forza maggiore, perduto il titolo, che gli forniva la prova scritta;

3° quando l'atto è impugnato come avente causa illecita.

SEZIONE III. — *Delle presunzioni.*

Art. 300.

(Art. 1349 Cod. civ.).

(Definizione).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

§ I. — *Delle presunzioni stabilite dalla legge.*

Art. 301.

(Art. 1350 Cod. civ.).

(Presunzione legale).

La presunzione legale è quella che la legge attribuisce a certi atti o a certi fatti, come:

1° gli atti che la legge dichiara nulli, per la loro sola qualità, come presunti fatti in frode alle sue disposizioni;

2° i casi nei quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune circostanze determinate;

3° l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Art. 302.

(Art. 1351 Cod. civ.).

(Autorità della cosa giudicata).

L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato oggetto del giudizio. E' necessario che la cosa domandata sia la stessa, che la domanda sia fondata sulla stessa causa, che la domanda sia tra le medesime parti e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.

Art. 303.

(Sentenza di assoluzione in sede penale).

La domanda per risarcimento di danni derivante da atto illecito non può essere respinta dall'eccezione di cosa giudicata risultante da una decisione del giudice penale che, statuendo esclusivamente sull'imputabilità dell'accusato, lo abbia assolto o abbia dichiarato non doversi procedere contro di lui.

Art. 304.

(Art. 1352 e 1353 Cod. civ.).

(Inammissibilità della prova contro la presunzione legale).

La presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa esiste.

Non è ammessa alcuna prova contro la presunzione della legge, quando sul fondamento di essa la legge annulla certi atti o nega l'azione in giudizio, a meno che sia stata riservata la prova contraria o che questa risulti dalla confessione o dal giuramento giudiziali sempre quando ciò non sia contrario all'ordine pubblico.

§ II. — *Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.*

Art. 305.

(Art. 1354 Cod. civ.).

(Presunzioni non stabilite dalla legge).

Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono rimesse al criterio e alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e con-

cordanti, e nei soli casi in cui la legge ammette la prova testimoniale, salvo che l'atto sia impugnato per dolo o frode o che la presunzione sia fondata su fatti i quali costituirebbero l'esecuzione volontaria in tutto o in parte dell'obbligazione pretesa.

SEZIONE IV. — *Della confessione delle parti.*

Art. 306.

(Art. 1355 Cod. civ.).

(*Specie di confessione*).

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Art. 307.

(Art. 1356 e 1360 Cod. civ.).

(*Confessione giudiziale*).

La confessione giudiziale è la dichiarazione fatta in giudizio dalla parte o dal suo procuratore speciale.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in suo danno.

Non può essere revocata salvo che si provi che è stata la conseguenza di un errore di fatto scusabile; nè può essere revocata per errore di diritto.

Art. 308.

(*Confessione stragiudiziale*).

La confessione stragiudiziale deve essere considerata come un fatto soggetto all'apprezzamento del giudice in conformità delle regole ordinarie della prova.

Art. 309.

(Art. 1359 Cod. civ.).

(*Confessione stragiudiziale verbale*).

Non si può invocare una confessione stragiudiziale puramente verbale, quando si tratti di una domanda per la quale non sarebbe ammessa la prova testimoniale.

SEZIONE V. — *Del giuramento.*

Art. 310.

(Art. 1363 Cod. civ.).

(Specie di giuramento giudiziale).

Il giuramento giudiziale è di due specie:

1° quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa e si chiama *decisorio*;

2° quello che è deferito d'ufficio dal giudice all'una o all'altra parte e si chiama *suppletorio*.

§ I. — *Del giuramento decisorio.*

Art. 311.

(Art. 1364 Cod. civ.).

(Giuramento decisorio).

Il giuramento decisorio può essere deferito soltanto previa autorizzazione del giudice.

Non può essere deferito sopra un fatto delittuoso o contrario all'ordine pubblico nè sopra una convenzione per la validità della quale la legge esige un atto scritto, nè per negare un fatto che un atto pubblico attesti essere avvenuto in presenza dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto.

Art. 312.

(Art. 1365 Cod. civ.).

(Su quali fatti può deferirsi il giuramento).

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto personale alla parte, alla quale si deferisce o sulla conoscenza che essa abbia di un qualsiasi altro fatto.

Art. 313.

(Art. 1366 Cod. civ.).

(In quale stato della causa può deferirsi il giuramento).

Il giuramento può essere deferito in qualunque stato della causa e ancorchè non esista alcun principio di prova della domanda e dell'eccezione sulla quale è preposto.

Art. 314.

(Art. 1367 Cod. civ.).

(Giuramento riferito).

Quegli a cui è deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe nella domanda o nell'eccezione; e parimenti soccombe l'avversario se ricusa di prestare il giuramento che gli fu riferito.

Art. 315.

(Art. 1369 Cod. civ.).

(Impossibilità di riferire il giuramento).

Il giuramento non può essere riferito, quando il fatto che ne è oggetto non è comune ad ambedue le parti ma è puramente personale a quella a cui era stato deferito.

Art. 316.

(Art. 1370 Cod. civ.).

(Prova della falsità del giuramento).

Quando il giuramento deferito o riferito fu prestato, l'avversario non è ammesso a provarne la falsità. Ma se la falsità è stabilita da una condanna penale, la parte lesa potrà reclamare il risarcimento dei danni, salvi sempre i rimedi di legge contro la sentenza.

Art. 317.

(Art. 1372 Cod. civ.).

(Revoca del giuramento deferito o riferito).

La parte che ha deferito o riferito il giuramento non può più revocarlo, quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Art. 318.

(Art. 1373 Cod. civ.).

(Efficacia del giuramento).

Il giuramento prestato non fa prova che a vantaggio di colui che l'ha deferito o contro di lui o a vantaggio o contro i suoi eredi od aventi causa.

§ II. — *Del giuramento deferito d'ufficio o suppletorio.*

Art. 319.

(Art. 1374 Cod. civ.).

(Giuramento deferito di ufficio).

Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti per farne dipendere la decisione della causa o soltanto per determinare l'ammontare della condanna.

Art. 320.

(Art. 1375 Cod. civ.).

(Condizioni per poter deferire il giuramento di ufficio).

Il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento sia sulla domanda sia sull'eccezione oppostavi, che sotto le due condizioni seguenti:

1° che la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2° che essa non sia totalmente sfornita di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve accogliere o respingere puramente e semplicemente la domanda.

Art. 321.

(Art. 1376 Cod. civ.).

(Impossibilità di riferire il giuramento deferito d'ufficio).

Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti non può essere da questa riferito all'altra.

Art. 322.

(Art. 1377 Cod. civ.).

(Giuramento estimatorio).

Il giuramento sul valore della cosa domandata non può dal giudice essere deferito all'attore, se non quando sia impossibile di accertare altrimenti questo valore.

Il giudice deve pure, in questo caso, determinare la somma fino a concorrenza della quale l'attore sarà creduto nel suo giuramento.

TITOLO II. DELLA VENDITA.

CAPO I.

DELLA NATURA DELLA VENDITA.

Art. 323.

(Art. 1447 Cod. civ.).

(Vendita).

La vendita è un contratto per il quale il venditore si obbliga a trasferire la proprietà di una cosa e il compratore a pagarne il prezzo.

Art. 324.

(Art. 1450 Cod. civ.).

(Vendita a peso, numero o misura).

Se le cose che fanno parte di una determinata massa sono state vendute a peso, numero o misura, esse restano a rischio e pericolo del venditore, finchè non siano state pesate, numerate o misurate.

Art. 325.

(Art. 1451 Cod. civ.).

(Vendita in massa).

Se al contrario le cose sono state vendute in massa, il rischio è a carico del compratore, ancorchè esse non siano state pesate, numerate o misurate.

La vendita è in massa anche quando le cose debbano essere pesate, numerate o misurate al solo scopo di determinarne il prezzo.

Art. 326.

(Art. 1452 Cod. civ.).

(Vendita con riserva di degustazione).

Quando siano vendute merci con riserva della degustazione, la vendita non è perfetta se il compratore non faccia conoscere il suo gradimento nel termine stabilito dalla convenzione o dall'uso.

Art. 327.

(Art. 1453 Cod. civ.).

(Vendita a prova).

La vendita a prova si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Art. 328.

(Compromesso di vendita).

Il contratto col quale una persona si obbliga a vendere ad un'altra o a comprare da essa una cosa per un prezzo determinato ed entro un tempo determinato, diviene vendita tosto che l'altra parte abbia, nel termine fissato, dichiarato di comprare o di vendere.

Art. 329.

(Art. 1454 Cod. civ.).

(Prezzo di vendita).

Il prezzo della vendita deve essere determinato dalle parti.

Può peraltro essere rimesso all'arbitrio di un terzo; se il terzo non vuole o non può determinare il prezzo, la vendita non esiste.

Art. 330.

(Art. 1455 Cod. civ.).

(Spese di vendita).

Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, se non sia altrimenti convenuto.

Art. 331.

(Riserva di proprietà nella vendita a credito).

Nella vendita a credito è valido il patto stipulato per iscritto pel quale il venditore si riserva la proprietà della cosa venduta fino all'integrale pagamento del prezzo, ancorchè sia stata fatta la tradizione della cosa.

Se il prezzo debba essere pagato a rate, i contraenti possono stipulare che una parte ne resti al venditore a titolo d'indennità, qualora la vendita sia risolta per mancanza del pagamento integrale del prezzo. Tuttavia il giudice può, secondo le circostanze, ridurre l'indennità promessa.

Nel contratto pel quale è convenuto che una cosa locata passi in proprietà del locatario allo spirare della locazione, purchè costui abbia eseguito totalmente il pagamento dei

canoni convenuti, il giudice può, nel caso di risoluzione della locazione, ordinare nelle medesime condizioni secondo le circostanze, la restituzione di una parte dei canoni pagati.

CAPO II.

DELLE PERSONE CHE POSSONO COMPRARE O VENDERE.

Art. 332.

(Art. 1457 Cod. civ.).

(Persone che non possono comprare).

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità, nè direttamente nè per interposte persone, salvo il caso di autorizzazione giudiziale:

1° i mandatari, dei beni che si sono incaricati di vendere;

2° gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli istituti pubblici affidati alla loro cura;

3° gli ufficiali pubblici, dei beni che si vendono per loro ministero;

4° i genitori, il tutore, il curatore o amministratore provvisorio, dei beni delle persone che essi rappresentano o assistono.

Art. 333.

(Art. 1458 Cod. civ.).

(Persone che non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose).

I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari delle ragioni ed azioni litigiose di competenza dell'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni fatte in soddisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti.

Inoltre gli avvocati, i procuratori o patrocinatori non possono nè da se stessi, nè per interposte persone convenire coi loro clienti patto alcuno relativo alle cose che costituiscono l'oggetto delle liti alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

CAPO III.

DELLE COSE CHE SI POSSONO VENDERE.

Art. 334.

(Art. 1459 Cod. civ.).

(Vendita di cosa altrui).

La vendita di cosa altrui può essere annullata, su domanda del compratore, salvo che questi sapesse che la cosa non era di proprietà del venditore. Il compratore può anche chiedere il risarcimento dei danni, qualora ne esistano.

Art. 335.

(Art. 1460 Cod. civ.).

(Nullità della vendita dei diritti di successione di persona vivente).

E' nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

Art. 336.

(Art. 1461 Cod. civ.).

(Perimento della cosa venduta).

La vendita è nulla se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE.

Art. 337.

(Art. 1462 Cod. civ.).

(Obbligazioni principali del venditore).

Il venditore ha due obbligazioni principali: quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

SEZIONE I. — *Della tradizione della cosa.*

Art. 338.

(Art. 1463 e 1468 Cod. civ.).

(Tradizione della cosa).

La tradizione consiste nell'immissione in possesso del compratore.

La tradizione deve farsi nel luogo dove la cosa si trovava al momento della conclusione del contratto, se non è diversamente convenuto.

Art. 339.

(Art. 1467 Cod. civ.).

(Spese di tradizione e di trasporto)

Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore, se non è diversamente convenuto.

Art. 340.

(Art. 1469 Cod. civ.).

(Consegna della cosa).

Il venditore che non ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il prezzo.

Parimenti, quand'anche avesse accordata una dilazione al pagamento, il venditore non è tenuto alla consegna della cosa, se dopo la vendita il compratore cade in istato di fallimento o d'insolvenza, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo che il compratore dia cauzione di pagare nel termine convenuto.

Art. 341.

(Art. 1470 Cod. civ.).

(Stato in cui deve consegnarsi la cosa venduta).

La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trovava al tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

Art. 342.

(Art. 1471 Cod. civ.).

(Consegna di accessori, titoli e documenti).

L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che è destinato al perpetuo uso di essa.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.

Art. 343.

(Art. 1472 Cod. civ.).

(Consegna di quantità stipulata).

Il venditore è tenuto alla consegna della cosa nella quantità che si è stipulata nel contratto, salve le modificazioni seguenti.

Art. 344.

(Art. 1473 Cod. civ.).

(Vendita di immobile con indicazione di quantità).

Se la vendita di un immobile si è fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, che lo esiga, la quantità indicata nel contratto.

Quando ciò non sia possibile o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a subire una proporzionata diminuzione del prezzo.

Art. 345.

(Art. 1474 Cod. civ.).

(Eccedenza di quantità).

Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trova maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplemento del prezzo o di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la ventesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

Art. 346.

(Art. 1475 Cod. civ.).

(Effetti dell'espressione della misura).

In tutti gli altri casi:

sia che la vendita riguardi un corpo determinato e limitato;

sia che abbia per oggetto fondi distinti e separati;
sia che cominci dalla misura o dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura;

l'espressione della misura non dà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se essa sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto sia superiore o inferiore d'un ventesimo al valore totale delle cose vendute.

Art. 347.

(Art. 1476 Cod. civ.).

(Eccedenza di misura).

Nel caso in cui secondo il precedente articolo vi è luogo ad accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il supplemento del prezzo con l'aggiunta degli interessi, se ha ritenuto l'immobile.

Art. 348.

(Art. 1477 Cod. civ.).

(Recesso dal contratto).

In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo che abbia ricevuto, le spese del contratto medesimo.

Art. 349.

(Art. 1478 Cod. civ.).

(Termine per l'esercizio dell'azione).

L'azione del venditore per il supplemento del prezzo e quella del compratore per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto debbono proporsi nel termine di un anno dal giorno del contratto, sotto pena di decadenza.

Art. 350.

(Art. 1479 Cod. civ.).

(Misura di fondi venduti con unico contratto).

Se si sono venduti due fondi con lo stesso contratto e per un solo e medesimo prezzo, coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è mi-

nore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione, tanto per il supplemento, quanto per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

SEZIONE II. — *Della garanzia.*

Art. 351.

(Art. 1481 Cod. civ.).
(*Oggetti della garanzia.*)

La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i vizi o i difetti occulti della medesima.

§ I. — *Della garanzia per evizione.*

Art. 352.

(Art. 1482 Cod. civ.).
(*Evizione.*)

Quantunque al tempo della vendita non sia stata fatta stipulazione sulla garanzia, il venditore è tenuto a garantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, e dai pesi che si pretendano gravarla e che non furono dichiarati al momento della vendita.

Art. 353.

(Art. 1483 Cod. civ.).
(*Patti di garanzia.*)

I contraenti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione legale e pattuire altresì che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia.

Art. 354.

(Art. 1484 Cod. civ.).
(*Patto di non garanzia — Limiti.*)

Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante egli resta obbligato a quella che risulti da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

Art. 355.

(Art. 1485 Cod. civ.).

(Patto di non garanzia — Restituzione del prezzo).

Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore abbia comprato a suo rischio e pericolo.

Art. 356.

(Art. 1486 Cod. civ.).

(Diritti del compratore in caso di evizione).

Se la garanzia fu promessa puramente e semplicemente o nulla fu stipulato su tale oggetto, il compratore evitto della totalità della cosa ha diritto di domandare al venditore:

- 1° la restituzione del prezzo;
- 2° il valore dei frutti, quando sia obbligato a restituirli al proprietario che l'ha evitto;
- 3° le spese fatte per la denuncia della lite al suo autore e quelle fatte dall'attore principale;
- 4° il risarcimento dei danni, tenendo conto, se occorra, dell'aumento di valore, come pure le spese e i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

Ma se il compratore all'atto della vendita era consapevole del pericolo dell'evizione, non ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 357.

(Art. 1487 e 1488 Cod. civ.).

(Deterioramento o diminuzione di valore della cosa evitta).

Se quando si verifica l'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore o notevolmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore quanto per forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

Se però il compratore ha ricavato un utile dai deterioramenti da esso fatti, il venditore ha diritto di trattenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile anzidetto.

Art. 358.

(Art. 1490 Cod. civ.).

(Rimborso di riparazioni e miglioramenti).

Il venditore è tenuto a rimborsare al compratore o a fargli rimborsare da chi ha evitto tutte le riparazioni e tutti i miglioramenti utili che abbia fatto sulla cosa.

Art. 359.

(Art. 1491 Cod. civ.).

(Rimborso di spese).

Il venditore, se ha venduto in mala fede la cosa d'altri, è tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatto sulla cosa.

Art. 360.

(Art. 1492 Cod. civ.).

(Evizione parziale).

Il compratore, che ha sofferto l'evizione soltanto di una parte della cosa, se questa parte è relativamente al tutto di tale entità che non avrebbe comprato il tutto senza la parte colpita dall'evizione, può fare sciogliere la vendita.

Art. 361.

(Art. 1493 Cod. civ.).

(Rimborso del valore della parte evitta).

Se nel caso di evizione parziale della cosa venduta non si è risolta la vendita, il venditore dovrà rimborsare al compratore il valore della parte evitta proporzionalmente al prezzo totale della vendita, fatta riserva del risarcimento dei danni.

Art. 362.

(Art. 1494 Cod. civ.).

(Esistenza sul fondo di servitù non apparenti non dichiarate).

Se il fondo venduto è gravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sono di tale entità da far presumere che il compratore, ove ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, egli può domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di una indennità.

Art. 363.

(Art. 1496 Cod. civ.).

(Evizione evitata dal compratore mediante pagamento di somma).

Quando il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia, rimborsandolo della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 364.

(Art. 1497 Cod. civ.).

(Obbligo del compratore di chiamare in causa il venditore).

Il compratore convenuto da un terzo che pretenda diritti sulla cosa venduta ha l'obbligo di chiamare in causa il venditore. Se, non avendole fatto, sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, salvo che provi che il venditore, pur intervenendo in causa, non sarebbe riuscito a far respingere la domanda.

§ II. — *Della garanzia per i difetti della cosa venduta.*

Art. 365.

(Art. 1498 Cod. civ.).

(Vizi e difetti occulti).

Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

Art. 366.

(Art. 1499 Cod. civ.).

(Vizi conosciuti o facilmente scopribili).

Il venditore non è obbligato per i vizi che il compratore ha conosciuti.

Non è tenuto neppure per quelli che il compratore avrebbe potuto facilmente scoprire, senza cognizioni speciali, a meno che il venditore, in questo ultimo caso, gli abbia dichiarato che il vizio non esisteva.

Art. 367.

(Art. 1500 Cod. civ.).

(Vizi occulti ignoti al venditore — Patto di non garanzia).

Il venditore è obbligato per i vizi occulti, quantunque non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere tenuto ad alcuna garanzia.

Ma il patto di non garanzia è nullo, se il venditore ha fraudolentemente dissimulato i vizi al compratore.

Art. 368.

(Art. 1501 Cod. civ.).

(Diritti del compratore).

Il compratore nei casi indicati negli articoli 365 e 367 ha la scelta o di render la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dal giudice.

Ma anche se il compratore domanda lo scioglimento del contratto, l'autorità giudiziaria può limitarsi a ridurre il prezzo, se ritiene che lo scioglimento non sia giustificato dalle circostanze.

Art. 369.

(Art. 1502 Cod. civ.).

(Vizi noti al venditore).

Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

Art. 370.

(Art. 1503 Cod. civ.).

(Vizi ignoti al venditore).

Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

Art. 371.

(Art. 1504 Cod. civ.).

(Perdita o deterioramento della cosa).

La perdita o il deterioramento della cosa, anche se dovuti a caso fortuito, non impediscono al compratore di esercitare le azioni attribuitegli dall'articolo 368.

Art. 372.

(Art. 1505 Cod. civ.).

(Termine per la denuncia dei vizi occulti e per l'esercizio dell'azione).

Il compratore ha l'obbligo di denunciare al venditore i vizi occulti entro sessanta giorni dalla scoperta. L'azione deve essere intentata entro sei mesi dalla consegna se si.

tratti di beni mobili ed entro un anno se si tratti di beni immobili.

Il venditore non può opporre queste decadenze, se si provi che egli ha con dolo indotto in errore il compratore.

Art. 373.

(Art. 1506 Cod. civ.).

(*Vendite giudiziali*).

L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

§ III. — *Della garanzia convenzionale
di buon funzionamento.*

Art. 374.

(*Garanzia di buon funzionamento*).

Se il compratore ha garantito il buon funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore che scopra un difetto di funzionamento deve, sotto pena di decadenza, denunziarlo al venditore entro un mese dalla scoperta ed intentar l'azione entro un anno dalla denunzia, se il venditore non eseguisce l'obbligazione relativa.

CAPO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE.

Art. 375.

(Art. 1507 Cod. civ.).

(*Obbligo di pagamento del prezzo*).

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel giorno e nel luogo fissati dal contratto.

Art. 376.

(Art. 1508 Cod. civ.).

(*Tempo e luogo del pagamento*).

Se nulla è stipulato al riguardo, il prezzo deve essere pagato nel momento della tradizione della cosa e nel luogo dove questa avviene.

Se il prezzo non deve essere pagato al momento della tradizione della cosa, il pagamento si fa al domicilio del compratore secondo l'articolo 181.

Art. 377.

(Art. 1509 Cod. civ.).

(Interessi).

In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento del prezzo ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi.

Art. 378.

(Art. 1510 Cod. civ.).

(Pericolo di molestie).

Il compratore, se è o ha ragione di temere di essere molestato con un'azione sia ipotecaria sia rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, semprechè questi non prescelga di dare cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

Art. 379.

(Clausola risolutiva espressa nelle vendite d'immobili).

Se nella vendita d'immobili è stato stipulato che, in mancanza di pagamento del prezzo nel termine convenuto, la vendita sarà risolta di pieno diritto, è fatta tuttavia facoltà al compratore di pagare anche dopo il termine, purchè non sia stato costituito in mora mediante intimazione. Dopo tale intimazione il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

Art. 380.

(Art. 1512 Cod. civ.).

(Clausola risolutiva, tacita nelle vendite di mobili).

Trattandosi di derrate o di altre cose mobili, la vendita si risolve di diritto in favore del venditore e senza bisogno di intimazione, se il compratore, allo spirare del termine stabilito per la consegna, non siasi presentato per riceverla o siasi presentato senza offrire il prezzo, salvo, in riguardo all'offerta del prezzo, che non sia stata convenuta una maggiore dilazione per il pagamento di esso.

Art. 381.

(Art. 1513 Cod. civ.).

(Rivendicazione di cose mobili non pagate).

Se la vendita fu fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può, in mancanza di pagamento, rivendicare le cose mobili vendute, sinchè queste si trovano in possesso del compratore, purchè la domanda per rivendicarle venga proposta entro i quindici giorni dalla consegna, e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non può tuttavia esercitarsi in pregiudizio del privilegio del locatore, a meno che sia provato che questi conosceva essere ancora dovuto il prezzo dei mobili di cui la casa od il fondo locato sono forniti.

Non sono derogate le leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

CAPO VI.

DEL RISCATTO CONVENZIONALE.

Art. 382.

(Art. 1515 Cod. civ.).

(Patto di riscatto).

Il riscatto convenzionale è un patto, per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo 393.

Art. 383.

(Art. 1516 Cod. civ.).

(Termine).

Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni.

Quando sia stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine anzi detto.

Art. 384.

(Art. 1517 Cod. civ.).

(Perentorietà del termine).

Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato nè dalle parti nè dal giudice.

Art. 385.

(Art. 1518 Cod. civ.).

(Decadenza).

Se entro il termine prescritto il venditore non esercita il diritto di riscatto o, in caso di mancata accettazione del compratore, non fa l'offerta reale, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Art. 386.

(Art. 1519 Cod. civ.).

(Decorrenza del termine contro chiunque).

Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso contro chi di ragione.

Art. 387.

(Art. 1520 Cod. civ.).

(Esercizio del riscatto contro il subacquirente).

Se il patto di riscatto è stato scritto nell'atto di vendita, il venditore può esercitare l'azione contro il subacquirente quantunque nel secondo contratto non sia stata denunciata la facoltà del riscatto.

Art. 388.

(Art. 1521 Cod. civ.).

(Esercizio delle azioni del venditore. Decorrenza di prescrizione. Beneficio di escussione).

Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore. La prescrizione decorre a favore di lui tanto contro il vero proprietario, quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Egli può opporre il beneficio dell'escussione ai creditori del suo venditore.

Art. 389.

(Art. 1522 Cod. civ.).

(Patto di riscatto di parte indivisa di immobile).

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un immobile, il compratore, quando i comproprietari provochino contro di lui la divisione e il relativo incanto, deve darne avviso al venditore affinchè possa eser-

citare il riscatto. Il venditore, che non lo esercita, decade da tale facoltà, anche se lo stesso compratore sia divenuto aggiudicatario.

Art. 390.

(Art. 1523, 1524, 1525 Cod. civ.).

(Vendita congiuntiva con patto di riscatto di immobile indiviso).

Se più persone hanno venduto congiuntamente, e mediante un solo contratto, un immobile indiviso, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto soltanto sopra la parte che le spettava.

Se chi ha venduto l'immobile, ha lasciato più eredi, ciascuno di questi può far uso della facoltà del riscatto soltanto per la parte di cui è erede.

Il compratore però, nei casi sopra espressi, può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori o di tutti i coeredi, affinchè concordino tra loro pel riscatto dello intero immobile; e se non concordano, il riscatto non può essere esercitato che da colui o da coloro che si sono dichiarati pronti ad acquistare l'immobile per l'intero.

Art. 391.

(Art. 1526 Cod. civ.).

(Vendita separata con patto di riscatto di immobile indiviso).

Se diversi proprietari di un immobile non l'abbiano venduto congiuntamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, essi possono separatamente esercitare l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può costringere colui che in tal modo esercita l'azione, a ricomprare l'intero immobile.

Art. 392.

(Art. 1527 Cod. civ.).

(Riscatto contro gli eredi del venditore).

Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non si può promuovere contro ciascuno di essi che per la parte che gli spetta, tanto nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa e la cosa venduta è compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere promossa contro di lui per la totalità.

Art. 393.

(Art. 1528 Cod. civ.).

(Rimborsi dovuti dal riscattante e suoi diritti).

Il venditore che fa uso del patto di riscatto deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma anche le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore dell'immobile sino all'importare dell'aumento. Egli non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Tuttavia il giudice può accordare al venditore dilazioni per il rimborso dell'aumento di valore risultante dalle spese utili.

Il venditore che rientra in possesso dell'immobile in forza del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi e da tutte le ipoteche di cui il compratore lo abbia gravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè siano convenute per un tempo non maggiore di tre anni.

CAPO VII.

DELLA RESCISSIONE DELLA VENDITA PER LESIONE.

Art. 394.

(Art. 1529 Cod. civ.).

(Diritto a chiedere la rescissione).

Il venditore che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto abbia rinunciato espressamente alla facoltà di domandare tale rescissione, ed abbia dichiarato di donare il di più del valore.

Art. 395.

(Art. 1530 Cod. civ.).

(Stima dell'immobile).

Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si deve stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

Art. 396.

(Art. 1531 Cod. civ.).

(Termine).

La domanda non è più ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita.

Questo termine decorre anche contro gli interdetti per infermità di mente ed i minori non emancipati.

Lo stesso termine decorre e non si sospende durante il tempo stipulato pel riscatto.

Art. 397.

(Art. 1532 Cod. civ.).

(Ammissione della prova della lesione).

La prova della lesione non può essere ammessa che per sentenza nel caso in cui i fatti denunziati siano abbastanza verosimili e gravi per far presumere la lesione.

Art. 398.

(Art. 1533 Cod. civ.).

(Prova del valore).

La prova del valore si fa mediante perizia: la prova testimoniale non può essere ammessa, se non per stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha potuto constatare.

Art. 399.

(Art. 1534 Cod. civ.).

(Diritti del compratore e del subacquirente).

Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire l'immobile contro restituzione del prezzo pagato, o di ritenerlo pagando il supplemento al giusto prezzo, fatta deduzione del decimo del prezzo totale.

Il subacquirente ha lo stesso diritto, salva la garanzia contro il proprio venditore.

Art. 400.

(Art. 1535 Cod. civ.).

(Obblighi del compratore).

Il compratore, se presceglie di ritenere la cosa pagando il supplemento stabilito dall'articolo precedente, è tenuto

agli interessi del supplemento dal giorno della domanda di rescissione.

Se presceglie di restituirla e di ritirarne il prezzo, deve i frutti dal giorno della domanda.

Gli interessi del prezzo ch'egli ha pagato, sono a lui parimenti computati dal giorno della domanda, o dal giorno del pagamento se non ha raccolto alcun frutto.

Art. 401.

(Art. 1536 comma 2º, Cod. civ.).

(Vendite ai pubblici incanti).

La rescissione per lesione non ha luogo nelle vendite che si fanno, a norma di legge, ai pubblici incanti.

Art. 402.

(Art. 1537 Cod. civ.).

(Vendite di cose indivise - Diritti ed obblighi degli eredi).

Le regole espresse nel capo precedente per i casi in cui più persone hanno venduto congiuntamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o compratore ha lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratti dell'azione di rescissione.

CAPO VIII.

DELLA VENDITA D'EREDITÀ.

Art. 403.

(Art. 1545 comma 1º, Cod. civ.).

(Garantia dovuta).

Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Art. 404.

(Diritti del cessionario di eredità)

Nel caso di cessione di eredità il cessionario non acquista diritti verso i terzi, se non adempia alle formalità richieste per la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.

Art. 405.

(Art. 1545, comma 2°, Cod. civ.).

(Obblighi del venditore).

Se il venditore aveva rivolto a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente alla eredità, o venduto alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarne il compratore, qualora non li abbia espressamente riservati nella vendita.

Art. 406.

(Art. 1545 comma 3°, Cod. civ.).

(Obblighi del compratore).

Il compratore deve da parte sua rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per i debiti e pesi dell'eredità e tenergli conto di quanto gli sia dovuto sulla medesima, qualora non vi sia stipulazione in contrario.

CAPO IX.

DELLA VENDITA DI DIRITTI LITIGIOSI.

Art. 407.

(Art. 1546 Cod. civ.).

(Retratto litigioso).

Quegli contro cui fu da altri ceduto a titolo oneroso un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione.

Art. 408.

(Art. 1547 Cod. civ.).

(Definizione del diritto litigioso)

Il diritto si ritiene litigioso appena vi sia contestazione giudiziale sulla sostanza di esso.

Art. 409.

(Art. 1548 Cod. civ.).

(Inapplicabilità del retratto litigioso).

La disposizione dell'articolo 407 non si applica:

1° quando il diritto litigioso è compreso nella cessione di un insieme di beni fatta per un prezzo unico;

2° se la cessione fu fatta ad un erede o comproprietario del diritto ceduto;

3° se fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

4° se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO III.

DELLA PERMUTA.

Art. 410.

(Art. 1549 Cod. civ.).

(Definizione).

La permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di dare una cosa per averne un'altra.

Art. 411.

(Art. 1551 Cod. civ.).

(Permutante non proprietario).

Se uno dei permutanti ha già ricevuto la cosa datagli in permuta, e prova in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

Art. 412.

(Art. 1552 Cod. civ.).

(Evizione).

Il permutante, il quale ha sofferto l'evizione, può ripetere la cosa data o il valore della cosa evitta, secondo la stima al giorno dell'evizione, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

In caso di evizione parziale si applica l'articolo 361.

Art. 413.

(Art. 1554 Cod. civ.).

(Rescissione per lesione).

La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che superi il valore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera vendita, e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

Art. 414.

(Spese).

Salvo contraria convenzione, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico dei due permutanti, ciascuno per metà.

Art. 415.

(Art. 1555 Cod. civ.).

(Applicabilità delle regole sulla vendita).

Le altre regole stabilite per la vendita si applicano, per quanto sia possibile, alla permuta.

TITOLO IV.

DELLA LOCAZIONE.

CAPO I.

DELLA LOCAZIONE DI COSE.

Art. 416.

(Art. 1569 Cod. civ.).

(Definizione).

La locazione è un contratto col quale uno dei contraenti si obbliga a far godere all'altro una cosa mobile o immobile, per un certo tempo e mediante un determinato prezzo, che l'altro si obbliga di pagargli.

Art. 417.

(Art. 1571 Cod. civ.).

(Durata massima della locazione d'immobili).

La locazione d'immobili non può stipularsi per un tempo eccedente i novantanove anni. Quella che venga fatta per un maggior tempo, s'intende ristretta a novantanove anni, computabili dal giorno in cui ebbe principio.

Qualunque patto in contrario è nullo.

Art. 418.

(Art. 1572 Cod. civ.).

(Locazione ultrannovenale).

La locazione eccedente nove anni è totalmente nulla se è fatta da coloro i quali non possono fare che gli atti di semplice amministrazione.

Art. 419.

(Art. 1573 Cod. civ.).

(Diritto di sublocazione).

Il conduttore ha diritto di sublocare l'immobile locato, se tale facoltà non gli è stata vietata in tutto o in parte.

Il conduttore di una cosa mobile non può sublocare la cosa locata, se non vi è autorizzato dal contratto o dagli usi.

Art. 420.

(Art. 1574 Cod. civ.).

(Diritti ed obblighi del subconduttore verso il locatore).

Il subconduttore è obbligato verso il locatore sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, e del quale sia debitore verso il sublocatore al momento in cui questi è convenuto in giudizio, nonchè delle pigioni che scadano durante il giudizio stesso, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal subconduttore in conformità degli usi.

Il locatore può anche rivolgersi direttamente al sublocatore per costringerlo all'esecuzione del contratto.

Art. 421.

(Art. 1575 Cod. civ.).
(Obblighi del locatore).

Il locatore è tenuto senza bisogno di speciale stipulazione:

1° a consegnare al conduttore la cosa locata;

2° a garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

Nella locazione delle cose mobili, la consegna deve essere fatta, se si tratti di un corpo certo, nel luogo in cui si trova la cosa al momento della locazione, quando le parti conoscono tale luogo; deve essere fatta nel caso contrario o se si tratti di cose fungibili, al domicilio del locatore o nei suoi magazzini.

Art. 422.

(Art. 1576 Cod. civ.).
(Consegna della cosa in buono stato e riparazioni).

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Il locatore di un immobile deve durante la locazione, conservare la cosa locata e farvi tutte le riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

Nella locazione di cose mobili, la conservazione della cosa locata, conformemente agli usi, incombe al conduttore.

Art. 423.

(Art. 1577 Cod. civ.).
(Vizi e difetti della cosa locata).

Il conduttore dev'essere garantito per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è obbligato a tenerlo indenne, salvo che provi di averli ignorati.

Art. 424.

(Art. 1578 Cod. civ.).
(Perimento o deterioramento della cosa locata).

Se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto; se non è distrutta che in parte, il conduttore può, secondo le circostanze, do-

mandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto. In ambedue i casi non si fa luogo a veruna indennità, se la cosa è perita per caso fortuito, salvo che il conduttore abbia assunto espressamente a suo carico i rischi, o se, nella locazione di cose mobili, la cosa locata sia stata stimata al momento della conclusione del contratto.

In questo caso, se la cosa è perita totalmente o se è inutilizzabile, il conduttore ne deve il valore; se la perdita è parziale, o se la cosa ha subito soltanto deterioramenti che non siano dovuti al suo uso normale, il conduttore deve restituire ciò che resta della cosa, e risarcire la perdita o il deterioramento in base alla stima.

Art. 425.

(Art. 1580 Cod. civ.).

(Riparazioni urgenti all'immobile locato).

Se durante la locazione l'immobile locato abbisogna di riparazioni urgenti e che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque esso sia, ancorchè per il tempo che si eseguiscano egli resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della locazione proporzionalmente al tempo ed alla parte della cosa locata, di cui il conduttore è rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura da rendere inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si può, secondo le circostanze, far luogo allo scioglimento del contratto.

Art. 426.

(Art. 1581 comma 1°, Cod. civ.).

(Molestie di fatto).

Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata, salvo al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

Art. 427.

(Art. 1582 e 1581 comma 2°, Cod. civ.).

(Obbligo di chiamare il locatore. Molestie di diritto).

Se quelli che hanno cagionato molestie con vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, egli deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie e, se lo chiede, deve essere posto fuori di causa.

Se il conduttore è stato molestato nel suo godimento in conseguenza di un'azione relativa al diritto del locatore egli può domandare una diminuzione proporzionale sul prezzo, purchè la molestia sia stata denunziata al locatore.

Art. 428.

(Art. 1583 Cod. civ.).

(Obblighi del conduttore).

Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1° deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello presunto secondo le circostanze;

2° deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 429.

(Art. 1584 Cod. civ.).

(Impiego abusivo o dannoso della cosa locata).

Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello a cui venne destinata o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, se ne sia il caso.

Art. 430.

(Art. 1585 Cod. civ.).

(Restituzione della cosa locata).

Il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta fra esso ed il locatore, ad eccezione di ciò

che sia perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore, senza pregiudizio di ciò che è detto nell'articolo 424, ultimo comma.

Art. 431.

(Art. 1536 Cod. civ.).

(Mancaia descrizione della cosa locata — Luogo di restituzione).

Se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative ai sensi dell'articolo 422 comma 2°, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

La restituzione delle cose mobili locate deve farsi alla fine della locazione, nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 432.

(Art. 1587 Cod. civ.).

(Denunzia di usurpazioni su cosa locata).

Il conduttore è tenuto, sotto pena dei danni e delle spese, ad avvertire prontamente il locatore delle usurpazioni che si commettano sulla cosa locata.

Art. 433.

(Art. 1588 Cod. civ.).

(Deterioramento e perdita della cosa locata. Riparazioni urgenti).

Il conduttore è obbligato per i deterioramenti e per le perdite che avvengono durante il suo godimento, a meno che provi che siano avvenute senza sua colpa.

È pure obbligato per i deterioramenti e per le perdite cagionati dalle persone della sua famiglia o dai suoi subconduttori.

In caso di urgenza il conduttore ha facoltà di fare le riparazioni che sono a carico del locatore, purchè lo avverta immediatamente, ed ha diritto di ottenere il rimborso della spesa a ciò necessaria.

Art 434.

(Art. 1589 e 1590 Cod. civ.).

*(Responsabilità del conduttore per incendio.
Obbligo di assicurazione).*

La responsabilità del conduttore in caso di incendio cessa in quanto il locatore possa essere indennizzato dall'assicuratore, salvo a questo il regresso contro il conduttore se provi che l'incendio fu cagionato da colpa di quest'ultimo.

Quando il contratto impone al conduttore l'obbligazione di fare assicurare le cose locare, queste debbono essere assicurate per conto del locatore, e per l'ammontare della loro stima, se sono state stimate.

Art. 435.

(Miglioramenti fatti dal conduttore).

Se il conduttore ha fatto costruzioni o piantagioni o altri miglioramenti che hanno aumentato il valore dell'immobile locato, il locatore dovrà rimborsarlo, al termine della locazione, dell'ammontare della spesa, o dell'aumento di valore purchè tali miglioramenti siano stati fatti a sua scienza e senza sua opposizione.

In difetto di queste condizioni il locatore, quando provi che i miglioramenti non sono per lui di alcuna utilità, ha diritto di domandare che il conduttore li tolga e lo risarcisca, occorrendo, del danno che derivi al fondo da tale rimozione.

Se preferisce conservare i miglioramenti, pagando una delle somme sopra indicate, il giudice può accordargli dilazioni per il pagamento.

Le norme del presente articolo non si applicano in pregiudizio di disposizioni di leggi speciali.

Art. 436.

(Art. 1591 Cod. civ.).

(Cessazione di diritto della locazione a tempo determinato).

La locazione fatta per un tempo determinato cessa di diritto con lo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare licenza.

Art. 437.

(Art. 1592 Cod. civ.).

(Tacita riconduzione).

Spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione. Per gl'immobili l'effetto della rinnovata locazione è regolato dalle norme relative alle locazioni fatte senza determinazione di tempo.

Art. 438.

(Art. 1593 Cod. civ.).

(Impossibilità di tacita riconduzione dopo intimata la licenza).

Se fu intimata la licenza, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

Art. 439.

(Art. 1594 Cod. civ.).

(Non estendibilità delle garanzie alla tacita riconduzione).

Nel caso dei due articoli precedenti, la garanzia data per la locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

Art. 440.

(Art. 1596 Cod. civ.).

(Morte del locatore o del conduttore).

La locazione non si scioglie per la morte del locatore nè per quella del conduttore.

Tuttavia nel caso di morte del conduttore di un immobile urbano, se la sublocazione è vietata dal locatore, gli eredi possono ottenere lo scioglimento del contratto se provino che a causa della morte del capo di famiglia gli oneri della locazione non sono più in proporzione con le loro risorse e con i loro bisogni.

Debbono in questo caso essere rispettati i termini d'uso per la licenza e la domanda deve essere fatta entro i sei mesi dalla morte del conduttore.

Art. 441.

(Art. 1597 Cod. civ.).

(Vendita della cosa locata).

Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può licenziare il conduttore che abbia un contratto per atto pubblico o per scrittura privata di data certa, sempre che il locatore non abbia riservato tale diritto all'eventuale acquirente nel contratto di locazione.

Art. 442.

(Art. 1599 Cod. civ.).

(Licenza del conduttore senza indennità in caso di vendita).

Se nel contratto di locazione si è convenuto che nel caso di vendita il compratore possa licenziare il conduttore, questi non ha diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore nè verso il compratore, salvo che siasi pattuito il contrario.

Art. 443.

(Art. 1598 Cod. civ.).

(Possesso del conduttore anteriore alla vendita).

Quantunque non vi sia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il conduttore ha un possesso anteriore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo.

Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore dopo il detto tempo, è inoltre tenuto ad avvertirlo nel termine stabilito dalla legge o dagli usi locali per le denunce di licenza.

Art. 444.

(Art. 1600 Cod. civ.).

(Obbligo di tempestiva licenza).

Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto di licenziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto ad avvertire il conduttore con un termine di preavviso doppio di quello fissato dagli usi locali per le denunce di licenza.

Egli deve inoltre avvertire l'affittuario di beni rustici o il conduttore d'un opificio o d'altri stabilimenti industriali o commerciali almeno due anni prima.

Art. 445.

(Art. 1602 Cod. civ.).

(Vendita con patto di riscatto).

Il compratore con patto di riscatto non può in ogni caso usare della facoltà a lui riservata di licenziare il conduttore sino a che, con lo spirare del termine fissato per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE I. — *Regole particolari alla locazione delle case.*

Art. 446.

(Art. 1603 Cod. civ.).

(Cautele per assicurare la pigione).

L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti può essere licenziato se non dà cautele bastanti ad assicurare la pigione.

Art. 447.

(Art. 1604 Cod. civ.).

(Riparazioni di piccola manutenzione).

Le riparazioni di piccola manutenzione, che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono determinate dagli usi locali.

Art. 448.

(Art. 1605 Cod. civ.).

(Riparazioni cagionate da vetustà o forza maggiore).

Non sono a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

Art. 449.

(Art. 1606 Cod. civ.).

(Spurgamenti di pozzi e latrine).

Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Art. 450.

(Art. 1607 Cod. civ.).

(Locazione di mobili per arredamento).

La locazione dei mobili somministrati per l'arredamento di una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro edificio, si considera fatta per quel tempo che, secondo gli usi locali, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri edifici.

Art. 451.

(Art. 1608 Cod. civ.).

(Locazione di appartamento mobiliato).

La locazione di un appartamento mobiliato s'intende fatta ad anno, se la pigione è pattuita a un tanto per anno; a

mese, se è pattuita a un tanto per mese; a giorno, se è pattuita a un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione è stata fatta ad anno, a mese o a giorno, s'intende fatta secondo gli usi locali.

Art. 452.

(Art. 1609 Cod. civ.).

(Locazione senza determinazione di tempo).

Se la locazione è stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle parti contraenti dare la licenza all'altra, senza osservare i termini stabiliti dagli usi locali.

Art. 453.

(Art. 1610 Cod. civ.).

(Tacita riconduzione).

Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, spirato il termine fissato per la locazione, senza opposizione per parte del locatore, s'intende che lo ritiene alle stesse condizioni pel tempo determinato dagli usi locali, e non può lasciarlo od esserne licenziato, se non dopo un disdetta data nel termine stabilito dagli stessi usi.

Art. 454.

(Art. 1613 Cod. civ.).

(Diritto del locatore di reclamare la casa per propria abitazione).

Se fu convenuto nel contratto di locazione il diritto per il locatore di reclamare la casa per propria abitazione, egli è tenuto a dare anticipatamente la licenza all'inquilino nel tempo fissato dagli usi locali.

SEZIONE II. — *Regole particolari alla locazione dei fondi rustici.*

Art. 455.

(Art. 1614 Cod. civ.).

(Contratto per estensione differente da quella effettiva).

Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi un'estensione maggiore o minore di quella che realmente essi hanno, non si fa luogo a diminuzione o ad aumento del fitto che nei casi e secondo le regole stabilite nel titolo *Della vendita*.

Art. 456.

(Art. 1615 Cod. civ.).

(Inadempimenti dell'affittuario).

Se l'affittuario di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non lo coltiva da buon padre di famiglia, se impiega il fondo locato a uso diverso da quello per cui fu destinato, o generalmente se non eseguisce i patti dell'affitto, in guisa che ne derivi danno al locatore, questi può secondo le circostanze fare sciogliere l'affitto.

Nel caso di scioglimento dipendente dal fatto dell'affittuario, questi è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 457.

(Art. 1616 Cod. civ.).

(Luogo di deposito dei raccolti).

Ogni affittuario è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi e tal fine destinati.

Art. 458.

(Art. 1617 Cod. civ.).

(Perdita della raccolta in affitti pluriannali).

Se l'affitto è fatto per più anni, e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

Se non è compensato, la riduzione non può aver luogo che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni dal medesimo.

Frattanto può il giudice dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione della perdita sofferta.

Art. 459.

(Art. 1618 Cod. civ.).

(Perdita di frutti in affitti annuali).

Se l'affitto è per un anno solo, e si è verificata la perdita o della totalità o almeno della metà dei frutti, l'affittuario viene esonerato da una parte proporzionale del fitto.

Egli non può pretendere alcuna riduzione se la perdita è minore della metà.

Art. 460.

(Art. 1619 Cod. civ.).

(Perdita dei frutti già separati).

L'affittuario non può conseguire la riduzione, se la perdita dei frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al locatore una quota dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, semprechè il conduttore non fosse in colpa nè in mora per la consegna al locatore della sua porzione dei frutti.

L'affittuario non può parimenti domandare una riduzione, se la causa del danno sussisteva ed era nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto.

Art. 461.

(Art. 1620 Cod. civ.).

(Casi fortuiti ordinari).

L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Art. 462.

(Art. 1621 Cod. civ.).

(Casi fortuiti straordinari).

Questa stipulazione non può essere fatta che per i casi fortuiti ordinari, quali la grandine, il fulmine, la gelata o la brina. Essa è nulla se fatta per i casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra o un'inondazione alle quali il paese non sia d'ordinario soggetto.

Art. 463.

(Art. 1622 Cod. civ.).

(Affitto senza determinazione di tempo).

L'affitto di un fondo rustico senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè l'affittuario raccolga tutti i frutti del fondo locato.

L'affitto di terreni colti, quando sono divisi in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

Art. 464.

(Art. 1623 Cod. civ.).

(Cessazione di diritto dell'affitto senza determinazione di tempo).

L'affitto dei fondi rustici, quantunque fatto senza determinazione di tempo, cessa di diritto con lo spirare del tempo per cui s'intende fatto a norma del precedente articolo.

Art. 465.

(Art. 1624 Cod. civ.).

(Tacita riconduzione).

Se allo spirare dell'affitto di fondi rustici fatto per tempo indeterminato l'affittuario continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'art. 463.

Art. 466.

(Art. 1625 Cod. civ.).

(Prestazioni dell'affittuario cessante e di quello subentrante).

L'affittuario che cessa deve dare a quello, che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa, i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

Così nell'uno come nell'altro caso si debbono osservare gli usi locali.

Art. 467.

(Art. 1626 Cod. civ.).

(Paglia, strame e concime).

L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio dell'affitto; e quand'anche egli non li abbia ricevuti, il locatore può ritenerli secondo la stima.

CAPO II.

DELLA COLONIA PARZIARIA O MEZZADRIA.

Art. 468.

(Art. 1647 comma 1° Cod. civ.).

(Definizione).

La colonia parziaria o mezzadria è il contratto per il quale il locatore dà a coltivare un fondo al colono col patto di dividerne i frutti.

Art. 469.

(Art. 1647, comma 2°, Cod. civ.).

(Norme applicabili).

La colonia parziaria è regolata dalle leggi speciali, dalla convenzione delle parti, dagli usi locali, o in mancanza, dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Sono anche applicabili ad essa, in quanto non siano derogate dalle disposizioni di questo capo, le regole della locazione delle cose in generale e quelle della locazione dei fondi rustici.

Art. 470.

(Art. 1664 Cod. civ.).

(Durata).

Il contratto fatto senza determinazione di tempo s'intende fatto per un anno.

L'anno comincia nel giorno stabilito dalla convenzione o dagli usi locali.

Art. 471.

(Art. 1651 e 1654 Cod. civ.).

(Obbligo di disdetta).

La colonia parziaria ancorchè fatta a tempo determinato non cessa mai di diritto.

Ciascuna delle parti è tenuta a dare all'altra disdetta nel modo e nel termine fissato dagli usi locali o dalla convenzione. In mancanza di disdetta nel termine suindicato il contratto si intende rinnovato per un altro anno.

Art. 472.

(Art. 1661 comma 1° Cod. civ.).

(Divisione dei frutti).

I frutti si dividono nella proporzione fissata dalla convenzione o dagli usi locali; in mancanza di usi o di convenzione si dividono a metà.

Art. 473.

(Direzione e vigilanza. Caccia e pesca).

Spetta al locatore la direzione generale dell'azienda agricola e la vigilanza dei lavori. I limiti di questo potere sono fissati dalla convenzione o, in mancanza, dagli usi locali.

Il contratto di colonia non dà al colono la facoltà di cacciare o di pescare sul fondo.

Art. 474.

(Art. 1649 Cod. civ.).

(Sublocazione e cessione. Deterioramento e perdite).

Il colono non può a sua volta dare ad altri il fondo in colonia nè cederlo in coltivazione, senza il consenso del locatore.

Egli è tenuto per i deterioramenti e per le perdite che si verificano durante il suo godimento, a meno che provi di aver usato per la custodia e per la conservazione della cosa la diligenza del buon padre di famiglia.

E' a lui applicabile la disposizione dell'articolo 435.

Art. 475.

(Art. 1650 Cod. civ.).

(Vendita di scorte morte. Carreggiature, uso di bestiame).

Il colono non può vendere fieno, paglia o concime nè fare carreggiature per altri nè usare per conto altrui il bestiame senza il consenso del locatore.

Art. 476.

(Art. 1660 Cod. civ.).

(Avviso della raccolta dei frutti).

Il colono deve dare preavviso al locatore prima di iniziare la raccolta dei frutti da dividersi, salvo convenzione od usi locali contrari.

Art. 477.*(Casa).*

Il locatore è tenuto a fornire gratuitamente al colono una conveniente casa sul fondo, salvo convenzione od usi locali contrari.

Art. 478.

(Art. 1648 Cod. civ.).

(Perdita della raccolta).

La perdita per caso fortuito di tutta o di parte della raccolta dei frutti da ripartirsi è sopportata in comune, e non dà azione per alcuna indennità in favore dell'uno dei contraenti verso l'altro.

Art. 479.

(Art. 1656, 1657, 1658 e 1659 Cod. civ.)

(Onere delle spese).

Sono a carico del colono le spese di mano d'opera per la coltivazione ordinaria, per la manutenzione del fondo, per la raccolta dei frutti e per gli strumenti di lavoro, nonchè le riparazioni locative agli edifici.

Sono a carico del locatore le spese per le riparazioni non locative e quelle per i miglioramenti del fondo.

Sono a carico di entrambe le parti, secondo la proporzione in cui si dividono i frutti, le spese per le sementi, per le materie fertilizzanti o antiparassitarie e quelle per la coltivazione o raccolta dei frutti, quando il locatore o il colono voglia servirsi di mezzi che non si trovano nel fondo e non siano nella ordinaria disposizione del colono.

Il tutto salvo convenzione contraria.

Art. 480.

(Art. 1653 Cod. civ.).

(Morte del locatore o del colono).

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del locatore.

Essa si scioglie di diritto per la morte del colono, eccetto che sia stata convenuta con riguardo all'intera famiglia colonica e vi sia, in questa, persona atta a sostituire il defunto.

Quando la colonia parziaria si scioglie per la morte del colono, cessa col finire dell'anno agrario in corso.

Se però la morte è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno, compete ai membri superstiti della famiglia colonica la facoltà di continuare la colonia per l'anno seguente, purchè siano in grado di provvedere convenientemente alla coltivazione.

Art. 481.

(Colonia ultradecennale o a vita).

Quando la colonia parziaria sia fatta per la vita del colono o a tempo determinato che superi i dieci anni, il colono ha il diritto di scioglierla allo spirare dei dieci anni previo congruo avviso secondo gli usi locali.

Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 482.

(Art. 1652 Cod. civ.).

(Scioglimento anticipato del contratto).

Quando una malattia abituale renda il colono inabile alla coltivazione ed egli non possa essere sostituito da altri membri della famiglia colonica, o quando la composizione di questa sia talmente mutata da rendere la famiglia stessa inabile ad assicurare la conveniente coltivazione del fondo, il locatore può domandare lo scioglimento del contratto.

Art. 483.

(Art. 1662 Cod. civ.).

(Efficacia probatoria del libretto).

Il libretto del locatore, se contiene le partite di credito e di debito nei riguardi del colono con l'indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del concedente quanto contro di lui, se il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.

Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato.

Art. 484.

(Art. 1663 Cod. civ.).

(Prova di nuovi patti).

Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa anche prova dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.

CAPO III.

DELLA LOCAZIONE A SOCCIDA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 485.

(Art. 1665 e 1666 Cod. civ.).

(Definizioni).

La locazione a soccida è un contratto per cui il conduttore assume l'obbligo di custodire, nutrire e curare una certa quantità di bestiame.

La soccida può essere semplice o l'accessorio di un contratto di locazione di fondi rustici o di colonia parziaria.

La soccida è parziaria quando i contraenti conferiscono ciascuno una parte degli animali per metterli in comune.

Art. 486.

(Art. 1667 Cod. civ.).

(Bestiame che può darsi a soccida).

Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame capace di accrescimento o di vantaggio per l'agricoltura o per il commercio.

Art. 487.

(Art. 1670 e 1688 Cod. civ.).

(Stima del bestiame).

La stima del bestiame nella soccida non ne trasferisce la proprietà al conduttore.

Art. 488.

(Art. 1668 Cod. civ.).

(Norme applicabili).

La soccida è regolata dalle convenzioni delle parti o dagli usi locali in quanto non urtino contro disposizioni proibitive del capo presente.

In mancanza di convenzioni particolari o di usi locali, la soccida è retta dai principi seguenti.

SEZIONE II. — *Della soccida fatta dal locatore coll'affittuario.*

Art. 489.

(Art. 1687 e 1689 Cod. civ.).

(*Guadagni e rischi - Restituzione della mandra*).

Nella soccida coll'affittuario di un fondo, detta anche soccida di ferro, il conduttore fa suoi tutti i frutti, accrescimenti e proventi del bestiame e ne sopporta tutti i rischi, finchè dura la locazione.

Egli ha anche il diritto di disporre dei singoli capi, ma ha l'obbligo di mantenere sempre la mandra sul fondo e deve, alla fine della locazione, restituire una mandra simile per composizione e di pregio uguale a quella che ha ricevuta.

Art. 490.

(Art. 1690 Cod. civ.).

(*Concime*).

Il concime non va a profitto personale dell'affittuario. Questi è obbligato a impiegarlo unicamente nella coltivazione del fondo.

Art. 491.

(Art. 1691 Cod. civ.).

(*Rischio*).

Il bestiame è a rischio dell'affittuario dal momento in cui l'ha ricevuto.

La perdita, anche totale e avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

Art. 492.

(Art. 1692 Cod. civ.).

(*Restituzione del bestiame al termine della locazione*).

Al termine della locazione, malgrado la stima degli animali fatta al momento della consegna, l'affittuario deve lasciare animali di ciascuna specie che costituiscano un capitale di bestiame equivalente a quello che egli ha ricevuto specialmente per numero, razza, età e qualità delle bestie, in relazione alla coltivazione del fondo. Se vi è deficienza, l'affittuario la deve risarcire secondo il valore venale degli animali

nel giorno della fine della locazione. Se vi è eccedenza, è a tutto di lui vantaggio.

Se il contratto dà soltanto l'indicazione della somma per la quale sono state valutate le bestie, senza specificarne il numero, la specie, la razza e la qualità, e non esiste altro scritto al riguardo, l'equivalenza, dal punto di vista della coltivazione del fondo, tra il capitale di bestiame ricevuto e quello lasciato, sarà, in caso di contestazione, stabilita da periti scelti dalle parti o, in difetto, nominati dal pretore del mandamento.

SEZIONE III. — *Della soccida semplice.*

Art. 493.

(Art. 1676 Cod. civ.).

(*Divisione dei frutti*).

Il solo conduttore profitta, nella soccida semplice, del latte, del concime e del lavoro del bestiame.

Ogni altro frutto, accrescimento o preventivo si divide a metà fra le parti.

Art. 494.

(Art. 1675 e 1677 Cod. civ.).

(*Perimento del bestiame*).

Se il bestiame perisce tutto senza colpa del conduttore, la perdita è totalmente a carico del locatore, nonostante qualsiasi patto contrario.

Se non ne perisce che una parte, la perdita è sopportata in comune. Non si può stipulare che il conduttore sopporterà più della metà di questa perdita.

Art. 495.

(Art. 1674 Cod. civ.).

(*Pelli e altri resti degli animali periti*).

Il conduttore, che non sia obbligato a risarcire i danni derivanti dalla perdita degli animali, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie e di quant'altro ne possa rimanere.

Art. 496.

(Art. 1677 Cod. civ.).

(Patti vietati).

Non si può stipulare che il conduttore debba sopportare nella perdita una parte maggiore che nel guadagno; nè che il locatore prelevi alla fine della locazione qualche cosa, oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tal natura è nulla.

Art. 497.

(Art. 1678 Cod. civ.).

(Disposizione delle bestie).

Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporne senza il consenso del conduttore.

Art. 498.

(Art. 1679 Cod. civ.).

(Soccida con affittuario altrui).

Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore dei beni di cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve. Il sequestro tuttavia non può essere fatto, se il proprietario degli animali provi che al momento della loro introduzione nel fondo il proprietario di questo sapeva che essi appartenevano ad altri.

Art. 499.

(Art. 1680 Cod. civ.).

(Tosatura).

Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza prima avvertirne il locatore.

Art. 500.

(Art. 1681 Cod. civ.).

(Durata. Tacita riconduzione).

Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

Di uguale durata è il nuovo contratto derivante da una tacita riconduzione, se non vi sia uso contrario.

Art. 501.

(Art. 1683 Cod. civ.).

(Fine della soccida. Divisione degli animali).

Nonostante la stima fatta al momento della consegna il locatore, al termine della soccida od al tempo dello scioglimento del contratto, può prelevare dalla mandra animali di ciascuna specie in modo da ottenere un capitale di bestiame corrispondente a quello che ha consegnato, specialmente per il numero, la razza, l'età e la qualità delle bestie; il di più si divide.

Se non vi sono animali sufficienti, il locatore prende quelli che rimangono e le parti concorrono nella perdita sulla base del prezzo degli animali al giorno della fine della soccida.

SEZIONE IV. — *Della soccida col colono parziario.*

Art. 502.

(Art. 1693 Cod. civ.).

(Patti consentiti).

Si può stipulare:

- 1° che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata ad un prezzo minore del valore ordinario;
- 2° che il locatore abbia una parte maggiore degli utili;
- 3° che abbia la metà del latte.

Art. 503.

(Art. 1694 e 1695 Cod. civ.).

(Durata. Norme applicabili).

La soccida col colono parziario termina con la fine della colonia.

Nel rimanente essa è soggetta a tutte le regole della soccida semplice.

SEZIONE V. — *Della soccida parziaria.*

Art. 504.

(Art. 1684 Cod. civ.).

(Divisione di guadagni e perdite).

Nella soccida parziaria i guadagni e le perdite si dividono proporzionalmente fra le due parti.

Art. 505.

(Art. 1685 Cod. civ.).

(Latte, concime, lavoro, lane, altri frutti, accrescimenti e proventi).

Tuttavia il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del concime e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che ad una parte proporzionale delle lane, degli altri frutti, accrescimenti e proventi.

Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 506.

(Art. 1686 Cod. civ.).

(Applicabilità delle norme della soccida semplice).

In tutto il resto valgono le regole della soccida semplice.

TITOLO V.**DEL CONTRATTO DI APPALTO.****Art. 507.**

(Art. 1621, n. 3, Cod. civ.).

(Definizione).

Il contratto di appalto è quello per il quale uno dei contraenti si obbliga a compiere o far compiere sotto la propria direzione un lavoro o un'opera per l'altro contro un prezzo che questi si obbliga di pagargli.

Art. 508.

(Art. 1634 Cod. civ.).

(Fornitura della materia).

La materia, se occorra, deve essere fornita dall'appaltatore o dal committente secondo che sia determinato dalla convenzione o dall'uso.

Art. 509.*(Materia fornita dall'artefice).*

Il contratto avente per oggetto una cosa da prodursi con materia fornita dall'artefice vale vendita, quando i contraenti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione il lavoro necessario per la produzione.

Art. 510.

(Art. 1638 Cod. civ.).

(Verifica e pagamento dell'opera).

L'appaltatore non ha diritto, salvo convenzione contraria, ad ottenere il pagamento se non dopo che l'opera fu accettata. Ma appena egli mette l'opera compiuta a disposizione del committente, questi è tenuto a procedere alla verifica e, in caso favorevole, ad accettarla entro un breve termine. Se, nonostante l'invito fattogli, egli omette senza giusti motivi di procedere alla verifica, l'opera deve considerarsi come accettata.

Se si tratta di opera da eseguirsi per partite o a misura, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica sia fatta per singole partite, purchè compiute, oppure dopo il compimento di una parte dell'opera sufficientemente importante in rapporto alla totalità. In tal caso l'imprenditore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte pagata: non produce però questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 511.

(Responsabilità dell'appaltatore).

L'accettazione dell'opera, comunque avvenga, libera l'appaltatore dalla responsabilità per difformità da quanto fu convenuto o per vizi apparenti. Se però la difformità non è riconoscibile all'atto della accettazione o se si tratti di vizi occulti, il committente è tenuto a denunziarli all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta.

L'azione di responsabilità contro l'appaltatore deve essere intentata nel termine di sei mesi dall'accettazione.

Art. 512.

(Art. 1639 Cod. civ.).

(Rovina e difetti di opere immobili).

Quando si tratti di edifici o di altre opere immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina, o in fine se si manifestano gravi difetti, sempre per vizio di costruzione o per vizio del suolo, l'appaltatore è responsabile. La denuncia

deve essere fatta entro sessanta giorni dalla scoperta. L'azione deve essere intentata entro due anni dalla denuncia.

Questa disposizione si applica anche al caso dell'articolo 509.

Art. 513.

(Responsabilità dei subappaltatori).

L'articolo precedente non si applica all'azione di regresso dell'appaltatore contro i subappaltatori. Questi sono liberati per effetto dell'accettazione dell'opera ai termini dell'articolo 511.

Art. 514.

(Art. 1640 Cod. civ.).

(Modificazioni del progetto).

L'appaltatore non ha diritto di modificare il progetto dell'opera, se non dietro autorizzazione scritta del committente. Se le modificazioni sieno necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltata, l'appaltatore deve darne immediato avviso al committente, indicandogli il presuntivo aumento del prezzo.

Se le parti non riescano ad accordarsi, compete al giudice di determinare le modificazioni da apportarsi all'originario progetto e la corrispondente variazione del prezzo, salva al committente la facoltà di recedere dal contratto dietro indennità da stabilirsi dal giudice.

Art. 515.

(Art. 1641 Cod. civ.).

(Scioglimento anticipato del contratto).

Il committente può sciogliere a suo arbitrio il contratto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'appaltatore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

Art. 516.

(Art. 1642 Cod. civ.).

(Morte dell'appaltatore).

Il contratto di appalto si scioglie con la morte dell'appaltatore, se sia stato fatto con particolare considerazione

della persona di lui. In caso contrario il contratto si scioglie soltanto se i successori dell'appaltatore non dànno sufficienti garanzie per la buona esecuzione dell'opera.

Art. 517.

(Art. 1643 Cod. civ.).

(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).

Nel caso di risoluzione del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi, in ragione del prezzo pattuito, il valore delle opere eseguite, e le spese già fatte per l'esecuzione del rimanente, ma soltanto se quei lavori e quelle spese gli siano utili e nei limiti di tale utilità.

Il committente ha, a sua volta, il diritto di domandare la consegna, contro una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le disposizioni che proteggono la proprietà artistica e letteraria.

Art. 518.

(Art. 1644 Cod. civ.).

(Responsabilità dell'appaltatore per persone da lui impiegate).

L'appaltatore è responsabile dell'opera delle persone che ha impiegate.

Art. 519.

(Art. 1645 Cod. civ.).

(Diritti verso il committente di coloro che furono impiegati dall'appaltatore).

Tutti coloro che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione dell'opera data in appalto hanno azione diretta contro il committente fino a concorrenza del debito che egli ha verso l'appaltatore nel tempo in cui promuovono la loro azione.

Art. 520.

(Art. 1635, 1636, 1637 Cod. civ.).

(Perimento o deteriorazione della cosa).

Se la cosa perisce o è deteriorata, prima che l'opera sia consegnata o prima che il committente sia stato messo in mora per riceverla, la perdita o la deteriorazione stanno a carico dell'appaltatore, se questi abbia fornito la materia.

Se la materia sia in tutto o in parte fornita dal committente, la perdita o la deteriorazione avvenute per caso for-

tuito e prima della consegna o della costituzione in mora del committente, stanno a carico di questo quanto alla materia da lui fornita, e l'appaltatore perde il diritto al prezzo. Se la perdita o la deteriorazione sono dovute a colpa dell'appaltatore, questi deve indennizzarne il committente; se sono dovute a colpa del committente o a vizio della materia fornita da lui, l'appaltatore ha diritto al prezzo e, se esistano, al risarcimento dei danni.

TITOLO VI. DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 521.

(Art. 1697 e 1698 Cod. civ.).

(*Definizione*).

Il contratto di società è quello col quale due o più persone convengono di contribuire, ciascuna con la proprietà o con l'uso di cose o con la propria industria, al conseguimento di un fine economico comune.

Art. 522.

(Art. 1699 Cod. civ.).

(*Specie*).

Le società sono universali o particolari.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ.

SEZIONE I. — *Delle società universali.*

Art. 523.

(Art. 1700 Cod. civ.).

(*Società dei beni e dei guadagni*).

Si distinguono due specie di società universali: la società universale dei beni e la società universale dei guadagni.

Art. 524.

(Art. 1701 Cod. civ.).

(Società dei beni).

La società universale dei beni può avere per oggetto tutti i beni presenti, ed è quella con la quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente e gli utili che potranno ricavarne.

Può anche convenirsi che la società universale dei beni comprenda gli acquisti che farà ciascuno dei soci dopo la costituzione della società, eccetto quelli per donazione o per successione. Può tuttavia convenirsi che questi ultimi apparteneranno alla società per il solo godimento.

Nella società universale dei beni presenti questi vengono conferiti con l'onere dei debiti di ciascuno dei soci al tempo del contratto.

Art. 525.

(Art. 1702 Cod. civ.).

(Società dei guadagni).

La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società; i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per il godimento.

Art. 526.

(Art. 1703 Cod. civ.).

(Contratti di società senz'altra dichiarazione).

Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

Art. 527.

(Art. 1704 Cod. civ.).

(Fra quali persone può sussistere la società).

Non può aver luogo società universale, se non tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti di altri.

SEZIONE II. — *Della società particolare.*

Art. 528.

(Art. 1705 e 1706 Cod. civ.).

(*Definizione*).

La società particolare è quella che ha per oggetto cose determinate, o il loro uso o i frutti che se ne possono ricavare, o la prestazione di lavoro o di cose da parte dei soci, per l'esercizio comune di un mestiere o di una professione o di un'impresa.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEI SOCI FRA LORO E VERSO I TERZI.

SEZIONE I. — *Delle obbligazioni dei soci fra loro*

Art. 529.

(Art. 1710 Cod. civ.).

(*Interessi per somme non conferite o prelevate*).

Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di pieno diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che abbia prese dalla cassa sociale, a cominciare dal giorno in cui le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

In ogni caso è salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 530.

(*Atti dannosi per la società*).

Ciascun socio non può fare per suo conto personale, o per conto di altri, alcun atto che possa recare danno alla società.

Art. 531.

(Art. 1712 Cod. civ.).

(*Imputazione di somme pagate ad un socio*).

Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare d'una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma ugualmente esigibile, e riceve il pagamento dal comune debitore, deve versare alla società una

parte proporzionale del debito, ancorchè con la quietanza abbia fatto l'intera imputazione al suo credito particolare, e resta surrogato di diritto nella parte di credito della società.

Se ha dichiarato nella quietanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

Art. 532.

(Art. 1713 Cod. civ.).

(Conferimento di somma ricevuta da debitore divenuto non solvente).

Se uno dei soci ha ricevuto l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia specificatamente dato quietanza per la sua parte.

Art. 533.

(Art. 1714 Cod. civ.).

(Divieto di compensazione di danni con utili).

Il socio non può compensare i danni cagionati alla società per sua colpa con gli utili procurati mercè la sua industria in altri affari.

Art. 534.

(Art. 1715 Cod. civ.).

(Norme regolanti il conferimento di cose).

Le regole della locazione di cose si applicano ai rischi e alla garanzia a cui ciascun socio è tenuto, quando il conferimento consiste nell'obbligazione di far godere una cosa alla società; si applicano le regole della vendita quando il conferimento consiste in un diritto di proprietà, in un usufrutto o in altro diritto reale.

Art. 535.

(Art. 1717 Cod. civ.).

(Divisione di guadagni e perdite).

Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale. Se il contratto non determina che la parte nei guadagni, la stessa determinazione vale per le perdite.

Riguardo a colui che non ha conferito se non la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è rego-

lata come la parte di colui che nella società ha conferito l'apporto minore.

Art. 536.

(Art. 1718 Cod. civ.).

(Determinazione di guadagni e perdite rimessa ad un terzo).

Può essere rimessa al giudizio di un terzo la determinazione dei guadagni e delle perdite di ciascun socio.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando, da parte sua, ha cominciato ad eseguirla.

Art. 537.

(Art. 1719 Cod. civ.).

(Convenzione di esclusione da utili o perdite).

È nullo il contratto di società col quale uno o più soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili od alle perdite.

Il socio d'industria può tuttavia essere esentato da ogni contributo nelle perdite.

La nullità di cui al primo comma del presente articolo può essere opposta soltanto dai soci esclusi dalla partecipazione agli utili o rispettivamente da quelli tenuti al contributo nelle perdite.

Art. 538.

(Art. 1720 Cod. civ.).

(Poteri del socio incaricato dell'amministrazione).

Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto può fare, nonostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere revocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è revocabile come un semplice mandato.

Art. 539.

(Art. 1721 Cod. civ.).

(Amministrazione affidata a più soci).

Se più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di

essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

Art. 540.

(Art. 1722 Cod. civ.).

(Atti urgenti deliberati dagli amministratori).

Se fu pattuito che gli amministratori debbano decidere ad unanimità o a maggioranza, non si può prescindere dalla unanimità o dalla maggioranza se non nel caso che si tratti di un atto di urgenza, dall'omissione del quale possa derivare grave e irreparabile danno alla società.

Art. 541.

(Art. 1723 Cod. civ.).

(Diritti dei soci).

In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1° si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2° ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3° ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4° uno dei soci non può fare innovazioni sopra le cose sociali, ancorchè le reputi vantaggiose alla società, se gli altri soci non vi acconsentano.

Art. 542.

(Art. 1724 Cod. civ.).

(Soci non amministratori).

I soci non amministratori sono esclusi dalla gestione.

Essi hanno il diritto di prendere conoscenza personalmente dei libri e delle carte della società: ogni clausola contraria è nulla.

Art. 543.

(Computo della maggioranza).

Quando una deliberazione debba essere presa a maggioranza, la maggioranza si computa per capi, salvo diversa convenzione.

SEZIONE II. — *Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.*

Art. 544.

*(Art. 1726 Cod. civ.).**(Obbligazioni non solidali).*

I soci non sono obbligati in solido per i debiti sociali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge commerciale.

Art. 545.

*(Art. 1727 Cod. civ.).**(Quota di obbligazione di ciascun socio).*

I soci sono obbligati ciascuno per una somma e parte eguale, verso il creditore con cui hanno contrattato, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto col creditore non abbia fissato l'obbligazione di ciascun socio in ragione della sua quota sociale.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ.

Art. 546.

*(Art. 1729 Cod. civ.).**(Cause di scioglimento).*

La società finisce:

- 1° per lo spirare del tempo per cui fu contratta;
- 2° per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare;
- 3° per la morte di alcuno dei soci;
- 4° per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno dei soci;
- 5° per volontà di uno o più soci, nel caso previsto dall'articolo 550.

Art. 547.

(Art. 1730 Cod. civ.).

(Proroga tacita).

La società è prorogata tacitamente quando, nonostante lo spirare del termine convenuto o il compimento dell'affare, i soci continuino a fare operazioni della specie di quelle che formavano oggetto della società. La proroga tacita s'intende fatta anno per anno.

Art. 548.

(Art. 1731 Cod. civ.).

(Perimento della cosa da conferire o conferita).

Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci.

Parimenti rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso il socio.

Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

Art. 549.

(Art. 1732 Cod. civ.).

(Continuazione della società in caso di morte, interdizione, fallimento o insolvenza di un socio).

Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società continui con i suoi eredi ancorchè minori.

Si può anche stipulare che in caso di morte, interdizione, fallimento o insolvenza di uno dei soci, la società continui fra gli altri. In questo caso il socio o il suo erede non ha diritto che alla sua quota o a quella del suo autore, avuto riguardo allo stato della società nel giorno in cui si verificò l'evento. Egli non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima di quell'evento.

Art. 550.

(Art. 1733 e 1734 Cod. civ.).

(Scioglimento per volontà di un socio).

Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società, la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata tre mesi prima a tutte le altre.

La rinunzia deve essere fatta in buona fede e non essere intempestiva.

Art. 551.

(Art. 1735 Cod. civ.).

(Scioglimento per giusti motivi. Esclusione di soci).

In tutte le società, anche in quelle a tempo determinato, lo scioglimento può essere domandato da uno o da alcuni dei soci, quando vi siano giusti motivi da apprezzarsi dal giudice.

I soci possono anche far pronunciare dal giudice l'esclusione di quello in persona del quale era nata la causa per lo scioglimento, e continuare fra di loro la società.

CAPO V.

DELLA DIVISIONE E DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 552.

(Art. 1736 Cod. civ.).

(Norme applicabili).

Le regole concernenti la divisione dell'eredità si applicano, in quanto è possibile, alla divisione tra i soci.

Art. 553.

(Liquidazione).

I poteri degli amministratori cessano con lo scioglimento della società.

La liquidazione, occorrendo, è fatta da tutti i soci o da un liquidatore nominato da essi ad unanimità. Il liquidatore, in caso di disaccordo, è nominato o sostituito dal giudice, su richiesta della parte più diligente.

Egli non può essere revocato che per giusti motivi.

Art. 554.

(Ripartizione dell'attivo).

Dopo il pagamento dei creditori sociali, con l'accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento dei debiti non scaduti o litigiosi, e dopo il rimborso delle spese o anticipazioni che fossero state fatte da uno dei soci nell'interesse della società, l'attivo sociale è diviso fra tutti i soci.

Ciascuno riprende una somma uguale al valore del suo conferimento, a meno che egli non abbia conferito che la sua industria, l'usufrutto o il godimento di una cosa. Se vi sia

eccedenza, essa è ripartita fra i soci proporzionalmente alla loro partecipazione agli utili.

Se l'attivo netto è insufficiente per l'integrale restituzione dei conferimenti, la perdita si ripartisce fra i soci secondo la proporzione convenuta.

CAPO VI.

PERSONALITÀ DELLA SOCIETÀ.

Art. 555.

(Personalità giuridica. Formalità per conseguirla).

Le società civili sono considerate persone giuridiche a condizione che si siano assoggettate a una forma di pubblicità tale da portare a conoscenza del pubblico la loro costituzione, mediante l'iscrizione nel registro di commercio o coll'adempimento di qualsiasi altra formalità prescritta dalla legge.

La personalità della società continua pei bisogni della liquidazione sino alla fine di questa.

TITOLO VII.

DEL MANDATO.

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MANDATO.

Art. 556.

(Art. 1737 e 1738 Cod. civ.).

(Definizione. Accettazione tacita).

Il mandato è un contratto per il quale il mandante affida al mandatario, che lo accetta, l'incarico di gerire uno o più affari o di compiere uno o più atti o fatti.

L'accettazione del mandato può essere semplicemente tacita e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

Art. 557.

(Art. 1739 Cod. civ.).

(Gratuità).

Il mandatario non ha diritto a remunerazione, salvo contraria convenzione o disposizione di legge.

Se un compenso sia stato promesso per la prestazione di servizi o per il compimento di un'opera, si ha contratto di lavoro o contratto di appalto.

Art. 558.

(*Gestione di un affare, Rappresentanza*).

Quando il mandato ha per oggetto la gestione di un affare, si presume, se non risulti il contrario, che il mandatario debba agire in nome ed in rappresentanza del mandante.

Si applicano in tal caso le disposizioni del titolo primo sulla rappresentanza.

Art. 559.

(Art. 1740, 1741, 1742 Cod. civ.).

(*Limiti del mandato generale.*

Mandato per alienare, transigere e compromettere).

Il mandato generale a gestire gli affari del mandante non autorizza il mandatario che a compiere gli atti di semplice amministrazione.

Per gli atti di alienazione e per stipulare transazioni e compromessi occorre sempre un mandato espresso.

Art. 560.

(Art. 1743 Cod. civ.).

(*Mandato affidato ad un incapace*).

Se il mandato sia affidato ad un incapace, questo può validamente rappresentare il mandante, ma non resta obbligato verso il mandante se non nei limiti in cui può essere obbligato come incapace.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

Art. 561.

(Art. 1745 Cod. civ.).

(*Diligenza dovuta dal mandatario*).

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 562.

(Art. 1742 Cod. civ.).

(*Eccesso dai limiti del mandato*).

Il mandatario non può eccedere i limiti fissatigli dal mandante.

Tuttavia egli può dipartirsi dalle istruzioni ricevute quando, essendogli impossibile di avvertire preventivamente il

mandante, le circostanze del caso sono tali da fargli ritenere che il mandante avrebbe dato la sua approvazione. Il mandatario è tenuto in tal caso a dare pronta notizia al mandante delle modificazioni apportate nell'esecuzione.

Art. 563.

(Art. 1746 Cod. civ.).

(Responsabilità del mandatario).

Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

Art. 564.

(Art. 1747 Cod. civ.).

(Rendiconto).

Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della conferitagli procura, quantunque ciò che ha ricevuto, non fosse dovuto al mandante.

Art. 565.

(Art. 1750 Cod. civ.).

(Interessi dovuti dal mandatario).

Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dal giorno in cui se ne è servito, e di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno della costituzione in mora.

Art. 566.

(Art. 1748 Cod. civ.).

(Sostituto del mandatario).

Il mandatario che, senza esservi autorizzato, ha sostituito altri a sè nell'esecuzione del mandato, risponde dell'operato del sostituto, come se fosse suo proprio.

Se egli sia autorizzato a farsi sostituire, senza indicazione della persona, risponde soltanto della colpa commessa nella scelta o nell'impartire le necessarie istruzioni al sostituto.

In entrambi i casi il mandante può agire direttamente contro il sostituto del mandatario.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

Art. 567.

(Art. 1753 e 1755 Cod. civ.).

(Rimborso di spese e interessi, Diritto di ritenzione).

Il mandante deve rimborsare il mandatario delle spese da lui fatte per l'esecuzione del mandato con gli interessi dal giorno in cui ha fatto queste spese.

Il mandatario a garanzia del rimborso delle spese, e, occorrendo, per il compenso, ha un diritto di ritenzione sulle cose del mandante che egli detenga a causa del mandato.

Art. 568.

(Art. 1754 Cod. civ.).

(Danni subiti dal mandatario).

Il mandante risponde altresì di tutti i danni subiti senza colpa dal mandatario in occasione dell'assunto incarico.

Art. 569.

(Art. 1756 Cod. civ.).

(Responsabilità solidale di più mandanti).

Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.

DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO.

Art. 570.

(Art. 1757 Cod. civ.).

(Cause di estinzione).

Il mandato si estingue:

- 1° per lo scadere del termine a cui fu limitato;
- 2° per revoca del mandato;
- 3° per rinunzia del mandatario;
- 4° per la morte, per l'interdizione, per l'incapacitazione, per il fallimento o per lo stato d'insolvenza del mandante o del mandatario.

Art. 571.

(Mandato nell'interesse del mandatario).

Nei casi indicati nei numeri 2 e 4 dell'articolo precedente il mandato non cessa quando sia stato dato in esecuzione di un'obbligazione del mandante verso il mandatario.

Art. 572.

(Art. 1758 Cod. civ.).

(Revocabilità del mandato).

Il mandante ha sempre facoltà di revocare il mandato salvo, nel caso di mandato non gratuito, l'obbligo di risarcire il mandatario per la perdita che gli derivi da una revoca intempestiva, o senza giusti motivi.

Art. 573.

(Art. 1760 Cod. civ.).

(Revoca per nomina di nuovo mandatario).

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

Art. 574.

(Art. 1761 Cod. civ.).

(Rinunzia del mandatario).

Il mandatario può sempre rinunziare al mandato.

Tuttavia se la rinunzia reca danno, per la sua intempestività, al mandante, il mandatario deve risarcirlo, salvo che provi che gli sarebbe impossibile di continuare nel mandato senza suo nocumento.

Art. 575.

(Art. 1745 comma 2° Cod. civ.).

(Esecuzione del mandato dopo la morte del mandante).

Nel caso di morte del mandante, il mandatario, che abbia iniziato l'esecuzione del mandato, è obbligato a condurlo a termine, se vi sia pericolo nel ritardo.

Art. 576.

(Art. 1762 Cod. civ.).

(Atti compiuti prima di apprendere la morte del mandante).

Se il mandatario ignora la causa di estinzione del mandato, tutto ciò che egli ha fatto prima di avere avuto conoscenza di tale causa si reputa validamente fatto in esecuzione del mandato.

Art. 577.

(Art. 1763 Cod. civ.).

(Morte del mandatario).

In caso di morte del mandatario, gli eredi di questo, consapevoli del mandato, devono darne subito avviso al mandante e prendere nel frattempo i provvedimenti richiesti dalle circostanze nell'interesse di questo.

TITOLO VIII.**DELLA TRANSAZIONE.****Art. 578.**

(Art. 1764 Cod. civ.).

(Definizione).

La transazione è un contratto per il quale le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può sorgere fra loro.

Art. 579.

(Art. 1765 Cod. civ.).

(Capacità a transigere).

Per fare transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

Art. 580.*(Atti non suscettibili di transazione).*

Non si può transigere sullo stato delle persone, nè sugli alimenti futuri dovuti per legge.

Art. 581.

(Art. 1766 Cod. civ.).

(Azione civile proveniente da reato).

Si può far transazione sopra un'azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Art. 582.

(Art. 1772 Cod. civ.).

(Annullabilità per errore di diritto).

La transazione non è annullabile per errore di diritto secondo l'articolo 16, se non quando sul punto di diritto siavi stata controversia fra le parti.

Art. 583.

(Art. 1774 Cod. civ.).

(Annullabilità per nullità di titolo).

È annullabile la transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

Art. 584.

(Art. 1775 Cod. civ.).

(Annullabilità per falsità di documenti).

È pure annullabile la transazione fatta sopra documenti che si sono in appresso riconosciuti falsi.

Art. 585.

(Art. 1776 Cod. civ.).

(Annullabilità per cosa giudicata).

È parimenti annullabile la transazione fatta sopra una lite già decisa irrevocabilmente con sentenza, della quale le parti o una di essa non avessero notizia.

Art. 586.

(Art. 1777 Cod. civ.).

(Annullabilità per scoperta successiva di documenti).

Allorchè le parti hanno fatto transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo affare determinato, e resti provato da documenti, posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto.

TITOLO IX.

DEL CONTRATTO DI RENDITA PERPETUA.

Art. 587.

(Art. 1778 Cod. civ.).

(*Definizione*).

Il contratto di rendita perpetua conferisce al creditore il diritto di esigere a perpetuità dal debitore la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, in corrispondenza della cessione di un immobile o di un capitale.

Art. 588.

(Art. 1780 e 1782 Cod. civ.).

(*Rendita fondiaria e rendita semplice*).

La rendita costituita mediante cessione di un immobile si chiama rendita fondiaria; quella che è costituita mediante cessione di un capitale si chiama rendita semplice.

Art. 589.

(Art. 1781 Cod. civ.).

(*Trasferimento di dominio dell'immobile ceduto. Regole applicabili*).

La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, nonostante qualsivoglia clausola contraria.

La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite per il contratto di vendita; se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

Art. 590.

(Art. 1782 Cod. civ.).

(*Garanzia per rendita semplice*).

La rendita semplice dev'essere garantita con ipoteca speciale sopra un immobile determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

Queste disposizioni non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

Art. 591.

(Art. 1783 Cod. civ.).

(Redimibilità della rendita perpetua).

La rendita perpetua è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non si eseguirà durante la vita del cedente o prima di un certo termine che non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non eseguirà il riscatto senza averne avvisato il creditore. Il termine di preavviso non può eccedere un anno; se siano convenuti termini più lunghi, questi sono ridotti.

Art. 592.

(Art. 1784 Cod. civ.).

(Riscatto).

Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima.

Il riscatto di una rendita fondiaria si opera mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi cinque anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

Art. 593.

(Art. 1785 Cod. civ.).

(Riscatto forzoso).

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

1° se per due anni consecutivi, non abbia, dopo essere stato costituito in mora, pagato la rendita;

2° se tralascia di dare al creditore le cautele promesse, o se, venendo a mancare le cautele date, non ne costituisca altre di egual sicurezza;

3° se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita o assicurata la rendita viene diviso fra più di tre persone.

Art. 594.

(Art. 1786 Cod. civ.).

(Riscatto per fallimento, concordato e non solvenza del debitore).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento, concordato preventivo, o non solvenza del debitore.

Nondimeno, trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento, del concordato preventivo o della non solvenza, abbia alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se l'acquirente si dichiara pronto a pagare la rendita e presenta per essa sufficienti cautele.

Art. 595.

(Art. 1788 Cod. civ.).

(Norme applicabili ad altre prestazioni perpetue).

Gli articoli 591, 592, 593 e 594 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà.

TITOLO X.

DEL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA.

CAPO I.

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

Art. 596.

(Art. 1789 Cod. civ.).

(Costituzione onerosa di rendita vitalizia).

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

Art. 597.

(Art. 1790 Cod. civ.).

(Costituzione gratuita di rendita vitalizia).

Può altresì essere costituita a titolo gratuito, per donazione o per testamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 598.

(Art. 1791 Cod. civ.).

(Riducibilità della rendita vitalizia).

Nel caso indicato nell'articolo precedente la rendita vitalizia è riducibile, se ecceda la quota di cui è permesso disporre; è nulla se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

Art. 599.

(Art. 1792 Cod. civ.).

(Costituzione della rendita vitalizia).

La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto di goderne.

Art. 600.

(Art. 1793 Cod. civ.).

(Costituzione sopra la vita di una o più persone).

La rendita vitalizia può costituirsi sopra la vita di una o più persone, e, in quest'ultimo caso, con o senza clausola di reversibilità.

Art. 601.

(Art. 1794 Cod. civ.).

(Costituzione a vantaggio di un terzo).

Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo 598.

Art. 602.

(Art. 1795 Cod. civ.).

(Inefficacia della rendita costituita sulla vita di persona già defunta).

Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

Art. 603.

(Inefficacia della rendita costituita sulla vita di persona malata).

Lo stesso ha luogo riguardo alla costituzione di rendita a titolo oneroso se la persona sulla cui vita fu costituita la rendita, fosse al tempo del contratto già colpita dalla malattia, di cui morì entro i venti giorni.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA.

Art. 604.

(Art. 1796 Cod. civ.).

(Scioglimento del contratto di rendita vitalizia).

Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

Art. 605.

(Art. 1797 Cod. civ.).

(Mancanza di pagamento delle pensioni maturate).

La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per soddisfare le pensioni.

Art. 606.

(Art. 1798 Cod. civ.).

(Divieto di liberazione dal pagamento della rendita).

Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

Art. 607.

(Art. 1799 Cod. civ.).

(Modalità di pagamento della rendita).

La rendita vitalizia è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

Art. 608.

(Art. 1800 Cod. civ.).

(Sequestro della rendita vitalizia).

Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

TITOLO XI.**DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.****Art. 609.**

(Art. 1802 Cod. civ.).

(Mancanza di azione).

Non compete azione pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

Art. 610.

(Art. 1803 Cod. civ.).

(Eccezioni al divieto di richiesta di pagamento).

I giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altro giuoco sportivo, sono eccettuati dalla disposizione precedente limitatamente alle scommesse fatte da coloro che vi prendono parte.

Nondimeno il giudice può rigettare la domanda, quando la posta gli sembri eccessiva.

Nei casi previsti dal primo comma gli intermediari legalmente autorizzati a raccogliere le poste degli scommettitori estranei al giuoco non possono invocare la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 611.

(Art. 1804 Cod. civ.).

(Divieto di ripetizione della somma volontariamente pagata).

Il perdente non può ripetere quanto abbia volontariamente pagato in seguito ad un giuoco o ad una scommessa in cui non siavi stata alcuna frode.

Art. 612.*(Lotterie legalmente autorizzate).*

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate.

TITOLO XII.**DEL COMODATO.****CAPO I.****DISPOSIZIONI GENERALI.****Art. 613.**

(Art. 1805 Cod. civ.).

(Comodato).

Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la cosa ricevuta.

Art. 614.

(Art. 1806 Cod. civ.).

(Gratuità del comodato).

Il comodato è essenzialmente gratuito. Se fu convenuto un compenso, vi ha locazione.

CAPO II.**DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.****Art. 615.**

(Art. 1808 Cod. civ.).

(Obblighi del comodatario).

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 616.

(Art. 1809 Cod. civ.).

(Perdita della cosa impiegata ad uso diverso).

Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

Art. 617.

(Art. 1810 Cod. civ.).

(Perdita della cosa per caso fortuito).

Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario avrebbe potuto sottrarla usando invece la cosa propria, o se egli, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell'altra.

Art. 618.

(Art. 1812 Cod. civ.).

(Deterioramento per effetto dell'uso).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui fu prestata, e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento.

Art. 619.

(Art. 1813 Cod. civ.).

(Spesa per l'uso della cosa).

Il comodatario, che abbia fatto qualche spesa per servirsi della cosa, non può chiederne il rimborso.

Art. 620.

(Art. 1814 Cod. civ.).

(Obbligo solidale di più persone).

Se più persone hanno preso congiuntamente la stessa cosa a prestito, sono obbligate in solido verso il comodante.

Art. 621.

(Art. 1815 Cod. civ.).

(Restituzione della cosa).

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità della convenzione.

Se non sia in alcun modo determinata la durata del prestito, il comodatario è obbligato a restituire la cosa a richiesta del comodante.

Art. 622.

(Art. 1816 Cod. civ.).

(Richiesta di restituzione della cosa).

Se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa secondo il contratto, sopravviene al comodante un urgente e impreveduto bisogno della cosa, il comodante può chiederne la restituzione immediata.

Art. 623.

(Art. 1807 Cod. civ.).

(Richiesta della cosa per la morte del comodatario).

Se il prestito è stato fatto soltanto in considerazione della persona del comodatario e questo muore, il comodante, ancorchè sia stato convenuto un termine, può richiedere subito la cosa agli eredi.

Art. 624.

(Art. 1817 Cod. civ.).

(Spese straordinarie di conservazione).

Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsare il comodatario.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.

Art. 625.

(Art. 1818 Cod. civ.).

(Risarcimento del danno al comodatario).

Se la cosa comodata ha difetti tali che possa recar danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XIII. DEL MUTUO.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I. — *Della natura del mutuo.*

Art. 626.

(Ar. 1819 Cod. civ.).
(Definizione).

Il mutuo, o prestito di consumazione, è un contratto col quale una delle parti dà o si obbliga a dare all'altra una certa quantità di danaro o di altre cose consumabili, con l'obbligo pel mutuatario di restituire altrettanto della stessa natura e qualità di cose.

Art. 627.

(Art. 1820 Cod. civ.).
(Trasferimento al mutuatario della proprietà delle cose mutate).

Le cose date a mutuo divengono proprietà del mutuatario e restano a rischio di lui.

SEZIONE II. — *Obbligazioni del mutuatario.*

Art. 628.

(Art. 1828, 1825 e 1827 Cod. civ.).
(Obblighi del mutuatario).

Il mutuatario è obbligato a restituire le cose ricevute nel tempo e nel luogo convenuti. Se il luogo non è determinato nella convenzione, la restituzione si fa nel domicilio del mutuatario ai sensi dell'articolo 181.

Se non è stato stabilito un termine per la restituzione, il giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario pagherà solo quando potrà o ne avrà i mezzi, il mutuante può domandare al giudice che fissi un termine per il pagamento.

Art. 629.

(Art. 1828 Cod. civ.).

(Impossibilità della restituzione delle cose nella stessa natura, qualità e quantità).

Se la restituzione delle cose nella stessa natura, qualità e quantità non sia possibile, il mutuatario è tenuto a pagarne il valore secondo il tempo ed il luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

SEZIONE III. — *Obbligazioni del mutuante.*

Art. 630.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose mutate).

Nel mutuo ad interesse il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose prestate.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso che conoscendo i vizi non ne abbia avvertito il mutuatario.

Art. 631.

(Rifiuto di consegna delle cose promesse).

Chi siasi obbligato di dare a mutuo, può rifiutarsi di consegnare le cose promesse quando, dopo la conclusione del contratto, l'altra parte sia fallita o sia divenuta insolvente, a meno che essa fornisca garanzie sufficienti per la restituzione.

La stessa regola si applica quando, essendo l'insolvenza anteriore alla conclusione del contratto, il promittente l'abbia conosciuta dopo essersi obbligato.

CAPO II.

DEL MUTUO AD INTERESSE.

Art. 632.

(Art. 1829 e 1830 Cod. civ.).

(Interessi).

Nel mutuo non sono dovuti interessi se non sono convenuti.

Ma il mutuatario, che ha pagato spontaneamente interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale.

Art. 633.

(Art. 1831 Cod. civ.).

(Interessi legali).

Quando sia stato convenuto che si debbano gli interessi senza fissarne la misura, il mutuatario deve pagarli nella misura legale.

In materia civile, gli interessi convenzionali superiori alla misura legale, debbono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Art. 634.*(Termine di restituzione).*

Nel mutuo ad interessi il termine della restituzione si presume stipulato in favore di ambedue le parti, salvo prova contraria.

Art. 635.

(Art. 1834 Cod. civ.).

(Quietanza del capitale).

La quietanza del capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento, salva la prova contraria.

TITOLO XIV.**DEL DEPOSITO.****Art. 636.**

(Art. 1835 e 1837 Cod. civ.).

(Definizione).

Il deposito è un contratto pel quale il depositario riceve una cosa mobile dal depositante coll'obbligo di custodirla e di restituirla.

Il depositario non ha diritto a compenso per la custodia, salvo che risulti una diversa volontà.

Art. 637.

(Art. 1843 e 1844 Cod. civ.).

(Obblighi del depositario).

Il depositario deve usare nella custodia della cosa la diligenza di un buon padre di famiglia.

Se però il deposito è gratuito, il depositario è responsabile soltanto nel caso che egli non abbia usato la diligenza che usa nella custodia delle cose proprie.

Art. 638.

(Art. 1846 Cod. civ.).

(Divieto di servirsi della cosa depositata).

Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del depositante.

Art. 639.

(Art. 1848 comma 2° Cod. civ.).

(Deposito di danaro o di altre cose fungibili).

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o d'altre cose fungibili e al depositario è stata concessa la facoltà di servirsene, il contratto è considerato mutuo.

Art. 640.

(Art. 1851 Cod. civ.).

(Obbligo dell'erede del depositario).

L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

Art. 641.

(Art. 1852 Cod. civ.).

(Restituzione dei frutti della cosa).

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa, ch'egli abbia percetti. Non è debitore di alcun interesse del denaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

Art. 642.

(Art. 1850 e 1854 Cod. civ.).

(Esenzione dall'obbligo della restituzione).

Il depositario è esente dall'obbligo della restituzione, se la cosa fu rivendicata dal proprietario o da altri che ne abbia diritto, o se fu requisita dalla pubblica autorità o comunque gli fu tolta o andò distrutta per caso fortuito.

Se in luogo della cosa sottrattagli o distrutta il depositario ha ricevuto una somma di danaro o altra cosa equivalente, egli è obbligato a rimetterla al depositante.

Se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che la reclaims in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia trascura di reclamare la cosa, il depositario è validamente liberato con la consegna della cosa a colui dal quale l'ha ricevuta.

In ogni caso egli è tenuto, sotto pena del risarcimento dei danni, a denunziare al depositante la lite iniziata dal rivendicante, l'ordine di requisizione o il fatto che gli impedisca di restituire la cosa.

Art. 643.

(Art. 1858 e 1859 Cod. civ.).

(Luogo di restituzione e spese relative).

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 644.

(Art. 1860 Cod. civ.).

(Richiesta di restituzione e obbligo di ritiro della cosa).

Il depositario deve restituire la cosa a richiesta del depositante, salvo che risulti dal contratto che un termine è stato accordato nell'interesse del depositario.

Il depositario può obbligare il depositante a ritirare la cosa in qualunque tempo, salvo che risulti dal contratto che un termine è stato convenuto nell'interesse del depositante.

Tuttavia, in difetto di convenzione, il giudice può concedere all'una o all'altra delle parti un termine conveniente.

Art. 645.

(Art. 1861 Cod. civ.).

(Estinzione delle obbligazioni derivanti dal deposito).

Tutte le obbligazioni derivanti dal deposito si estinguono, se la cosa depositata apparteneva al depositario e nessun diritto compete su di essa al depositante.

Art. 646.

(Art. 1862 Cod. civ.).

(Rimborso al depositario delle spese per la conservazione della cosa).

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite, di cui il deposito può essergli stato cagione.

Art. 647.

(Art. 1863 Cod. civ.).

(Diritto di ritenzione).

Il depositario può ritenere la cosa depositata sino all'intero pagamento di ciò che gli è dovuto per causa del deposito.

TITOLO XV.**DEL SEQUESTRO.****CAPO I.****DEL SEQUESTRO CONVENZIONALE.****Art. 648.**

(Art. 1870 e 1873 Cod. civ.).

(Contratto di sequestro).

Il contratto di sequestro è quello pel quale uno o più beni mobili od immobili o un'azienda o un intero patrimonio, riguardo a cui sia nata controversia o siavi incertezza di rapporti giuridici, sono affidati ad un terzo con l'obbligo di custodirli e restituirli a colui al quale sarà dichiarato che spetti il diritto litigioso o incerto.

Art. 649.*(Obbligazioni, diritti e poteri del sequestratario).*

Le obbligazioni, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dalla convenzione delle parti: in mancanza valgono le regole seguenti.

Art. 650.

(Art. 1876 Cod. civ.).

(Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro).

Il sequestratario ha l'obbligo di custodire e conservare l'oggetto del sequestro con la diligenza del depositario.

Ove la natura dell'oggetto lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarlo e si applicano in tal caso le regole del mandato.

Può anche, ove la cosa non possa conservarsi o altrimenti siavi evidente necessità, alienarla curando il maggior vantaggio degli interessati.

Art. 651.

(Art. 1874 Cod. civ.).

(*Restituzione della cosa*).

Il sequestratario deve restituire la cosa alla persona che sarà designata dal giudice o, in mancanza, a quella che gli sarà indicata d'accordo da tutte le parti che lo nominarono.

Prima che la lite sia terminata o sia cessata l'incertezza dei rapporti giuridici, e quando non siavi accordo tra le parti, egli non può essere liberato se non con decisione del giudice.

Art. 652.

(*Compenso e rimborso delle spese al sequestratario*).

Al sequestratario spetta un compenso, salvo che egli vi abbia rinunciato, nonchè il rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati.

A garanzia del compenso e dei rimborsi egli ha su tali beni un diritto di ritenzione, fermo restando, quanto ai beni mobili, il privilegio di cui al n. 7 dell'articolo 1958 del codice civile.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO ORDINATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Art. 653.

(Art. 1875 Cod. civ.; art. 921 e 924 Cod. proc. civ.).

(*Sequestro ordinato dal giudice*).

Il sequestro può anche essere ordinato dal giudice:

1°) rispetto alla cosa, riguardo a cui sia nata controversia o siavi incertezza di rapporti giuridici, per il tempo in cui dura la lite o l'incertezza, o rispetto a quella che il debitore offra per la sua liberazione;

2°) rispetto alle cose mobili o immobili, di cui l'interessato ha giusto motivo di temere la sottrazione, distruzione od alterazione da parte dell'attuale possessore;

3°) rispetto alle cose mobili che formano la garanzia del creditore, quando questi dimostri lo stato d'insolvenza del suo debitore o abbia giusti motivi di sospettare la fuga di lui o di temere sottrazioni o deterioramenti.

Al sequestro ordinato dal giudice si applicano le regole del codice di procedura civile.

I diritti e le obbligazioni del sequestratario sono determinati col provvedimento che ordina il sequestro. In mancanza valgono le regole del precedente capo in quanto siano applicabili.

TITOLO XVI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONTRATTI DI TRASPORTO E D'ALBERGO.

CAPO I.

CONTRATTO DI TRASPORTO.

Art. 654.

(Art. 1629, 1630, 1631 Cod. civ.).

(Obblighi del vettore).

Chi si obbliga a trasportare persone o cose è tenuto a prendere le precauzioni necessarie per garantire, compatibilmente col rischio inerente al mezzo di trasporto, l'incolumità delle persone e delle cose che trasporta.

E' tenuto altresì a custodire, da buon padre di famiglia, le cose affidategli anche prima che si inizi il trasporto, e risponde del furto, della perdita o deterioramento di esse, salvo che provi che questi fatti avvennero per caso di forza maggiore o per vizio della cosa, o per colpa dell'altro contraente.

Art. 655.

(Art. 1629, 1633, 1865, 1866 Cod. civ.).

(Prova del contratto di trasporto).

Salve le disposizioni delle leggi commerciali e quelle delle leggi speciali sulle imprese pubbliche di trasporto, il contratto può essere provato con testimoni, ancorchè le cose affidate per il trasporto siano di valore superiore a lire duemila.

CAPO II.

CONTRATTO D'ALBERGO.

Art. 656.

(Art. 1866 Cod. civ.).

(Obblighi degli albergatori).

Gli albergatori sono tenuti, come depositari, alla custodia e alla restituzione delle cose che i viaggiatori abbiano loro affidato in deposito.

Art. 657.

(Art. 1867 e 1868 Cod. civ. e art. 12 R. D. L. 12 ottobre 1919, n. 2099).

(Limite di responsabilità pel caso di furto, perdita o deteriorazione delle cose).

Per le cose che il viaggiatore abbia portato con sè, senza affidarle all'albergatore, questi è obbligato a risarcire il danno causato da furto, perdita o deteriorazione delle cose stesse, fino al limite massimo di lire cinquemila.

La detta responsabilità è illimitata:

1° se il danno è imputabile a colpa dell'albergatore o delle persone di famiglia con lui conviventi o degli addetti alla direzione o al servizio dell'albergo;

2° se l'albergatore abbia, senza giusto motivo, rifiutato di ricevere in deposito le cose del viaggiatore. In particolare, si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, o la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

L'albergatore è esente da responsabilità se provi che il furto, la perdita o deteriorazione sono imputabili a colpa del viaggiatore o delle persone da lui dipendenti o di coloro che sono andati a visitarlo o se si tratti di furto a mano armata o di casi di forza maggiore.

Art. 658.

(Art. 1865 Cod. civ.).

(Prova del deposito o introduzione delle cose in albergo).

La prova del deposito o dell'introduzione delle cose nell'albergo può essere fatta per mezzo di testimoni, ancorchè il valore di tali cose sia superiore a lire duemila.

Art. 659.

*(Denuncia del viaggiatore.**Prescrizione dell'azione contro l'albergatore).*

Nel caso indicato dall'articolo 657, comma 1°, il viaggiatore deve denunciare all'albergatore, subito dopo averne avuto conoscenza, il furto, la perdita o il deterioramento della cosa, sotto pena di perdere il diritto all'indennità; e l'azione contro l'albergatore si prescrive in sei mesi da tale data.

TITOLO XVII.

DEL PEGNO.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 660.

*(Art. 1878 Cod. civ.).**(Definizione).*

Il pegno è un contratto col quale una cosa mobile, corporeale o incorporeale è vincolata a garanzia di un'obbligazione.

Art. 661.

*(Art. 1890 Cod. civ.).**(Applicabilità delle disposizioni del codice di commercio e delle leggi speciali).*

Le disposizioni del titolo presente non derogano al codice e alle leggi di commercio, nè alle leggi speciali concernenti casi particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

CAPO II.

DEL PEGNO DI COSE CORPORALI.

Art. 662.

*(Art. 1878 e 1883 Cod. civ.).**(Pegno di cosa corporeale).*

Il pegno di una cosa corporeale si costituisce con la consegna di questa, che il debitore o un terzo per lui fa al creditore a garanzia di un debito.

La cosa può essere anche consegnata ad un terzo designato dalle parti od essere posta nella custodia comune in

modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

La cosa può essere consegnata anche mediante titoli che ne assicurino l'esclusiva disponibilità.

Le disposizioni che regolano gli effetti del possesso delle cose mobili per natura o dei titoli al portatore, si applicano anche alla costituzione del pegno.

Art. 663.

(Art. 1879 Cod. civ.).

(*Diritto di ritenzione*).

Il pegno conferisce al creditore il diritto di ritenere la cosa, che ne è oggetto, fino alla estinzione del debito, e quello altresì di farsi pagare con privilegio sulla cosa stessa.

Art. 664.

(Art. 1880 Cod. civ.).

(*Quando occorra l'atto pubblico o la scrittura privata di data certa*).

Se la cosa data in pegno ecceda il valore di lire duemila il privilegio non sussiste se non quando vi sia un atto pubblico o una scrittura privata di data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, la descrizione della cosa data in pegno o l'indicazione della sua qualità, peso o misura.

La stessa regola si applica nel caso che più siano le cose date in pegno per il medesimo credito, e il loro valore complessivo ecceda le lire duemila.

Art. 665.

(Art. 1882 Cod. civ.).

(*Quando il privilegio sulla cosa può essere fatto valere*).

Il privilegio non può essere fatto valere se la cosa data in pegno non sia rimasta in potere del creditore o di un terzo designato dalle parti.

Art. 666.

(*Rivendicazione della cosa ricevuta in pegno*).

Il creditore, che abbia perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, può rivendicarla nei casi in cui la rivendicazione spetterebbe al proprietario.

Art. 667.

(Art. 1885 Cod. civ.).

*(Perdita o deterioramento della cosa
e rimborso delle spese di conservazione).*

Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo primo, della perdita o del deterioramento della cosa ricevuta in pegno.

Il costituente deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione di questa cosa.

Art. 668.*(Pegno di cosa fruttifera).*

Se è data in pegno una cosa fruttifera si presume che il creditore abbia la facoltà di far suoi i frutti.

Salvo convenzione contraria egli deve imputare il reddito netto prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale del debito.

Art. 669.

(Art. 1886 Cod. civ.).

(Divieto di uso della cosa).

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, servirsi della cosa.

Egli deve imputare l'utile che abbia ricavato dall'uso della cosa, prima alle spese e agli interessi, se dovuti, e poi al capitale.

Art. 670.

(Art. 1887 Cod. civ.).

(Richiesta di sequestro della cosa).

Se il creditore abusa del pegno, il costituente può domandare che la cosa sia posta sotto sequestro.

Art. 671.*(Vendita della cosa a richiesta del creditore).*

Se la cosa data in pegno si deteriora o diminuisce di valore in modo che vi sia motivo di temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere al giudice l'autorizzazione di vendere la cosa ai pubblici incanti o al prezzo corrente, se vi è un prezzo di borsa o di mercato.

Col provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del cre-

dito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia, dal giudice riconosciuta idonea.

Art. 672.

(Vendita della cosa a richiesta del costituente).

Il costituente può del pari, in caso di deteriorazione o di minuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione di venderla osservate le condizioni di cui all'articolo precedente. Egli può anche, se lo preferisca, chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia che il giudice riconosca idonea.

Art. 673.

(Vendita per occasione favorevole).

Se si presenta un'occasione favorevole di vendere la cosa data in pegno, il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione alla vendita. Col provvedimento che l'autorizza il giudice dispone circa le condizioni della vendita ed il deposito del prezzo.

Art. 674.

(Art. 1888 Cod. civ.).

(Richiesta di restituzione della cosa).

Il costituente non può, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, pretendere la restituzione della cosa data in pegno se non siano stati interamente pagati il capitale e gl'interessi, e rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il medesimo debitore ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e divenuto esigibile prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha diritto di ritenere la cosa finchè non venga interamente soddisfatto per ambedue i crediti.

Art. 675.

(Art. 1884 Cod. civ.).

*(Vendita autorizzata dal giudice per mancato pagamento.
Divieto del patto commissorio).*

In mancanza del pagamento il creditore può domandare al giudice che lo autorizzi a vendere la cosa ai pubblici incanti o al prezzo corrente se vi è un prezzo di borsa o di mercato. Egli può anche domandare al giudice che ordini che la cosa gli sia attribuita in pagamento fino alla concor-

renza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti.

E' nulla qualsiasi convenzione che autorizzi il creditore ad appropriarsi della cosa o a disporne senza le formalità sopra indicate.

Art. 676.

(Art. 1889 Cod. civ.).

(Garanzia per l'intero credito).

Nonostante la divisibilità del debito, il pegno sta a garanzia del credito finchè questo sia soddisfatto integralmente.

Per conseguenza l'erede del debitore o il condebitore, che abbia pagato la sua parte di debito, non può domandare la restituzione di una parte della cosa data in pegno.

Reciprocamente l'erede del creditore o uno dei creditori, che abbia ricevuto la sua parte di credito, non può liberare il pegno in pregiudizio degli altri creditori che non siano stati pagati.

Art. 677.

(Vendita di cose sufficienti al pagamento del debito).

Nel caso che più siano le cose date in pegno e il loro valore complessivò ecceda quello del credito e dei suoi accessori, il giudice, su domanda del costituente, può, nell'ordinare la vendita, limitarla a quelle cose il cui valore sia sufficiente al pagamento del debito.

CAPO III.

DEL PEGNO DI CREDITI E DI ALTRI DIRITTI INCORPORALI.

Art. 678.

(Pegno di crediti).

Chi dà in pegno un credito è tenuto a rimettere al creditore pignoraticio il documento che ne costituisce la prova.

Art. 679.

(Art. 1881 Cod. civ.).

(Notificazione al debitore e sua accettazione).

Il privilegio non ha luogo sopra il credito, se la costituzione del pegno non sia stata prima notificata al debitore o se questi non l'abbia accettata con atto avente data certa.

Se si tratta di titoli nominativi o all'ordine, la costituzione del pegno si opera nel modo di trasmissione speciale

prescritto dalla legge, con indicazione che la trasmissione è fatta a titolo di garanzia senza bisogno di notificazione.

Se l'ammontare del credito dato in pegno eccede il valore di lire duemila, il privilegio non ha luogo se il pegno non sia costituito per atto pubblico o per scrittura privata avente data certa.

Art. 630.

(Art. 1886 Cod. civ.).

(Riscossione degli interessi e di prestazioni periodiche).

Chi ha ricevuto in pegno un credito è tenuto a riscuotere gli interessi e le altre prestazioni periodiche ad esso relative che vengano a scadenza durante il pegno, con l'obbligo di imputare l'ammontare in primo luogo alle spese poi agli interessi e infine al capitale del credito garantito. Egli è tenuto a curare la conservazione del credito ricevuto in pegno.

Art. 681.

(Riscossione del credito alla scadenza).

Il creditore pignoratizio è parimenti obbligato a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno. Egli dovrà restituire al costituente quanto di ciò che ha riscosso sopravvanzi su quel che gli è dovuto.

Art. 682.

(Attribuzione del credito non riscosso).

Il creditore, che non ottenga il pagamento, può domandare che il credito ricevuto in pegno e non riscosso gli sia attribuito alle condizioni stabilite dall'articolo 675.

Art. 683.

(Credito di cosa diversa da somma di danaro).

Se l'oggetto del credito ricevuto in pegno è una cosa diversa da una somma di denaro, il creditore pignoratizio, dopo averla riscossa può farsela attribuire o farla vendere in conformità dell'articolo 675.

Art. 684.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito).

Il debitore del credito dato a pegno può opporre al creditore pignoratizio, tanto le eccezioni relative alla validità del credito garantito quanto quelle che gli competerebbero

contro il proprio creditore nei limiti in cui queste possono essere opposte da un debitore ceduto ad un cessionario.

Art. 685.

(Pegno di diritti incorporati diversi dai crediti).

Il pegno di diritti incorporati diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento di tali diritti e mediante la redazione di un atto scritto ai termini dell'articolo 679, comma 3°.

Art. 686.

(Applicazione delle disposizioni del capo precedente).

Le disposizioni del capo precedente si applicano a tutto ciò che non è regolato nel presente capo.

TITOLO XVIII. DELL' ANTICRESI.

Art. 687.

(Art. 1891 Cod. civ.).

(Definizione).

L'anticresi è un contratto mediante il quale il debitore o un terzo per lui consegna al creditore, per garanzia del suo credito, un immobile, col diritto di percepire i frutti e con l'obbligo di imputarli a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale.

Art. 688.

(Forma del contratto).

Il contratto di anticresi deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

Art. 689.

(Art. 1892 Cod. civ.).

(Pagamento dei tributi; manutenzione e riparazioni della cosa).

Il creditore, se non fu convenuto diversamente, è tenuto a pagare i tributi ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile, con facoltà di prelevare sui frutti tutte le spese relative a tali oggetti.

Art. 690.

(Art. 1893 Cod. civ.).

(Restituzione del godimento dell'immobile al debitore).

Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto intieramente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi accennati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento dell'immobile, purchè non abbia rinunciato a questo diritto.

Art. 691.

(Diritto di ritenzione).

L'anticresi non attribuisce alcun privilegio al creditore. Questi ha soltanto il diritto di ritenere l'immobilità fino all'intero pagamento del suo credito.

Art. 692.

(Art. 1894 Cod. civ.).

(Divieto di patto commissorio).

È nulla di pieno diritto qualunque convenzione che autorizza il creditore ad appropriarsi l'immobile nel caso di mancato pagamento del debito.

Art. 693.

(Art. 1895 Cod. civ.).

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

È valido il patto col quale le parti convengano che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte.

Art. 694.

(Art. 1896 Cod. civ.).

(Restituzione dell'immobile e garanzia per l'intero credito).

Le disposizioni degli articoli 674, 676 sono applicabili all'anticresi.

Art. 695.

(Durata dell'anticresi e trascrizione del contratto).

L'anticresi non può essere stipulata per un tempo superiore ai quindici anni. Nel caso che il contratto non stabilisca alcun termine o ne stabilisca uno oltre i quindici anni, l'anticresi finisce al termine del quindicesimo anno.

L'anticresi deve essere trascritta in conformità dell'articolo 1942 del Codice civile affinchè possa essere opposta ai terzi.

TITOLO XIX DELLA FIDEIUSSIONE.

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 696.

(Art. 1898 Cod. civ.).

(*Chi è fideiussore*).

È fideiussore colui che garantisce personalmente al creditore l'adempimento dell'obbligazione di un terzo.

Art. 697.

(*Fideiussione per obbligazione futura o condizionale*).

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.

Art. 698.

(*Mandato di credito*).

Chi ha dato ad alcuno il mandato di far credito ad un terzo in nome e per conto del mandatario stesso, è tenuto verso di questo come il fideiussore di un debito futuro. Il mandato, una volta dato ed accettato, non può essere revocato nè rinunciato se non coll'accordo di ambe le parti.

Art. 699.

(*Liberazione dalla obbligazione*).

Nei casi indicati nei due articoli precedenti il fideiussore è liberato dall'obbligazione, se il creditore abbia fatto credito al terzo, pur conoscendo o essendo in grado di conoscere, che le condizioni di questo erano notevolmente peggiorate e non ne abbia avuto successiva autorizzazione dal fideiussore.

Art. 700.

(Art. 1899 Cod. civ.).

(Validità della fideiussione).

La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione valida.

Tuttavia è valida la fideiussione prestata per persona legalmente incapace da chi ne conosceva l'incapacità.

Art. 701.

(Art. 1900 Cod. civ.).

(Validità della fideiussione fino alla misura della obbligazione principale).

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, od a condizioni meno gravi.

La fideiussione che eccede il debito, o che sia contratta sotto condizioni più gravi, è valida fino alla misura dell'obbligazione principale.

Art. 702.

(Art. 1901 Cod. civ.).

(Fideiussione senza ordine e all'insaputa dell'obbligato principale).

Ciascuno può costituirsi fideiussore senza ordine ed anche all'insaputa di colui pel quale si obbliga.

Ciascuno può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale ma del fideiussore di questo.

Art. 703.

(Art. 1902 Cod. civ.).

(Presunzione della fideiussione).

La fideiussione non si presume; la volontà di prestarla deve risultare chiaramente dall'atto.

Art. 704.

(Art. 1902 Cod. civ.).

(Estensione della fideiussione).

Salvo convenzione contraria, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale e anche alle spese della prima domanda nonchè a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fideiussore.

Art. 705.

(Art. 1904 e 1922 Cod. civ.).

(Requisiti del fideiussore).

Il debitore, obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per garantire l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Art. 706.

(Art. 1905 Cod. civ.).

(Solvibilità del fideiussore).

La solvibilità di un fideiussore non si misura che in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materia di commercio o il debito sia tenue.

Art. 707.

(Art. 1906 Cod. civ.).

(Successiva insolvenza del fideiussore).

Quando il fideiussore sia divenuto in appresso non solvente se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione soltanto se il creditore abbia voluto come fideiussore una persona determinata.

Art. 708.

(Prestazione di fideiussione o di pegno o di altra cautela).

Chi è tenuto genericamente a dare una garanzia può a sua scelta dare un fideiussore, un pegno o altra sufficiente cautela.

CAPO II.

DEGLI EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE.

SEZIONE I. — *Degli effetti della fideiussione fra il creditore e il fideiussore.*

Art. 709.

(Art. 1907 Cod. civ.).

(Escussione del debitore principale).

Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso nei suoi beni, eccetto che il fideius-

sore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore; in questo caso l'effetto della sua obbligazione si regola con gli stessi principi delle obbligazioni solidali.

Art. 710.

(Art. 1908 Cod. civ.).

(Istanza per la escussione del debitore principale).

Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa.

Art. 711.

(Art. 1909 Cod. civ.).

(Indicazione dei beni del debitore principale).

Il fideiussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Non si tiene conto dell'indicazione dei beni del debitore principale situati fuori del territorio del Regno, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Art. 712.

(Art. 1910 Cod. civ.).

(Responsabilità del creditore per la insolvenza del debitore principale).

Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è responsabile verso il fideiussore fino alla concorrenza dei beni indicati, a cagione della non solvenza del debitore principale, sopraggiunta per essersi da lui differito il procedimento giudiziario.

Art. 713.

(Art. 1923 Cod. civ.).

(Divieto del beneficio di escussione al fideiussore legale e giudiziale).

Il fideiussore legale e quello giudiziale non possono domandare l'escussione del debitore.

Art. 714.

(Art. 1911 Cod. civ.).

(Sicurtà prestata da più persone).

Se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 715.

(Art. 1912 Cod. civ.).

(Beneficio della divisione).

Per effetto del beneficio della divisione ciascuno dei fideiussori può esigere, che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuno.

Se alcuni fideiussori erano non solventi nel tempo in cui uno di essi ha ottenuto la divisione, questi è obbligato in proporzione per tale non solvenza, ma non può essere più molestato per causa delle non solvenze sopravvenute dopo la divisione.

Art. 716.

(Art. 1913 Cod. civ.).

(Divisione volontaria fatta dal creditore).

Se il creditore ha diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quantunque prima del tempo, in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero dei fideiussori non solventi.

Art. 717.

(Art. 1914 Cod. civ.).

(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori siano non solventi, o siano liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore od ai fideiussori.

SEZIONE II. — *Degli effetti della fideiussione
fra il debitore e il fideiussore.*

Art. 718.

(Art. 1916 Cod. civ.).

(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).

Il fideiussore che ha pagato il debito, è surrogato in tutti i diritti che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 719.

(Art. 1915 Cod. civ.).

(Regresso contro il debitore principale).

Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, ancorchè non consapevole della prestata sicurtà.

Il regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese; il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze presentate contro di lui.

Egli ha diritto agli interessi legali di tutto ciò che ha pagato dal giorno in cui avrà notificato il pagamento al debitore. Se però si tratti di debito che produceva interessi il fideiussore ha diritto al pagamento di questi, a partire dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.

Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 720.

(Art. 1917 Cod. civ.).

(Regresso contro più debitori principali solidalmente obbligati).

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido per lo stesso debito, il fideiussore che ha garantito per tutti ha il regresso contro ciascuno di loro per ripetere integralmente tutto ciò che ha pagato.

Art. 721.

(Art. 1918 Cod. civ.).

(Divieto di agire contro il debitore principale).

Il fideiussore che ha pagato, non ha azione contro il debitore principale, se per avere egli ommesso di notificargli il pagamento da lui fatto, il debitore abbia pagato egualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza esser convenuto e senza averne avvertito il debitore principale, questi può opporre all'azione del fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale al momento del pagamento.

In ambedue i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 722.

(Art. 1919 Cod. civ.).

(Azione del fideiussore per essere rilevato dal debitore).

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

1° quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

2° quando il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza;

3° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla fideiussione in un tempo determinato;

4° quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

5° al termine di anni cinque, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III. — *Degli effetti della fideiussione fra più fideiussori.*

Art. 723.

(Art. 1920 Cod. civ.).

(Regresso del fideiussore contro gli altri fideiussori).

Se più persone hanno dato fideiussione per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Il regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi espressi nell'articolo precedente.

CAPO III.

DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE.

Art. 724.

(Art. 1925 Cod. civ.).

(Estinzione della fideiussione).

L'obbligazione che nasce dalla fideiussione, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

Art. 725.

(Art. 1926 Cod. civ.).

(Confusione).

La confusione che si effettua nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha garantito pel fideiussore.

Art. 726.

(Art. 1927 Cod. civ.).

(Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore).

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

Art. 727.

(Art. 1928 Cod. civ.).

(Liberazione del fideiussore).

Il fideiussore è liberato allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fideiussore stesso, la surrogazione nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 728.

(Art. 1929 Cod. civ.).

(Evizione della cosa data in pagamento del debito principale).

Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Art. 729.

(Art. 1930 e 1931 Cod. civ.).

(Obbligo del fideiussore dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale).

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del termine dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro due mesi da tale scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Tale disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

TAVOLA DI RAFFRONTO

degli articoli del codice civile con gli articoli del progetto

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1098	1	1142	62	1186	—
1099	5	1143	63	1187	129
1100	6	1144	64	1188	130
1101	7	1145	67	1189	—
1102	8	1146	67	1190	133
1103	9	1147	68	1191	134
1104	10, 11	1148	70	1192	134
1105	12	1149	71	1193	131
1106	12	1150	72	1194	141
1107	13	1151	74	1195	141
1108	14	1152	74	1196	142
1109	16	1153	79, 80, 82	1197	143
1110	15	1154	81	1198	132
1111	17	1155	83	1199	146
1112	18	1156	84	1200	147
1113	19	1157	108	1201	148
1114	20	1158	109	1202	158
1115	21	1159	—	1203	159
1116	—	1160	111	1204	160
1117	—	1161	—	1205	161
1118	26	1162	112	1206	162
1119	27	1163	—	1207	163
1120	28	1164	—	1208	164
1121	28	1165	47	1209	165
1122	29	1166	113	1210	—
1123	38	1167	—	1211	—
1124	39, 40	1168	—	1212	166
1125	41	1169	114	1213	—
1126	42	1170	110	1214	167
1127	43	1171	115	1215	163
1128	45	1172	116	1216	169
1129	46	1173	117	1217	170
1130	44	1174	118	1218	87
1131	51	1175	119	1219	88
1132	52	1176	120	1220	91
1133	53	1177	121	1221	92
1134	54	1178	122	1222	93
1135	55	1179	123	1223	95
1136	56	1180	124	1224	97
1137	57	1181	125	1225	96
1138	58	1182	126	1226	96
1139	59	1183	127	1227	98
1140	—	1184	128	1228	99
1141	61	1185	149, 154	1229	100

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1230	—	1280	211	1330	287
1231	—	1281	139	1331	288
1232	103	1282	212	1332	289
1233	104	1283	212	1333	290
1234	106	1284	213	1334	291
1235	107	1285	214	1335	291
1236	—	1286	215	1336	291
1237	66	1287	216	1337	291
1238	171	1288	217	1338	291
1239	172	1289	218	1339	291
1240	—	1290	138, 219	1340	292
1241	173	1291	220	1341	293
1242	174	1292	221	1342	295
1243	175	1293	222	1343	294
1244	176	1294	223	1344	296
1245	177	1295	224	1345	—
1246	178	1296	225	1346	297
1247	179	1297	140, 226	1347	298
1248	180	1298	89	1348	290
1249	181	1299	90	1349	300
1250	182	1300	227	1350	301
1251	183	1301	—	1351	302
1252	184	1302	227	1352	304
1253	185	1303	228	1353	304
1254	186	1304	—	1354	305
1255	187	1305	229	1355	306
1256	188	1306	75	1356	307
1257	189	1307	230	1357	—
1258	190	1308	—	1358	—
1259	191	1309	231	1359	309
1260	192	1310	232	1360	307
1261	193	1311	233	1361	—
1262	194	1312	271	1362	—
1263	191, 195	1313	—	1363	310
1264	191, 196	1314	272	1364	311
1265	197	1315	273	1365	312
1266	198	1316	274	1366	313
1267	199	1317	275	1367	314
1268	—	1318	—	1368	—
1269	200	1319	50	1369	315
1270	201	1320	276	1370	316
1271	—	1321	277	1371	—
1272	202	1322	278	1372	317
1273	—	1323	280	1373	145, 151, 318
1274	203	1324	—	1374	318
1275	204	1325	281	1375	320
1276	205	1326	282	1376	321
1277	137	1327	283	1377	322
1278	207	1328	285	1378	—
1279	209	1329	286	1379	—

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1380	—	1430	—	1480	—
1381	—	1431	—	1481	351
1382	—	1432	—	1482	352
1383	—	1433	—	1483	353
1384	—	1434	—	1484	354
1385	—	1435	—	1485	355
1386	—	1436	—	1486	356
1387	—	1437	—	1487	357
1388	—	1438	—	1488	357
1389	—	1439	—	1489	—
1390	—	1440	—	1490	358
1391	—	1441	—	1491	359
1392	—	1442	—	1492	360
1393	—	1443	—	1493	361
1394	—	1444	—	1494	362
1395	—	1445	—	1495	—
1396	—	1446	—	1496	363
1397	—	1447	323	1497	364
1398	—	1448	—	1498	365
1399	—	1449	—	1499	366
1400	—	1450	324	1500	367
1401	—	1451	325	1501	368
1402	—	1452	326	1502	369
1403	—	1453	327	1503	370
1404	—	1454	329	1504	371
1405	—	1455	330	1505	372
1406	—	1456	—	1506	373
1407	—	1457	332	1507	375
1408	—	1458	323	1508	376
1409	—	1459	334	1509	377
1410	—	1460	335	1510	378
1411	—	1461	336	1511	—
1412	—	1462	337	1512	380
1413	—	1463	328	1513	381
1414	—	1464	—	1514	—
1415	—	1465	—	1515	382
1416	—	1466	—	1516	383
1417	—	1467	339	1517	384
1418	—	1468	338	1518	385
1419	—	1469	340	1519	386
1420	—	1470	341	1520	387
1421	—	1471	342	1521	388
1422	—	1472	343	1522	389
1423	—	1473	344	1523	390
1424	—	1474	345	1524	390
1425	—	1475	346	1525	390
1426	—	1476	347	1526	391
1427	—	1477	348	1527	392
1428	—	1478	349	1528	393
1429	—	1479	350	1529	394

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1530	395	1580	425	1630	654
1531	396	1581	426, 427	1631	654
1532	397	1582	427	1632	—
1533	398	1583	428	1633	655
1534	399	1584	429	1634	503
1535	400	1585	430	1635	520
1536	401	1586	431	1636	520
1537	402	1587	432	1637	520
1538	260	1588	433	1638	510
1539	263	1589	434	1639	512
1540	264	1590	434	1640	514
1541	262	1591	436	1641	515
1542	267	1592	437	1642	516
1543	268	1593	438	1643	517
1544	270	1594	439	1644	513
1545	403, 405, 406	1595	—	1645	519
1546	407	1596	440	1646	—
1547	408	1597	441	1647	468, 469
1548	409	1598	443	1648	473
1549	410	1599	442	1649	474
1550	—	1600	444	1650	475
1551	411	1601	—	1651	471
1552	412	1602	445	1652	482
1553	—	1603	446	1653	480
1554	413	1604	447	1654	—
1555	415	1605	448	1655	—
1556	—	1606	449	1656	479
1557	—	1607	450	1657	—
1558	—	1608	451	1658	—
1559	—	1609	452	1659	479
1560	—	1610	453	1660	476
1561	—	1611	—	1661	472
1562	—	1612	—	1662	483
1563	—	1613	454	1663	484
1564	—	1614	455	1664	470, 471
1565	—	1615	456	1665	485
1566	—	1616	457	1666	485
1567	—	1617	458	1667	486
1568	—	1618	459	1668	483
1569	416	1619	460	1669	—
1570	—	1620	461	1670	487
1571	417	1621	462	1671	—
1572	418	1622	463	1672	—
1573	419	1623	464	1673	—
1574	420	1624	465	1674	495
1575	421	1625	466	1675	494
1576	422	1626	467	1676	493
1577	423	1627	507	1677	494, 496
1578	424	1628	—	1678	497
1579	—	1629	654, 655	1679	498

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1680	499	1730	547	1780	588
1681	500	1731	548	1781	589
1682	—	1732	549	1782	588, 590
1683	501	1733	550	1783	591
1684	504	1734	550	1784	592
1685	505	1735	551	1785	593
1686	506	1736	552	1786	594
1687	489	1737	556	1787	—
1688	487	1738	556	1788	595
1689	489	1739	557	1789	596
1690	490	1740	559	1790	597
1691	491	1741	559	1791	598
1692	492	1742	559, 562	1792	599
1693	502	1743	560	1793	600
1694	503	1744	—	1794	601
1695	503	1745	561, 575	1795	602
1696	—	1746	563	1796	604
1697	521	1747	564	1797	605
1698	521	1748	566	1798	606
1699	522	1749	—	1799	607
1700	523	1750	565	1800	608
1701	524	1751	—	1801	—
1702	525	1752	—	1802	609
1703	526	1753	567	1803	610
1704	527	1754	568	1804	611
1705	528	1755	567	1805	613
1706	528	1756	569	1806	614
1707	—	1757	570	1807	623
1708	—	1758	572	1808	615
1709	—	1759	—	1809	616
1710	529	1760	573	1810	617
1711	—	1761	574	1811	—
1712	531	1762	576	1812	618
1713	532	1763	577	1813	619
1714	533	1764	578	1814	620
1715	534	1765	579	1815	621
1716	—	1766	581	1816	622
1717	535	1767	—	1817	624
1718	536	1768	—	1818	625
1719	537	1769	—	1819	626
1720	538	1770	—	1820	627
1721	539	1771	—	1821	24
1722	540	1772	582	1822	—
1723	541	1773	—	1823	—
1724	542	1774	583	1824	—
1725	—	1775	584	1825	628
1726	544	1776	585	1826	—
1727	545	1777	586	1827	628
1728	—	1778	587	1828	628, 629
1729	546	1779	—	1829	632

Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto	Codice civile	Progetto
1830	632	1880	664	1930	729
1831	633	1881	679	1931	729
1832	—	1882	665	2105	234
1833	—	1883	662	2107	235
1834	635	1884	675	2108	236
1835	636	1885	667	2109	237
1836	—	1886	669, 680	2110	239
1837	636	1887	670	2111	238
1838	—	1888	674	2112	240
1839	—	1889	673	2119	241
1840	—	1890	661	2120	242
1841	—	1891	687	2122	157
1842	—	1892	689	2123	243
1843	637	1893	690	2124	243
1844	637	1894	692	2125	243
1845	—	1895	693	2128	244
1846	638	1896	694	2129	245
1847	—	1897	—	2130	135
1848	639	1898	696	2131	157
1849	—	1899	700	2132	246
1850	642	1900	701	2133	247
1851	640	1901	702	2134	248
1852	641	1902	703, 704	2135	249
1853	—	1903	—	2136	250
1854	642	1904	705	2138	251
1855	—	1905	706	2139	252, 253
1856	—	1906	707	2140	254
1857	—	1907	709	2141	255
1858	643	1908	710	2142	256
1859	643	1909	711	2143	257
1860	644	1910	712	2144	258
1861	645	1911	714	2145	259
1862	646	1912	715		
1863	647	1913	716	Codice commercio	Progetto
1864	—	1914	717	—	—
1865	655, 658	1915	718	36	2, 3, 60
1866	655, 656	1916	719	39	24
1867	657	1917	720		
1868	657	1918	721	Codice procedura civile	Progetto
1869	—	1919	722	—	—
1870	648	1920	723	921	653
1871	—	1921	—	924	653
1872	650	1922	705		
1873	648	1923	713	Codice penale	Progetto
1874	651	1924	—	—	—
1875	653	1925	724	185	85
1876	—	1926	725		
1877	650	1927	726	R. D. L. 12-10-1919 n. 2 '99	Progetto
1878	660, 662	1928	727	—	—
1879	663	1929	728	12	657

CODICE CIVILE

QUARTO LIBRO

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

RELAZIONE AL PROGETTO

INDICE

INTRODUZIONE

Lineamenti e direttive generali della riforma	<i>Pag.</i>	5
Parte generale	»	7
Parte speciale	»	9

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. — Delle fonti delle obbligazioni	<i>Pag.</i>	10
Classificazione delle fonti	»	10
Dei contratti in generale	»	12
Della validità dei contratti	»	13
Dell'oggetto dei contratti	»	15
Della rappresentanza	»	17
Degli effetti dei contratti	»	18
Della promessa unilaterale	»	19
Della gestione d'affari e del pagamento d'inde- bitto	»	21
Degli atti illeciti	»	24
Dell'ingiustificato arricchimento e dell'obbligo di esibire	»	27
CAPO II. — Degli effetti delle obbligazioni	»	28
CAPO III. — Delle diverse specie di obbligazioni	»	31
CAPO IV. — Della estinzione delle obbligazioni	»	36
Dei diversi modi d'estinzione	»	36
Del pagamento	»	36
Della novazione	»	37
Della remissione del debito	»	38
Della compensazione	»	38
Della confusione	»	39
Dell'azione di annullamento	»	39
Della prescrizione estintiva	»	39
CAPO V. — Della cessione dei crediti	»	42
CAPO VI. — Della prova delle obbligazioni e del pagamento	»	42

TITOLI II a XIX.
DEI SINGOLI CONTRATTI.

Dei singoli contratti	Pag.	45
Della vendita e della permuta	"	46
Della locazione	"	49
Del contratto d'appalto	"	55
Del contratto di società	"	56
Del mandato	"	58
Della transazione	"	59
Della rendita perpetua e della rendita vitalizia	"	59
Del giuoco e della scommessa	"	60
Del comodato e del mutuo	"	61
Del deposito e del sequestro	"	63
Disposizioni speciali pei contratti di trasporto e d'albergo	"	65
Dei pegno e dell'anticresi	"	65
Della fideiussione	"	67
Conclusione	"	68

INTRODUZIONE (1).

LINEAMENTI E DIRETTIVE GENERALI DELLA RIFORMA. — Le riforme, che si propongono al codice vigente, nella parte relativa alle obbligazioni, non ne intaccano i principi fondamentali.

E' questo un limite fissato dalle due leggi di delegazione al nostro Governo, perchè la materia delle obbligazioni, come quella che più è rimasta vicina al modello classico romano, non a torto qualificato la ragione scritta, non richiede riforme radicali di concetti. Richiede bensì miglioramenti di forma, sporadici ritocchi di sostanza, abbandono di qualche vecchia formula, rammodernamento e vivificazione in qualche parte, con un più profondo senso di socialità e un più completo regolamento di qualche istituto lasciato nell'ombra dai nostri vecchi codici.

Nel soddisfare a questo compito non ci si è posto alcuna preventiva restrizione, nè ci si è lasciato dominare da alcun pregiudizio o da alcuna prevenzione. Si è, dunque, tenuto nella debita considerazione le legislazioni più recenti d'Europa e d'America, dal codice per l'impero germanico del 1900 al codice brasiliano del 1916, dalle novelle di riforma del codice austriaco, emanate durante la guerra, al codice svizzero delle obbligazioni nel testo riveduto del 1911, dal progetto del codice ungherese al recentissimo codice delle repubbliche sovietiche.

Si è accolto quel che di buono si poteva accogliere — in armonia, s'intende, col nostro sistema generale del diritto, — da qualunque legislazione straniera, senza preconetti e senza prevenzioni; ma nulla si è accolto per puro spirito d'imitazione, come nulla si è respinto per avversione falsamente nazionalistica.

(1) Il testo di questa relazione, tolta l'introduzione storica, è uguale a quello della relazione al progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, redatta dalla Commissione italo francese, salvo ritocchi di forma e di adattamento.

Il testo completo del nuovo libro *Delle obbligazioni e dei contratti* consta di 729 articoli, distribuiti in 19 titoli, suddivisi ciascuno (secondo il sistema tradizionale) in capi, sezioni e paragrafi. Questi articoli (che rappresentano più che una buona metà del libro 3° del vigente codice) dovranno sostituire tutte le disposizioni contenute nel codice stesso relative a questa materia; e talora poi alcuni di questi articoli modificano o sostituiscono disposizioni contenute in altre parti della legislazione. S'intende, che non sempre gli articoli del progetto rappresentano una innovazione rispetto ai corrispondenti originari del codice, anzi spesso essi ne sono la riproduzione integrale, quando appunto (e ciò è avvenuto per tutti, anche per quelli che risultano assolutamente immutati) l'esame e le discussioni hanno condotto a riconoscere che la disposizione antica dovesse rimanere invariata, nonostante qualche critica o qualche proposta di modificazioni avanzata nella letteratura civilistica.

Degli articoli modificati, quelli che contengono innovazioni sostanziali sono la più piccola parte; la maggiore è rappresentata da quelli in cui soltanto la forma è stata perfezionata con un testo nuovo e più idoneo a disciplinare il rapporto dato, ad eliminar dubbi e controversie giurisprudenziali, a correggere vizi teorici. Ma vi son pure quì e là, a gruppi o singole, disposizioni del tutto nuove, che, completando il sistema del codice, introducono in esso la disciplina di istituti, i quali erano rimasti fuori ed avevano avuto bisogno di tutto un lungo lavoro di interpretazione analogica e talora di ardimenti della giurisprudenza, per trovare nel sistema vigente il loro adeguato regolamento.

Infine, sono non infrequenti gli spostamenti di sede dell'una o dell'altra disposizione, al fine di imprimere al codice — pur conservandone lo schema primitivo nelle sue linee generali — un più perfetto sistema, meglio rispondente ai postulati d'un sistema razionale e scientifico. Ma in questa parte si è usata la massima moderazione, pur a costo di sacrificare esigenze di ordine scientifico e teorico, per non turbare eccessivamente quell'ordine tradizionale del codice, che non ha presentato nell'applicazione pratica troppo gravi inconvenienti.

Si dirà ora subito in qual modo l'ordine attuale del codice è stato modificato.

PARTE GENERALE. — Il titolo IV del libro 3° del codice civile è sostituito dal lungo titolo I del progetto (art. 1-322), che ha l'epigrafe *Disposizioni generali* e contiene tutta la parte generale delle obbligazioni e dei contratti. In esso infatti sono disciplinate, con un ordine sistematico che rappresenta un decisivo progresso, le materie attinenti al sorgere, modificarsi, estinguersi delle obbligazioni, e più precisamente nel capo I le *fonti* delle obbligazioni (contratti, promesse unilaterali, gestione d'affari, pagamento d'indebito, arricchimento senza causa, atti illeciti, obbligazione di esibire), in altrettante sezioni, di cui la 1ª contiene un ampio e compiuto sviluppo dei principi generali sui contratti (formazione, conclusione e specie dei contratti, persone capaci di contrattare, vizi del consenso, oggetto, causa del contratto, rappresentanza, effetti dei contratti, loro interpretazione); nel capo II gli *effetti* delle obbligazioni (adempimento, inadempimento, mora, risarcimento, azione surrogatoria e revocatoria); nel capo III le *diverse specie* delle obbligazioni (condizionali, a termine, alternative, solidali, indivisibili); nel capo IV la loro *estinzione* (pagamento, surrogazione, imputazione, offerta reale, novazione, rimessione, compensazione, confusione, azione d'annullamento, prescrizione estintiva); nel capo V la *cessione* dei crediti; nel capo VI la *prova* delle obbligazioni e del pagamento (forma degli atti scritti, scritture pubbliche e private, taglie e tacche di contrassegno, prova testimoniale, presunzioni, confessione, giuramento).

Come vedesi, in questa parte generale è stato attratto qualche istituto, che male ne stava fuori: così nel capo IV sono state inserite tutte le disposizioni sulla prescrizione estintiva, che costituivano finora la parte ultima del codice, e vi erano fuse insieme con l'acquisitiva, mentre si tratta di istituti che, salvo qualche punto di contatto, sono sostanzialmente diversi nella loro essenza ed è bene vadano separati. Questa separazione dei due istituti impone evidentemente una rifusione del titolo attuale della prescrizione, che la Commissione Reale sta per completare nel progetto per il libro secondo (proprietà, possesso e diritti reali).

Questo nuovo ordinamento della materia è un miglioramento sistematico sensibile; come è un miglioramento l'aver incluso in questa stessa parte generale al capo V la cessione dei crediti, togliendola dal titolo della vendita, poichè la vendita non è che una delle cause giustificative del trasfe-

rimento d'un credito: casi speciali di vendita di diritti (tra i quali potranno pur ricorrere i crediti) sono nel progetto riservati alla parte speciale nel titolo della vendita, ove si tratta della vendita di un'eredità o di quella di diritti litigiosi.

Non potevano e non dovevano, per contro trovar posto nella parte generale altri istituti, che pur nel codice appaiono quasi come un'appendice delle obbligazioni e formano la parte terminale del libro 3°, quali le materie della trascrizione, dei privilegi, delle ipoteche, della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, della espropriazione forzata, dell'arresto per debiti. Alcune di esse sono del tutto estranee alle obbligazioni, e non hanno con queste che un molto indiretto legame o riferimento; altre vi sarebbero più direttamente connesse, come i privilegi, che sono cause di prelazione dei crediti, o le ipoteche (almeno quanto alla convenzionale) e a taluni dei loro effetti. Ma la prevalenza dell'aspetto e dell'effetto reale e la inscindibilità delle disposizioni che le concernono, come il collegamento, ad esempio, tra iscrizione ipotecaria e trascrizione, impedivano che se ne trattasse in una legge sulle obbligazioni, turbando l'armonia del progetto.

Esse sono adunque del tutto escluse dal progetto stesso, e, o rimarranno dove sono o troveranno (nella riforma generale del codice civile) più opportuna sede in altro luogo.

Forse (e fu ventilata l'idea) si sarebbe potuto rendere anche più perfetta e completa questa parte generale, con l'aggiungere un capo destinato ai mezzi di rafforzamento e di garanzia delle obbligazioni. Senonchè, perchè questo rispondesse appieno ad un ideale teorico, vi si sarebbero dovuti includere ed aggruppare istituti diversissimi: i privilegi, le ipoteche, il pegno, la fideiussione, il diritto di ritenzione, l'arra, la pena convenzionale, e così via, stralciandoli dalla loro sede tradizionale o più naturale e — data l'ampiezza di alcuni di questi istituti — provocando una sproporzione intollerabile, nonchè sconvolgendo troppo l'ordine e il sistema attuale. E' parso perciò miglior partito rinunciare a una tale innovazione, la quale avrebbe portato forse assai più inconvenienti che vantaggi.

Pel rimanente l'ordine dei singoli capi e delle relative sezioni e paragrafi è rimasto uguale, e solo nell'interno di singole partizioni si nota un più razionale raggruppamento delle disposizioni, che ora sono invece erratiche e si trovano dis-

seminate qua e là, in luoghi diversi, com'è ad es. di quelle concernenti gli effetti del riconoscimento, della interruzione o sospensione della prescrizione, della novazione, della remissione, ecc., di una obbligazione solidale, che sono state tutte più razionalmente accolte là dove si tratta delle obbligazioni in solido.

PARTI SPECIALE. — La parte speciale si inizia ora, con la materia delle convenzioni matrimoniali, messe in testa alla trattazione dei singoli contratti quasi in omaggio alla più alta dignità del suo contenuto e del suo scopo. E' stato eliminato questo titolo dal presente progetto, poichè sebbene si tratti pur qui di contratto (e neanche compiutamente, dovendosi tener conto accanto ai regimi convenzionali anche del regime legale) sembra molto più congrua sede quella del diritto di famiglia, e più particolarmente del matrimonio, a cui le convenzioni matrimoniali sono strettamente connesse. E infatti, nella riforma che è in corso, tali convenzioni sono state collocate nel libro I, ove sono già inserite sotto un titolo nuovo « *del regime patrimoniale del matrimonio* » subito dopo le disposizioni riguardanti i rapporti personali, lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi.

La parte speciale si inizia, adunque, col titolo II destinato alla *vendita*, e prosegue coi titoli successivi dal II al XIX, che riguardano ciascuno ogni singolo contratto, e nell'ordine in cui appariscono già nel codice vigente. Ma pur qui vi è qualche modificazione sistematica degna di rilievo.

Al titolo II della vendita (art. 323-409), che è stato il più elaborato di tutti per la decisiva maggiore importanza pratica di questo contratto, e al III della *permuta* (art. 410-415), non segue più quello dell'enfiteusi. Quantunque la fonte precipua del rapporto enfiteutico sia il contratto, tuttavia è sembrato alla Commissione miglior partito il rimandarne la trattazione in sede di diritti reali, conformemente anche al sistema accolto nelle trattazioni scientifiche.

Più largo svolgimento ha invece avuto il contratto di *locazione*, che (migliorando in ciò il codice attuale e colmandone una evidente lacuna, universalmente lamentata) è stato diviso in tre titoli distinti, destinando l'uno (titolo IV, articoli 416-506) alla *locatio rei*, con trattazioni particolari (com'è al presente) della locazione delle cose, dei fondi rustici, della colonia e mezzadria e delle varie specie di soccida; e creandone uno nuovo, il V (contratto d'appalto)

per la *locatio operis*, che non aveva nel codice un'adeguata trattazione, mentre l'altra specie di *locatio operis* che è il trasporto è stata staccata da questo punto per essere trattata, ma in verità sotto il solo riguardo della responsabilità del vettore, in un altro titolo che ha per oggetto le disposizioni speciali al contratto di trasporto e al contratto d'albergo (titolo XVI, art. 654-659).

E' stata ampliata la disciplina del contratto di società (titolo VI, articoli 521-555), con l'introdurvi disposizioni nuove sulla divisione e liquidazione e sulla personalità delle società civili, salvo il regolamento diverso di quelle commerciali dato dal codice e dalle leggi commerciali.

E si è infine sdoppiato in due l'unico originario titolo del deposito e del sequestro, trattandone separatamente nel titolo XIV, (deposito: articoli 636-647) e nel titolo XV (sequestro convenzionale e giudiziale: articoli 648-653).

Il progetto consta come fu detto di 729 articoli, dei quali i primi 322 formano, nel titolo I, la parte generale, e i successivi (407) sono dedicati in altri 18 distinti titoli ai singoli contratti.

Convieni ora, dopo queste premesse generali, dar conto in modo più particolare — ma pur sempre per sommi cenni e limitandosi alle innovazioni più degne di rilievo — del contenuto dei singoli titoli, seguendo l'ordine con cui essi si susseguono nel progetto.

DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI.

(TITOLO I, CAPO I).

Classificazione delle fonti.

Il codice civile enumera all'art. 1097 le cause delle obbligazioni riproducendo, con la sola aggiunta della *legge*, la *divisio* professata nelle istituzioni giustiniane delle obbligazioni che nascono *aut ex contractu aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio*.

Questa distinzione è certamente incompleta, inesatta e irrazionale, nè, per quanto abbia a suo favore un'alta antichità di origine e l'autorità del diritto romano giustiniano, poteva ulteriormente conservarsi in un codice moderno. Incompleta perchè, ad es., essa non comprende certamente le obbligazioni che nascono dal testamento, ed era uno sforzo

visibile e sostanzialmente un errore quello della dottrina, che di fronte alla chiusa classificazione del codice di tutte le fonti in cinque membri, le comprendeva tra le obbligazioni nascenti dalla sola autorità della legge, mentre qui è proprio e direttamente la volontà del testatore che crea l'obbligazione. Inesatta e irrazionale, perchè le categorie del quasi contratto e del quasi delitto sono ibride ed illogiche formazioni scaturite inopinatamente da concetti e da premesse proprie del diritto romano classico, ed hanno dato luogo a dispute dottrinali e teoriche interminabili. E' nota la questione se quella del quasi contratto sia una categoria generale, al pari del contratto, o se tutta si esaurisca nei due tipi, regolati dal codice, della gestione degli affari altrui e della ripetizione dell'indebito: è sempre aperto e per verità insolubile l'altro problema, in che consista la differenza tra delitto e quasi delitto.

In un primo momento, e tentando di correggere questi vizi, la Commissione aveva completata la enumerazione dell'articolo 1097, aggiungendo alle cinque classi di fonti ivi enumerate il testamento e la promessa unilaterale e sopprimendo la doppia categoria del delitto e del quasi delitto cui sostituiva quella degli atti illeciti.

Ma in seguito si è venuti nella determinazione di sopprimere ogni enumerazione, cancellando l'art. 1097 e ciò in primo luogo, perchè la distinzione ivi contenuta è più adatta ad una esposizione didattica che ad un testo di legge; secondariamente anche perchè nel seno della Commissione si è manifestata qualche avversità a mantenere l'istituto del quasi contratto, che alcuno disse arcaico e facile ad ingenerare confusione, potendosi credere ad una analogia col contratto, che in realtà non esiste, in quanto le obbligazioni nascenti *quasi ex contractu* discendono in verità dal fatto oggettivo, cui la legge riconosce quella tale efficacia obbligatoria. E poichè d'altronde era stata soppressa anche la distinzione dei delitti e quasi delitti, riconducendosi le obbligazioni derivanti da queste due cause all'unica categoria dei fatti illeciti, l'abolizione di ogni enumerazione delle fonti si imponeva come una logica conseguenza di queste premesse.

Il capo I del I titolo s'inizia perciò direttamente con le disposizioni relative ai *contratti* (art. 1-59), continua con quelle sulla *promessa unilaterale* (art. 60), sulla *gestione di affari* (art. 61-65), sul *pagamento dell'indebito* (art. 66-72), sull'*arricchimento senza causa* (art. 73), e si chiude con le

disposizioni sugli *atti illeciti* (art. 74-85) e sull'*obbligazione di esibire* (art. 86).

Non si fa, adunque, più menzione delle obbligazioni nascenti dal *quasi contratto* ed è rimasto perciò abolito l'articolo 1140, che ne conteneva la definizione; non si fa più menzione delle obbligazioni nascenti dalla legge, perchè è superfluo dire che la legge può imporre obbligazioni, mentre non è sempre agevole stabilire (come occorre di fronte alla classificazione tradizionale) quando l'obbligazione sorge per puro effetto della disposizione legale senza alcun fatto obbiettivo e quando da questo fatto in sè e per sè; non si ricorda il testamento, come s'era fatto nel primo progetto sopra menzionato, perchè le obbligazioni che da esso scaturiscono, anzi tutte le obbligazioni nascenti dalla successione a causa di morte trovano la loro trattazione nella parte del diritto ereditario. E se può parer che manchino le obbligazioni nascenti da donazione, questa è solo apparenza, perchè da un lato queste obbligazioni sono soggette alle norme generali sui contratti, e dall'altro le più particolari regole che la concernono sono dettate in altra sede, là dove è la disciplina integrale delle donazioni.

Con ciò la dottrina potrà ancor professare l'antica classificazione o sostituirla con altre più razionali e più scientifiche: quel che monta è che, coll'accolta abolizione, il testo legislativo non le sarà più d'impaccio nella libera elaborazione dei concetti.

Dei contratti in generale.

Di molto maggiore importanza sono le innovazioni di ordine sostanziale.

Si è regolata, innanzi tutto, la *formazione del contratto*. Questa materia non è affatto disciplinata nel codice civile vigente. Com'è noto, però l'art. 36 del codice di commercio stabilisce la regola che il contratto bilaterale fra persone lontane si perfeziona per effetto della cognizione che il proponente abbia dell'accettazione della sua proposta, con qualche eccezione e limite che d'altronde non sono molto chiaramente espressi.

L'art. 2 del progetto elimina i dubbi, a cui aveva dato luogo il predetto art. 36 e comincia con l'enunciare una regola unica che cioè il contratto, sia esso unilaterale o bilaterale, sia fra assenti o fra presenti si forma per la cono-

scenza che ciascuna delle due parti abbia della volontà concordante dell'altra, presumendosi però tale conoscenza quando sia provato che la dichiarazione di volontà dell'una parte sia giunta all'indirizzo dell'altra. Con questa ultima determinazione si è accolto quel tanto di buono che c'è nella teoria della recezione, che alcuni dei commissari avrebbero preferito. Ma non si è creduto di abbandonare la regola tradizionale del codice di commercio, per sostituirvi una regola, che meno risponde ai principi di diritto e alle esigenze della giustizia, se pure può, a prima vista, rispondere alle esigenze del commercio. A queste esigenze della pratica e degli affari ci sembra sia stato reso sufficiente omaggio, col porre a carico del destinatario di un'offerta o di un'accettazione la non facile prova di non avere *senza sua colpa* potuto prenderne notizia, una volta che sia dimostrato che essa gli è pervenuta.

L'art. 3 completa il regolamento, con lo stabilire che il contratto si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui fu iniziata la esecuzione, se la proposta non richiedeva una preventiva risposta ma esigeva una esecuzione immediata.

Della novità introdotta nel successivo art. 4 relativo alle promesse fatte al pubblico si accennerà più innanzi.

Della validità dei contratti.

Negli articoli 10 e 11, relativi alla *validità dei contratti*, si è formulata nettamente, sull'esempio del codice spagnolo (art. 1261), la distinzione fra requisiti di esistenza e requisiti di validità, spezzando in due e modificando l'art. 1104 codice vigente. Questa distinzione è comunemente accolta nella dottrina e la pratica giudiziaria ne fa applicazione frequente: tuttavia l'incerta formulazione del codice attuale sia nella parte relativa ai *requisiti essenziali per la validità dei contratti*, sia nella parte che tratta delle *azioni di nullità*, ha dato luogo in pratica a frequenti oscurità, che era necessario dissipare.

Sono condizioni di esistenza del contratto, secondo l'articolo 10: il consenso delle parti, un oggetto che possa essere materia di contratto, una causa lecita; secondo l'art. 11, invece, il contratto *può essere annullato* per incapacità legale di una delle parti o per vizio di consenso. Coerentemente il nuovo testo parla sempre in questa seconda ipotesi di *annullabilità* dell'atto.

Per ciò che attiene particolarmente alle norme sostanziali in materia di invalidità e di capacità a contrattare, nulla si è mutato del sistema vigente. Si è corretta nell'art. 12 la dizione del corrispondente art. 1106, col sopprimere nell'elenco delle persone legalmente incapaci la menzione della donna maritata, in conformità della legge 17 luglio 1919, n. 1170 si è modificata la regola riguardo all'azione di nullità del minore che (riprendendo anche la tradizione del diritto romano) si è limitata ai casi in cui il minore, che non difetti, ben inteso, di capacità naturale, possa dimostrare di essere stato leso dall'atto compiuto senza l'intervento del suo legittimo rappresentante o del suo curatore (se già emancipato), salva sempre la nullità degli atti sottoposti a formalità essenziali di autorizzazione. È questo il significato dell'articolo 228, sostituito all'attuale art. 1303.

Pei vizi del consenso non si è alterato il sistema vigente, che ha per sè una lunga tradizione e che ha ottimamente corrisposto alla pratica. Si sono fatti solo alcuni ritocchi, dei quali il più importante è quello di avere dichiarato (articolo 14) che l'errore-vizio deve essere scusabile per autorizzare l'azione d'annullamento: ciò che corrisponde alla più autorevole interpretazione della legge vigente e ai fini pratici di questa.

Sotto lo stesso paragrafo dei vizi del consenso e nell'ultimo articolo di esso (art. 22) si è fatta però una profonda innovazione, dando ospitalità nel nuovo codice ad una azione generale di lesione nei contratti, quando per la sproporzione fra le obbligazioni assunte dall'uno dei contraenti e il vantaggio ch'egli ritrae dal contratto, sia da presumere che il consenso di lui non sia stato sufficientemente libero. Si è voluto con questa disposizione colpire l'*usura*, nel più largo senso della parola, e nelle sue forme più varie. Perciò si è rinunciato allo stesso nome di *usura*, che spesso richiama l'idea di un semplice prestito ad un tasso troppo alto, e si è rinunciato anche, e tanto più, alla limitazione legale dei tassi d'interessi.

Le disposizioni contenute su tale materia nel titolo del mutuo ci sembrano sufficienti per il caso semplice e più innocente dell'*usura*. Ma occorre difendere il contraente debole contro il più forte e cattivo, indipendentemente anche dalla punibilità di costui dal punto di vista del diritto penale. A tale effetto la disposizione dell'art. 22, che è stata tratta dal codice civile per la Colonia Eritrea (articolo 1103)

è sembrata la miglior e la più adatta a prevedere tutti i vari casi.

L'opinione pubblica ha fatto un'ottima accoglienza a questa proposta. Tuttavia da qualche parte si è fatta sentire la preoccupazione che una formula troppo larga, che dia diritto all'annullamento del contratto o alla riduzione delle obbligazioni, per il fatto della sproporzione fra le due prestazioni, senza alcun limite, possa incoraggiare i litigi, e dar luogo talvolta al cavillo del debitore di mala fede.

Questa preoccupazione, che non manca di buone ragioni, ha indotto la Commissione a introdurre un limite a questa specie di azione di lesione generale, ravvicinandola da questo punto di vista, ma soltanto da questo punto di vista, all'azione di lesione nella vendita immobiliare.

Il secondo comma dell'art. 22 dispone che l'azione di nullità o di riduzione non è ricevibile se la lesione lamentata non ecceda la metà del valore della prestazione fornita.

Vi è ancora senza dubbio qualche difficoltà per il giudice ad apprezzare il valore delle due obbligazioni corrispondenti quando si tratti di un contratto diverso dalla vendita o permuta, ma il giudice potrà superare questo ostacolo con un apprezzamento equitativo delle circostanze, che darà sempre minor posto all'arbitrio assoluto.

Questa disposizione si avvicina all'art. 138 del codice tedesco; essa ne differisce tuttavia, dapprima perchè è formulata in un modo generale riportandosi alla presunzione (semplice presunzione e non prova piena) di un vizio del consenso, mentre il codice tedesco prevede espressamente i casi di abuso della inesperienza o della leggerezza di uno dei contraenti, e d'altra parte il codice tedesco annulla semplicemente il contratto lesivo come illecito, mentre il nostro progetto dà al giudice, più equitativamente, anche la facoltà di ridurre l'obbligazione eccessiva.

Dell'oggetto dei contratti.

Nel paragrafo *dell'oggetto dei contratti* hanno trovato le loro risoluzioni due gravi questioni.

La prima, dibattuta specialmente in questi ultimi anni a cagione delle oscillazioni dei cambi delle valute, si è imperniata nell'interpretazione dell'art. 39 codice di commercio circa il momento al quale occorre riferirsi per la determinazione del cambio, quando si tratti di debiti in moneta estera,

che il debitore, valendosi della facoltà accordatagli da quell'articolo, paghi in moneta nazionale. Si è stabilito (art. 24) che la somma da pagarsi in moneta nazionale debba essere valutata secondo il cambio del giorno e del luogo in cui è *fatto il pagamento*, tale somma corrispondendo effettivamente a quello che è l'oggetto dovuto. Ma si è soggiunto che se il pagamento è fatto con ritardo, il debitore è tenuto a sopportare la differenza di cambio, attribuendo così al creditore nei casi in cui il cambio sia ribassato dal giorno della scadenza, una indennità più completa che non sarebbe la semplice corresponsione degli interessi di mora (art. 1231 codice vigente): regola però, quest'ultima, attenuata nelle sue asperità dal nuovo testo (art. 102) mercè l'aggiunta della facoltà riconosciuta al giudice di attribuire al creditore, che provi di avere avuto un danno più grave, una indennità supplementare.

L'altra questione di grande interesse teorico e pratico, che è stata risolta dall'art. 25, riguarda i così detti *contratti preliminari o promesse di contratto*, riguardo ai quali si è seguita nel progetto la tendenza delle più recenti legislazioni, di attribuire cioè al giudice la podestà di attuare nel modo più pieno la volontà delle parti, quando essa, pur essendo stata formulata come promessa di futuro contratto, abbia in sè tutti gli elementi del contratto definitivo. Si è pertanto disposto che, se colui che ha promesso di stipulare un contratto, rifiuti di adempiere la sua obbligazione, il giudice può, quando esistano le condizioni richieste per la validità del contratto, fissare alla parte un termine per l'adempimento, trascorso il quale inutilmente la sentenza terrà luogo della conclusione del contratto.

Applicazione di questo principio è l'art. 328 nel titolo della vendita, il quale s'ispira al principio per cui la promessa accettata di vendita equivale a vendita, ed estende la regola agli impegni semplicemente unilaterali di vendere o di comprare, trasformandoli in vendita dal momento in cui il promissario dichiara nel termine indicatogli di volere comperare o vendere. E se ne potrebbe trovare una seconda applicazione anche in tema di mutuo, ove all'articolo 626 è stato dichiarato esser tutt'uno la effettiva dazione a mutuo e la promessa accettata di dare a mutuo, ai fini del sorgere delle obbligazioni. Tuttavia con questa differenza dal caso generale contemplato nell'art. 25, che in questo perchè la promessa di contrattare diventi contratto definitivo è sempre necessaria la sentenza del giudice, mentre nelle due ipotesi testè ricor-

date la trasformazione da preliminare in definitivo si opera di diritto e senza bisogno di pronuncia giudiziale.

Nel paragrafo relativo alla causa non vi sono altre innovazioni che la disposizione del secondo comma dell'art. 27 nel quale in conformità della giurisprudenza, si rifiuta l'azione di ripetizione a chi ha eseguito un'obbligazione contraria ai buoni costumi; in applicazione della vecchia regola romana « *nemo auditur suam turpitudinem allegans* »: ne deriva che la ripetizione è ammessa nel solo caso in cui non vi sia stata da parte del *solvens* offesa al buon costume.

Della rappresentanza.

Una decisa ed importante novità contiene il § VI, che in 8 articoli detta la disciplina dell'*istituto della rappresentanza*, colmando così una lacuna grave del codice vigente. La dottrina e la giurisprudenza avevan dovuto aiutarsi ricorrendo ai principi generali e a qualche sporadica disposizione particolare, per stabilire le regole che governano l'agire di uno in nome e per conto di un altro; ed eran pervenute a stabilirle in maniera rispondente ai bisogni della pratica. Gli è a questi risultati della elaborazione scientifica e forense, che la Commissione si è ispirata formulando gli articoli 30 a 37: in essi, dopo il principio fondamentale che il rappresentante obbliga il rappresentato verso i terzi e i terzi verso il rappresentato, si risolve la dibattuta questione circa la capacità richiesta nel rappresentante, escludendo la necessità ch'egli abbia quella di obbligarsi; si regolano le conseguenze del vizio di consenso del rappresentante o del rappresentato; si attribuisce al terzo il diritto di esigere dal rappresentante la giustificazione dei suoi poteri rappresentativi; si risolve la controversia circa la forma di cui deve essere rivestita la procura o il mandato se l'atto da compiersi dal rappresentante esiga una forma determinata; si disciplinano i casi di limitazione o di revoca del potere rappresentativo, e quello di assunzione illegittima di esso. Infine, eliminando i dubbi che eran nati nella dottrina circa il contrattare con se medesimo, si è accolto come norma il divieto al rappresentante di contrattare con se stesso, sia per conto proprio sia per conto di altri, e ciò ad impedire i troppo facili abusi e le compromissioni d'interessi del rappresentato che la regola opposta provocherebbe.

Degli effetti dei contratti.

Due altre novità importanti sono da rilevare nel § VII, sugli *effetti dei contratti*. L'una è la modificazione apportata all'art. 1128 relativa ai *contratti in favore del terzo*.

La formula negativa di questo articolo, che enuncia il divieto di stipulare a vantaggio di un terzo ed introduce poi delle eccezioni, aveva generato dispute gravi e dissensi profondi, sia sul principio enunciato, riprodotto una vecchia regola del diritto romano non più vera nel diritto moderno, sia sul significato e sulla portata delle eccezioni; condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, condizione di una donazione fatta ad altri.

Si è riconosciuto conveniente di capovolgere il principio, in conformità appunto del diverso concetto moderno che non conosce le cause per le quali era sorto nel diritto antico quel divieto, e si è quindi nell'art. 45 enunciata la regola che ciascuno può stipulare in nome proprio a favore di un terzo, purchè egli abbia un qualche interesse, materiale o morale, all'adempimento dell'obbligazione: il diritto del terzo a costringere il promittente sorge immediatamente e solo può essere fatto svanire quando lo stipulante abbia fatto un atto di revoca prima che il terzo abbia dichiarato di voler far proprio il vantaggio promesso. La sostanza non è però mutata di fronte alla legge vigente, poichè anche per essa, in virtù delle molte eccezioni pacificamente riconosciute, si può dir che il principio vero era quello della liceità del contratto in favore del terzo.

Maggiore è invece l'altra innovazione, contenuta nell'articolo 49, che dà il regolamento della *simulazione*. Si colma così una grave lacuna del codice vigente, il quale, come è noto, non accenna alla simulazione che in due riguardi, per dichiarare nulle le donazioni a favore d'incapaci simulate sotto forma di contratto oneroso (art. 1055) e per togliere efficacia di fronte ai terzi alle controdedichiarazioni fatte per scrittura privata (art. 1319). La disciplina generale della simulazione è abbandonata dunque, nel diritto vigente, all'interprete: ciò che ha dato luogo a non pochi dubbi, specie relativamente alla prova di essa. L'art. 49 pone il principio, su cui non poteva elevarsi dubbio neppure secondo il diritto vigente, che nei rapporti fra le parti contraenti debba darsi la prevalenza a quello che esse concordemente vollero su quello che simulatamente dichiararono. Al con-

trario, per ciò che riguarda le parti, il progetto non consente per regola la prova della simulazione con qualunque mezzo, salvo il caso che la simulazione sia l'effetto della frode di uno dei contraenti. In questo caso la parte che è vittima della frode potrà provare la simulazione con qualunque mezzo. Diversamente si dovranno applicare le norme generali in materia di frode dei contratti con le relative limitazioni. Ma vengono salvaguardati gli interessi dei creditori e dei terzi in buona fede, anche qui risolvendosi un dubbio del diritto vigente sulla parificazione o meno dei creditori ai terzi, col consentire a tutti questi estranei alla simulazione d'invocare in proprio favore l'atto simulato o invece di provare, con qualunque mezzo, la simulazione, quando questa sia stata operata a loro danno.

Con queste disposizioni precise e complete ci sembra di aver meglio corrisposto ai bisogni della pratica di quel che non abbia fatto il codice germanico con le generiche disposizioni dei §§ 116, 117: il primo dei quali, sulla riserva mentale, in parte superfluo e in parte, forse, occasione a facili liti, il secondo non completo perchè non considera l'effetto della simulazione di fronte ai terzi, di cui è cenno poi in vari articoli di quel codice. Il nostro articolo, invece, compendia in poche proposizioni il regolamento di tutta la complessa materia, seguendo nei primi commi quella, che era ormai la giurisprudenza comune, e nell'ultimo sancendo una regola non incontrastata di fronte al testo dell'art. 1341, ma tuttavia rispondente ad evidenti necessità di giustizia.

Infine, va ricordata qui la disposizione dell'art. 48, anch'esso nuovo, che completa il regolamento dei contratti bilaterali e menziona, dopo la cosiddetta condizione risolutiva tacita (art. 1165 codice vigente), l'*exceptio non adimpleti contractus*, con questo opportuno temperamento però, che essa non possa opporsi a giustificare l'inadempienza propria, quando per le circostanze del caso e per la poca importanza della prestazione, a cui l'altro è rimasto inadempiente, il rifiuto opposto ad eseguire la prestazione propria sia contrario alla buona fede, vale a dire l'inadempimento dell'altro contraente risulti essere un ingiustificato pretesto.

Della promessa unilaterale.

Esaurita con le norme sulla interpretazione dei contratti (art. 51-59) che riproducono immutati i corrispondenti articoli 1131-1139 del codice vigente, la parte generale dei con-

tratti, il progetto — proseguendo nell'ordine delle cause delle obbligazioni — introduce con la sezione II il riconoscimento legislativo della semplice *promessa unilaterale*, e l'art. 60 le attribuisce forza obbligatoria, non appena essa sia giunta a notizia del destinatario, purchè riunisca tutti i requisiti per l'esistenza e validità del contratto, ad eccezione di quello consistente nella necessità dell'accordo delle due parti.

Questo articolo ha dato luogo a qualche discussione nel seno della Commissione. Pareva ad alcuni che il riconoscere obbligatorietà alla semplice *pollicitatio* costituisse una troppo radicale innovazione al diritto vigente e che una tale innovazione non fosse richiesta dalla pratica. Ma, quest'obiezione, che dal punto di vista legislativo sarebbe assai forte, è contraddetta dall'esistenza dell'ultimo capoverso dell'art. 36 codice comm., il quale ha una disposizione che molto si avvicina al riconoscimento della promessa unilaterale. Questo articolo dichiara che nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie tosto che giungano a cognizione della persona alla quale sono destinate. In verità questa disposizione non è molto chiara, ma comunque si voglia interpretare — o che si voglia ammettere, secondo una suggestiva ed autorevole interpretazione, che essa codifichi appunto, sotto l'impropria espressione di *contratti unilaterali*, la semplice promessa unilaterale — o si voglia invece, con altra interpretazione, vedervi una presunzione di accettazione della proposta da parte del destinatario — nella realtà della pratica si prescinde dall'accettazione, e sopra tutto dal giunger di questa a cognizione dell'offerente, colla conseguenza che a questo non sia più lecito revocare una proposta, la quale pel fatto di essere giunta a conoscenza del destinatario, si deve ritenere da questo accettata, salva a lui solo la facoltà di rinunziarvi.

Non pare, dunque, che di fronte al diritto vigente l'innovazione sarebbe molto profonda, nè la disposizione dell'art. 36, per quanto abbia dato luogo a dubbi d'interpretazione per la sua infelice formulazione, ha incontrato disfavore nella pratica.

Corretta nella sua forma e generalizzata a tutto il campo del diritto privato, quella disposizione è anzi assai opportuna perchè taglia corto a vecchie dispute, che rimarranno ormai senza interesse pratico, sulla natura contrattuale od unilaterale di certe dichiarazioni di volontà (quali l'offerta del prez-

zo da farsi ai creditori iscritti nel giudizio di purgazione delle ipoteche), e apre opportunamente adito ad un più largo campo di applicazione del principio del rispetto alla parola data, soddisfacendo così alle esigenze della buona fede.

Ma al fine di circoscrivere entro ragionevoli confini l'effetto dell'innovazione, l'art. 60 dispone che la promessa unilaterale non è obbligatoria se non in quanto sia fatta per iscritto e per un tempo determinato.

Nello stesso tempo che si è dichiarata questa possibilità ed obbligatorietà della semplice *pollicitatio*, si è regolato all'art. 4 il caso della promessa di ricompensa fatta al pubblico, che non aveva riscontro nel codice, risolvendo la questione sulla sua natura nel senso della natura contrattuale. A tale concetto sembra, infatti, ragionevole doversi ricondurre il caso di chi promette, sia pure a persona non attualmente determinata, pel caso che questa faccia una prestazione o compia un fatto preveduto e determinato dallo stesso promittente: la natura contrattuale è data qui dalla bilateralità del negozio, che non si compie se non col concorso di due volontà, e sia pure una di esse una volontà implicita nella esecuzione o anteriore alla stessa promessa: e per ciò è ammessa la revoca, purchè fatta tempestivamente e in modo che possa tempestivamente giungere ai destinatari, sì da non potersi indurre in inganno la buona fede di questi. S'intende pertanto che quando la revoca avvenga dopo impresa la esecuzione da uno del pubblico, il promittente debba rimborsar questo delle spese incontrate per l'esecuzione stessa; ma per contenere in limiti equi tale responsabilità, si è stabilito che l'indennità non possa giammai superare l'ammontare della remunerazione promessa e che l'azione del destinatario per tale rimborso si prescriva in un brevissimo termine, cioè nei sei mesi dalla pubblicazione della revoca.

Della gestione d'affari e del pagamento d'indebito.

Nessuna novità sostanziale vi ha nel regolamento della gestione d'affari altrui e della ripetizione d'indebito, ma la soluzione di dubbi cui davan luogo gli antichi testi con una migliore formulazione di essi.

La comune interpretazione dell'articolo 1141, ritiene che non si possa considerare gestore di affari altrui chi ha

gestito un affare, che credeva proprio: e il codice germanico (§ 677 e segg.) dichiara ciò espressamente. Alla Commissione non è sembrata indispensabile una tale dichiarazione, ma è sembrato necessario modificare la formula di quegli articoli, sostituendo all'equivoca parola *volontariamente* (« quegli che volontariamente si assume », ecc.) la formula « colui che, senza esservi obbligato, assume *scientemente* l'affare d'altri », ecc., facendo così un espresso richiamo all'*animus negotia aliena gerendi* (art. 61).

Tuttavia un accenno vi è pur fatto, e si doveva, per chiarire che la gestione assunta credendo di gerire un affare proprio, può diventare *post factum* vera gestione di negozio e produrre gli effetti di essa, se l'interessato posteriormente la ratifica (art. 65).

Si è pure codificata la massima, comunemente accolta dagli interpreti, che non si dia *actio negotiorum gestorum contraria* a chi si è assunto l'affare d'altri contro il divieto del *dominus*, a meno che il divieto non fosse contrario alla legge all'ordine pubblico o ai buoni costumi (art. 64).

Nella Sezione della *ripetizione d'indebito* si è riprodotta innanzi tutto la disposizione dell'art. 1237, secondo la quale il pagamento presuppone un debito e ciò che fu pagato senza essere dovuto può essere ripetuto, eccezione fatta per le obbligazioni naturali che siano state volontariamente soddisfatte.

Quest'ultimo inciso è nel nuovo testo (art. 66), come nel vecchio, l'unico accenno alle obbligazioni naturali. Qualcuno avrebbe voluto sopprimere anche questa menzione, non perchè intendesse di ammettere la ripetizione del pagamento in adempimento di obblighi morali o di coscienza, ma perchè riteneva non si dovesse con l'antica qualifica menzionare una figura molto diversa da quella che fu, per le sue fonti e per la sua struttura, la *naturalis obligatio* del diritto romano. Ha prevalso il concetto di lasciare immutata la tradizionale denominazione, senza però definirne l'origine o gli effetti, e senza prender partito sulla questione se l'obbligazione naturale del diritto moderno si confonda ed identifichi con gli obblighi morali e di coscienza o conservi ancora un carattere intermedio tra questi e le obbligazioni civili.

Si è ritenuto di dover limitare a questo solo il regolamento legislativo, perchè è sembrato ragionevole che se una funzione ha ancora l'obbligazione naturale nel diritto moderno, e l'ha certamente, essa non possa adempierla se non

in quanto sia lasciato all'interprete il ravvisarne i singoli casi, secondo quella che è la comune nozione dell'uomo onesto in una data società e in un dato tempo.

Si è però stimato necessario risolvere la questione che tuttora divide la dottrina e che costituisce il punto fondamentale di dissenso sulla natura delle obbligazioni naturali, quella cioè che era sorta sul significato dell'ambigua parola *volontariamente*, parendo ad alcuni ch'essa avesse a riferirsi soltanto a colui che paga sapendo di potersi, secondo la legge, rifiutare, cioè conoscendo che si tratta di obbligazione non presidiata dall'azione; invece ad altri che la parola *volontariamente* alluda a pagamento non coatto, nè per pronuncia di giudice (ciò che non sarebbe possibile, se non ammettendo un errore del giudice), nè per istanza o costrizione di altri, senza che occorra nel *solvens* la consapevolezza di potersi rifiutare. Con questa seconda interpretazione il pagamento di un'obbligazione naturale, ancorchè fatto nell'erronea opinione di potersi essere costretto dal giudice, è sempre irripetibile, appunto perchè è pagamento di un debito giuridico. In altri termini, quell'errore del *solvens* che in ogni altro debito civile è presupposto indispensabile per ammettersi la *condictio indebiti* (errore oggettivo per aver supposto esistente un debito che non esiste, errore soggettivo per aver creduto creditore del debito realmente esistente una persona diversa da quella cui spetta il pagamento), diventa irrilevante e resta senza influenza quando si tratti di obbligazione naturale. Ora la Commissione ha dato la preferenza a questa seconda interpretazione, la quale ha per sè la tradizione del diritto romano, e risponde ad un concetto dell'obbligazione naturale meglio armonizzante con la sua funzione pratica e sociale. E' perciò che nell'art. 66 si è sostituito alla equivoca parola « *volontariamente* », l'altra più espressiva e non ambigua « *spontaneamente* », in piena conformità con quella usata nelle fonti romane « *sponte* » = « *non coactus* ».

Trasportato così in questa sede il vecchio art. 1237 dalla sede del pagamento in cui esso si trovava, e raccostata perciò la disposizione in parola a quella degli articoli 1145-1147, (ora articoli 67 e 68), è tolta ogni ambiguità alla espressione del tutto generica « *ciò che fu pagato senza essere dovuto è ripetibile* » dell'antico art. 1237, ed è eliminato ogni possibile contrasto (come ben aveva sostenuto una parte della dottrina) tra questo e quelli, restando chiarito che

per aversi ripetizione nelle obbligazioni civili si richiede come condizione l'*error solventis*, e questa condizione cessa, per quanto attiene almeno alla forza del vincolo, nelle obbligazioni naturali per essere sostituita dall'altra di una ingiusta costrizione o violenza.

Va infine notato il deciso miglioramento che ha ricevuto l'art. 1149, che da una originaria enunciazione scarsa ed insufficiente s'è trasformato in un precetto compiuto in ogni sua parte, idoneo a regolar tutte le possibili ipotesi quando la cosa indebitamente pagata sia stata alienata (art. 71).

Degli atti illeciti.

Come non è stata mantenuta la rubrica dei quasi contratti, così (ed a maggior ragione forse) è stata soppressa la distinzione fra delitti e quasi delitti, distinzione, d'altronde, che non si trovava ormai se non nella rubrica, era fuori della realtà e non aveva altro effetto che di affaticare gl'interpreti per conoscere quali fossero i delitti e quali i quasi delitti, con risposte varie e tutte più o meno arbitrarie alla inutile questione. Per ciò si sono riunite in una proposizione unica e più semplicemente (art. 74) le varie proposizioni pleonastiche contenute negli articoli 1151, 1152, 1153 comma 1°.

La base della responsabilità è ancora in questa disposizione generale, la colpa dell'agente.

Il codice germanico non contiene una disposizione generale di questa specie: ha invece una serie di disposizioni speciali, in base alle quali l'interprete dovrà formulare la teoria generale. Anche in quel codice però i casi più importanti si riconducono alla responsabilità per colpa. Infatti il § 823 sancisce la responsabilità per la lesione *intenzionale* o *colposa* del diritto alla vita, all'integrità personale, alla libertà o a qualsiasi altro diritto di una persona, oppure per la contravvenzione alla legge avente per fine la protezione di una persona; il § 824 sancisce la stessa responsabilità per la diffusione dolosa o colposa di false notizie pregiudizievoli ad altri, il § 825 e il § 826 sanciscono la responsabilità per fatti dolosi (seduzione di una donna, attentato ai buoni costumi con pregiudizio per una persona) e infine il § 827 esclude per regola la responsabilità di chi ha arrecato danno ad altri in istato di incoscienza morbosa, e il § 828 esclude quella del minore di 7 anni o del minore di

18 anni privo di discernimento. Questa serie di disposizioni analitiche giunge dunque, più faticosamente e forse con minor chiarezza, al risultato già raggiunto dal nostro codice con la disposizione generale degli articoli 1151 e seg. Non era pertanto da seguire questo sistema, anche se si volesse, come il codice germanico ha fatto, portare qualche temperamento al principio che non v'è responsabilità senza colpa. Ed infatti i codici più recenti, per quanto ispirati in molte parti al codice germanico, non l'hanno seguito su questo terreno e si sono ancora tenuti alla formulazione del principio generale della responsabilità per colpa (cod. svizzero art. 41; codice austriaco, revisione del 1916, § 1295) senza perdersi in una minuta casistica.

Anche da noi però si è consentito a fare qualche strappo al rigido principio che non v'ha responsabilità senza colpa, non solo pel caso già ammesso dall'art. 1153, n. 3, (padroni e committenti) — il quale pure suppone una colpa nella persona per la quale il *dominus* risponde — ma anche pel caso previsto dal § 829 codice germanico e già in precedenza dal codice (*Allgemeines Landrecht*) prussiano, del danno arrecato da persona incosciente o senza discernimento, quando non sia possibile ottenere il risarcimento dalle persone che ne hanno la sorveglianza e quando le rispettive condizioni economiche del danneggiante e del danneggiato consiglino in via di equità di attribuire a questo un'indennità sul patrimonio di quello.

Questa disposizione aveva trovato qualche opposizione nel primo stadio dei nostri studi nella Commissione pel dopo guerra (si confr. il vol. I degli Atti di detta Commissione, a pag. 367 della relazione al progetto sulle fonti delle obbligazioni); ma un più maturo esame ha indotto poi ad accettare questo caso di responsabilità puramente oggettiva, rilasciando sempre però al prudente criterio del giudice di attribuire alla vittima un'equa indennità *in considerazione della condizione delle parti* (art. 76).

A più gravi dispute ha dato luogo, in seno alla Commissione l'altro problema, se dovesse farsi posto nella nuova legge ad una norma che reprimesse, con l'obbligo di risarcire il danno, il cosiddetto *abuso del diritto*. Le discussioni e i dubbi non cadevano tanto sul principio in sè e per sè; quanto sulla formulazione di esso, tenuto conto dell'intrinseca equivocità della usuale espressione « *abuso del diritto* », che o è uso anormale e illecito e non è più esercizio del di-

ritto proprio, o è regolare esercizio di una facoltà spettante alla persona e non può, appunto per ciò, produrre danno risarcibile. Insomma l'espressione « abuso del diritto » è ambigua, perchè le parole che la compougono sono fra loro contraddittorie. Una precedente formula, « è ugualmente tenuto al risarcimento colui che, pure usando del proprio diritto, arreca ad altri un danno oltre i limiti della normale tolleranza » non parve immune dai pericoli a cui dà luogo il concetto dell'« abuso del diritto » e della vaga espressione di « tolleranza normale ». Dopo matura discussione venne accolto quello che forma il capoverso dell'art. 74 e che sembra, col richiamo alla buona fede ed allo scopo per cui il diritto venne alle persone riconosciuto, rispondere appieno alle esigenze della precisa determinazione di un concetto così delicato.

E con questa un'altra disposizione nuova s'è pur introdotta, che come la precedente, si trova già nel codice germanico, il cui fondamento di equità sociale è innegabile. Con l'art. 77 si è ammesso che per regola colui il quale ha cagionato danno ad altri per la legittima difesa di sè stesso o di un terzo, è esente da responsabilità; ma che colui il quale ha cagionato danno per salvaguardare sè stesso od un terzo da un danno imminente e molto più grave, può essere tenuto ad un'equa indennità in favore di colui che ha subito il sacrificio del diritto proprio.

Sono queste senza dubbio come la precedente, altrettante deviazioni dalla rigida applicazione del principio giusto in sè, che *qui iure suo utitur nemini damnum facit*; deviazioni giustificate da un alto principio di equità sociale, che tende a render sempre meno sensibili pei singoli le ripercussioni dei casi fortuiti, ripartendole, per quanto è possibile, fra i più vicini all'evento dannoso.

Altre innovazioni si sono introdotte con gli articoli 78, 84 e 85. Il primo formula il principio della compensazione delle colpe, per cui se al danno contribuì coll'autore anche la vittima, l'obbligo del risarcimento dev'essere attenuato in proporzione della causa efficiente di tale concorso.

L'art. 84 riproduce nella sua prima parte la disposizione dell'art. 1156, in quanto dichiara che gli autori dello stesso atto illecito sono tutti responsabili solidamente verso il danneggiato. Il secondo comma di questo articolo regola i rapporti fra i coobbligati (e questa è un'innovazione) fissando la regola di pura giustizia che l'ammontare dell'indennità pa-

gata sia diviso fra gli autori secondo la gravità della colpa commessa da ciascuno secondo la stima che ne farà il giudice. Solo quando non sia possibile determinare il diverso grado di colpa di ciascuno degli autori si applica la regola della divisione in parti virili.

In fine si è risolta affermativamente nell'art. 85 la vessatissima questione sulla risarcibilità dei danni morali, dichiarando in modo esplicito che qualunque danno materiale o morale deve essere risarcito, intendendosi per danno morale quello che in nessun modo tocca il patrimonio, ma arreca solo un dolore morale alle vittime, come è provato dalle esemplificazioni che seguono nello stesso articolo.

*Dell'ingiustificato arricchimento
e dell'obbligo di esibire.*

Altre due innovazioni nel capo delle fonti delle obbligazioni sono l'introduzione dell'azione di *ingiusto arricchimento* e dell'*actio ad exhibendum* che formano rispettivamente la sezione V e la sezione VII. Sono due istituti, che non avevano ancora trovato il riconoscimento pieno presso gli interpreti della nostra legislazione, e che al contrario erano stati in tutto regolati dalle legislazioni più recenti (codice germ. §§ 809 e segg., 812 e segg.; codice svizzero §§ 621 e segg., 879).

Nel silenzio del nostro codice, l'*actio ad exhibendum* si era potuto solidamente costruire solo pel caso di proprietà di un documento; dell'obbligo di restituire l'ingiusto arricchimento si era da taluno ritrovata la base fondamentale in disposizioni singole disseminate nel nostro codice, che si erano appunto volute considerare come applicazioni di una norma più generale, mentre altri non avevano creduto di potere estendere la norma oltre i casi espressamente preveduti.

L'art. 73 del progetto formula in modo generale il principio, che chi senza causa s'è arricchito ai danni d'un altro deve risarcire questo di quel tanto dell'impoverimento sofferto nei limiti dell'arricchimento ch'egli abbia ritratto.

Qualcuno ha, nel seno della nostra Commissione, criticato questa formula come troppo generica; altri insisteva perchè fosse detto che deve mancare alla locupletazione una causa legittima, perchè se questa sussistesse, l'obbligazione

verrebbe meno. Ma la critica si risolve, secondo il parere prevalso, nell'attestazione di un merito della formula usata, quello di accogliere in questa proclamazione di un principio generale, un gran numero di casi oggi non tutti prevedibili. Il precetto che nessuno deve arricchirsi senza legittima causa a danno di altri è, come l'altro, che ciascuno risponde dei danni arrecati ad altri per colpa propria, uno di quei precetti ampi ed elastici, che è bene siano formulati in un codice, appunto per la loro elasticità, la quale permette di ricondurre sotto di essi nella pratica applicazione della legge una quantità di casi, che il legislatore non sarebbe in grado di prevedere tutti singolarmente, quando volesse sostituire al precetto generale norme particolari.

Quanto al diritto all'esibizione il nostro art. 86 si è ispirato alle disposizioni del codice germanico (§ 809 segg.) e del codice svizzero delle obbligazioni (art. 879), abbandonando però la minuta casistica del primo dei due codici, e limitandosi a dichiarare l'obbligo dell'esibizione quando questa sia la condizione per l'accertamento dell'oggetto di una rivendicazione, e la facoltà del giudice di ordinarla anche quando si tratti di documenti, che costituiscano la prova di un diritto preteso; il tutto con le dovute cautele e con l'eventuale imposizione di una cauzione da prestarsi dal richiedente.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

(TIT. I, CAP. II).

In questo capo non si sono introdotte essenziali novità: l'opera della Commissione si è limitata il più spesso ad apportare miglioramenti di forma e qualche volta anche di sostanza, con un più razionale raggruppamento delle singole disposizioni.

Tra le modificazioni di sostanza, deve esser rilevata quella contenuta nell'art. 95, relativa alla *costituzione in mora*. Si è abbandonato infatti come regola il principio *dies interpellat pro homine*, che era sancito nell'art. 1223, e che era stato fonte di incertezze in non pochi casi, e si è preferita la regola secondo la quale per la costituzione in mora occorre di regola una formale interpellazione del creditore, a meno che la convenzione non abbia preventivamente esonerato il creditore dalla necessità di questa interpel-

lazione stabilendo che nella mora il debitore incorre per effetto della semplice scadenza del termine. Dati gli effetti, talora assai gravi, della mora, è parso ragionevole attenersi ad un più mite sistema; ma in realtà non è poi del tutto disconosciuto il principio *dies interpellat pro homine*, giacchè esso riprende vigore (secondo l'art. 94 comma 2°) quando la convenzione contenga un termine essenziale, o quando la prestazione sia divenuta impossibile per fatto imputabile al debitore o ancora quando questi abbia per iscritto dichiarato di non volerla eseguire. E potrà ricevere anche una più ampia applicazione se, come è da supporre, diventerà di stile nelle contrattazioni il patto che la sola scadenza del termine valga a produrre la costituzione in mora.

Si è corretta altresì con l'art. 97 la formulazione dell'articolo 1224, riportando la disposizione al suo caso originario di applicazione, cioè all'obbligazione della custodia, con l'aggiunta all'obbligo di custodire dell'obbligo di amministrare e con la eliminazione del superfluo accenno alla utilità dell'una delle parti o di entrambe, che si spiegava come negazione della contraria regola romana, ma non ha ragione d'essere quando si aggiunga che tale obbligazione avrà una maggiore o minore estensione secondo le determinazioni particolari che la legge stessa ne fa pei singoli contratti. Si è voluto così evitare che sulla base di una formula troppo generica, quale è l'attuale art. 1224, si potessero costruire teorie, che non sembrano esatte, sulla misura del vincolo obbligatorio, che non deve di norma salvo gli altri casi menzionati dalla legge (ad es. nel mandato art. 571) essere dato dalla diligenza del buon padre di famiglia; ma dalla regola enunciata nell'art. 96 secondo il quale il debitore non è esente da responsabilità se non quando egli provi che l'inadempimento o il ritardo provengono da una causa estranea a lui non imputabile.

Circa la misura del risarcimento si sono conservate le distinzioni, tra *damnum emergens* e *lucrum cessans*, tra danni diretti ed indiretti, preveduti o prevedibili e impreveduti o imprevedibili, in relazione con la causa dell'inadempimento, se cioè questo derivi da dolo o da colpa; come s'è conservata la regola che i danni derivanti dal ritardo nelle obbligazioni di somma di denaro sono determinati a stralcio negli interessi legali di essa, senza che il creditore sia tenuto a dimostrare alcun danno, e salvo le regole re-

lative al commercio, alla società o alla fideiussione. Ma si è risolta una questione che divideva la dottrina, dichiarando, nell'ultimo comma dell'articolo 192, che il giudice ha facoltà di attribuire al creditore, il quale dimostra di avere subito maggiori danni, un'indennità supplementare, senza che perciò sia richiesta, come attualmente esige la dottrina francese, la mala fede del debitore.

Utile è parso altresì sancire espressamente (art. 105) la illiceità del *pactum de dolo non praestando* (il che del resto era già pacificamente da tutti riconosciuto), ma di estendere tale illiceità anche al patto di non prestare la colpa grave, rispetto al quale esistevano invece dissensi nella dottrina.

I due art. 1234 e 1235, che disciplinano rispettivamente l'azione surrogatoria e l'azione pauliana, sono stati coi corrispondenti art. 106 e 107 del progetto notevolmente migliorati e perfezionati, eliminando anche qui dubbi e controversie.

Il credito per l'esercizio della surrogatoria può essere scaduto o anche a termine, non mai condizionale, nè il creditore ha altro obbligo fuorchè quello di dimostrare che sussiste, escluso la necessità che egli sia munito di un titolo esecutivo o che il debitore sia stato previamente costituito in mora.

Quanto alla pauliana è chiarito, che la revoca dell'atto fraudolento di alienazione può esercitarsi senz'uopo che il creditore documenti l'anteriorità del suo credito, mediante uno scritto avente data certa; come del pari (e ciò è più importante) è stato chiarito che nel caso di una subalienazione, il sub-acquirente non è coperto contro la revoca se non alla duplice condizione che il suo sia un acquisto a titolo oneroso e ch'egli non sia consapevole della frode (quale che sia stato nel suo autore immediato il titolo d'acquisto), cosicchè vi resteranno esposti sempre i subacquirenti a titolo gratuito e quelli a titolo oneroso e consapevoli della frode.

Queste regole generali devono peraltro esser coordinate con quelle proprie della trascrizione, che, come s'intende, influiranno decisamente sul requisito della buona o mala fede dell'acquirente o del subacquirente.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

(TITOLO I, CAPO III).

Nel capo III del tit. I relativo alle diverse specie di obbligazioni vengono in prima linea le obbligazioni condizionali è quelle a termine, secondo l'antico modello. Per verità, si rinnova così il lieve difetto sistematico del nostro codice, che avrebbe dovuto trattare di questi due *accidentalial negotii* a proposito della categoria generale degli atti o negozi giuridici, invece che spezzarlo tra i contratti, i testamenti e le donazioni, togliendo così quell'unità che nel sistema scientifico riceve la trattazione di questi *accidentalial negotii*. Ma poichè la costruzione di una *parte generale* relativa agli atti o negozi giuridici, come la presenta il codice germanico, non è sembrata consigliabile, la sede principale della trattazione della *condicio* e del *dies* continuerà ad essere quella delle obbligazioni, salvi i necessari complementi in sede di testamenti e di donazioni e di diritti di famiglia. Nè, d'altronde, una tale imperfezione sistematica ha dato luogo, in un secolo e più d'applicazione del codice Napoleone e dei suoi derivati, ad alcun inconveniente pratico, mentre il diverso sistema accolto dai codici germanico e svizzero, pecca, se non altro, per minor chiarezza. È appunto perciò che, ad esempio, le regole sulla rappresentanza e sulla simulazione sono state inserite in questo progetto delle obbligazioni, senza alcun timore che l'attuale sede possa costituire impedimento alla loro applicazione anche fuori di questo campo.

La bontà delle norme contenute nel codice per questa parte non esigeva radicali immutazioni. Tuttavia non sono pochi i miglioramenti apportati dal progetto. Così in materia di *condizioni*, andava abolito qualche articolo contenente classificazioni meramente scolastiche (ad es. art. 1159) ovvero dichiarazioni ed enunciazioni superflue e pleonastiche (ad es. art. 1161). E, sempre in tema di obbligazioni condizionali, bisognava meglio chiarire la portata della retroattività della condizione e quella della nullità prodotta dall'apposizione all'atto tra vivi di una condizione impossibile o illecita. La Commissione non ha creduto di abbandonare la regola tradizionale della retroattività della condizione adempita. L'esempio contrario del codice germanico, e dopo di questo del codice svizzero, non ha convinto la Commissione. Nulla giustifica l'abbandono del vecchio principio, se non forse una critica non sufficientemente ponderata dei testi romani.

Ma, pur mantenendo fermo il principio della retroattività nel senso che l'obbligazione assunta sotto condizione si debba ritenere nata nel momento dell'assunzione, una volta che la condizione si avveri, si è creduto che non sempre si debba applicare la stessa regola quanto agli effetti dell'obbligazione assunta, essendovi casi in cui la volontà delle parti è evidentemente diretta a dare effetto al vincolo giuridico solo dal momento in cui la condizione si è avverata.

Chi, per esempio, s'impegna ad assumere altri al suo servizio sotto una data condizione, non può, avverata che questa si sia, esser tenuto ad assumerlo con effetto anche nel passato. In realtà in un simile caso la condizione contiene in sè anche un termine, ma un termine quanto all'effetto del vincolo costituito, non quanto alla sua nascita. Poteva anche parer superfluo che si facesse una tale dichiarazione nel testo del codice, non costituendo essa una reale eccezione al principio della retroattività, il quale non può far sì che sia stato in passato, ciò che non fu. Tuttavia il principio assoluto dell'attuale art. 1170, poteva dare e aveva dato luogo a difficoltà, in ispecie circa gli effetti di alcune condizioni sospensive o risolutive nelle disposizioni di ultima volontà (la condizione *si sine liberis decesserit*): la nuova formula dell'art. 110 toglie ogni dubbio. La condizione opera retroattivamente al momento in cui l'obbligazione si è formata (è a quel tempo dunque che si devono riscontrare gli elementi costitutivi del contratto), ma gli effetti dell'obbligazione o la risoluzione di essa possono essere portati a un momento diverso, se tale è la volontà delle parti o la conseguenza della natura dell'atto.

Un'altra modificazione, che non è che retta interpretazione della volontà e conseguenza logica dei principi, è quella portata all'art. 1160, relativa alle condizioni impossibili, chiarendo col nuovo articolo 111 che la nullità dell'obbligazione in essi scritta vale per la sola condizione sospensiva, mentre la condizione risolutiva impossibile si considera non apposta; coll'aggiunta però che, quando si tratti di condizione contraria alla legge o al buon costume, che fu la causa determinante dell'obbligazione, questa è nulla in ogni caso; e ben se ne comprende la ragione.

Si è poi tolta da questa sezione la disposizione dell'articolo 1165, sulla cosiddetta condizione risolutiva tacita nei contratti bilaterali, per trasportarla (come si è visto) formulata più correttamente, come un diritto alla risoluzione e

non come una condizione, all'articolo 47 nel paragrafo degli effetti dei contratti.

E similmente, in tema di *obbligazioni a termine*, si è chiarito all'art. 118 qual sia l'effetto del pagamento fatto dal debitore prima della scadenza del termine e nella sua ignoranza, col riconoscergli il diritto di ripetere quanto costituisca arricchimento del creditore prodotto dall'anticipata esecuzione, nei limiti però del danno sofferto dal debitore; applicazione specifica della regola generale codificata nel precedente art. 73.

Nessuna novità rimarchevole per le obbligazioni alternative.

Al contrario per le obbligazioni solidali, senza che vi siano delle riforme molto importanti, la materia ha dovuto subire una nuova elaborazione, non rispondendo le disposizioni del nostro codice ad un solo ed unico concetto della solidarietà. Infatti esse si ispirano talvolta al principio che i creditori solidali, e soprattutto i condebitori solidali hanno un potere di reciproca rappresentanza e talvolta al concetto ben diverso e forse anche opposto della divisione del credito o del debito tra i vari creditori o debitori. Inoltre il capitolo del nostro codice sulla solidarietà è incompiuto giacchè la legge considera sì in questo capo alcuni degli atti o fatti che modificano la condizione dell'uno dei debitori per disciplinarne l'effetto in riguardo agli altri, ma è del tutto muta su altri atti ugualmente importanti, come ad esempio sull'effetto della cosa giudicata, che ha trovato un regolamento parziale soltanto nel codice di procedura civile (art. 471), ovvero ne parla in altri titoli del codice civile, come ad esempio per la prescrizione (art. 2122-2130-2131 cod. civ.). Per quanto riguarda poi la solidarietà attiva, il regolamento è ancora più incompleto, e il codice è muto in molti punti.

Occorreva dunque correggere questo doppio vizio in rapporto al concetto generale, eliminando la contraddizione puramente teorica che esiste fra le varie disposizioni della legge attuale e colmando le lacune di quel capo, col riunire insieme tutte le disposizioni riferentisi alla materia della solidarietà.

Quanto al primo punto, circa i due concetti che sempre ispirano, come si è detto testè, gli articoli del codice vigente si è abbandonato quello della mutua rappresentanza, poichè esso non risponde alla realtà pratica. L'obbligazione solidale difatti è usata per i fini più diversi, talvolta i due o più debitori sono soci tra loro e si tratta in tal caso di un affare al quale ciascuno di essi ha una parte d'interesse:

tal'altra invece è in giuoco l'interesse di un sol debitore che forma la base dell'obbligazione, mentre gli altri non intervengono che come garanti. È del resto ciò che riconosce già l'articolo 1201, dichiarandosi, a proposito del condebitore che ha pagato, che se l'affare riguarda uno solo degli obbligati, costui è tenuto per l'intero debito verso gli altri, che di fronte a lui sono considerati semplici fideiussori. Non può dunque essere assunto come il fondamento di tutti i casi di solidarietà perchè anche quando si ha un interesse comune di tutti i debitori comuni nell'affare, non per questo solo si può ammettere che ciascuno abbia la facoltà di rappresentare gli altri e tanto meno di comprometterne eventualmente gl'interessi. Deve pertanto prevalere in questo caso il concetto della divisione; e tuttavia questo non sarebbe neppure applicabile all'ipotesi prevista dall'art. 1201, nella quale ipotesi uno dei coobbligati è considerato un semplice fideiussore di fronte all'altro.

Il concetto fondamentale del progetto, pertanto, è il principio che l'obbligazione di ciascuno dei debitori è, salvo che per il pagamento, indipendente da quella degli altri; ma poichè si presume che il debito si divida in parti eguali (ed è questa una presunzione utile, anzi necessaria per evitare gravi dubbi) il pagamento fatto da uno dei debitori gli dà per regola il diritto di regresso contro gli altri, salvo a questi il diritto di provare che l'affare non li riguarda. Bisognava mettere la stessa regola per ogni altro modo di estinzione dell'obbligazione e cioè che quando uno di tali modi si avveri in persona di uno dei condebitori, abbia un effetto parziale per ciascuno degli altri, ad evitare che la liberazione resti priva di efficacia anche al riguardo del debitore a cui favore si avverò.

A questa doppia concezione sono ispirate le disposizioni di questa sezione. Si è dichiarato perciò che la costituzione in mora di uno dei debitori (art. 134) o il riconoscimento del debito fatto da uno di essi (art. 135) non nuoce agli altri condebitori, modificando per tal modo gli articoli 1191 e 1192. Parimenti si è modificato l'articolo 2130, dichiarando che le cause di interruzione e sospensione della prescrizione che valgono contro uno dei debitori non possono essere invocate contro gli altri (art. 136).

Nessuna modificazione per la compensazione (art. 138) e la rimessione del debito (art. 139). Si potrebbe pensare che questi modi di estinzione non dovrebbero, in virtù del prin-

cipio sopra esposto, avere effetto che nella persona di fronte alla quale essi operano. Ma poichè il regresso di chi ha pagato reagirebbe sugli altri debitori, era necessario mantenere la regola attuale dell'efficacia parziale di tali modi di liberazione di fronte ad essi. Si è portata però una modificazione al testo attuale (art. 1281) invertendo la presunzione che vi è stabilita; e cioè che la rimessione del debito si presume fatta in favore di tutti i debitori. Poichè la remissione è fatta da uno solo di questi, è la presunzione opposta che si deve accogliere come la più probabile, ed è ciò che dice la prima parte dell'articolo 139. Infine, come già fu sopra detto, sono stati regolati secondo gli stessi principi gli effetti della cosa giudicata. Secondo l'articolo 144 la sentenza non può nuocere a quelli fra i debitori che non furono parte in causa, ma questi possono giovarsi quando si tratti di sentenza che pronunciò la liberazione del debitore eccetto che questa liberazione sia pronunciata per motivi personali al debitore chiamato in giudizio.

Quanto al sistema generale, il progetto distribuisce la materia delle obbligazioni solidali in tre paragrafi: disposizioni generali (art. 128 a 132), obbligazioni solidali fra debitori (art. 133 a 148), obbligazioni solidali fra creditori (articoli 149 e 157).

In quest'ultimo paragrafo al quale il nostro codice dedica due soli articoli, si sono raggruppate, come nel paragrafo precedente, le disposizioni relative agli effetti e ai modi di estinzione, completando così anche il regolamento della solidarietà attiva.

Circa le obbligazioni *indivisibili* è stata migliorata la formulazione dell'art. 1205, eliminando col nuovo art. 161, almeno per la maggior parte, la contraddizione e l'oscurità che si nota nel n. 3 della disposizione vigente, ove si presentano come casi d'indivisibilità per legge casi d'indivisibilità per natura od oggettiva. Vi è rimasto soltanto in parte l'originario difetto pel richiamo fattovi alla indivisibilità subbiettiva, ma può pur giustificarsi intendendo che è qui la legge la quale dalla intenzione delle parti fa derivare la indivisibilità.

Infine, in tema di clausola penale, si è chiarito che il cumulo della prestazione principale e della multa convenzionale è possibile non solo quando la clausola penale fu convenuta per il semplice ritardo, ma anche quando essa fu stipulata come pena periodica, che si rinnova o si accresce

di mano in mano che la mora si prolunga, come accade frequentemente, ad es. nei contratti d'appalto che comminano all'imprenditore una pena di tanto al giorno o al mese: riservata però al giudice la facoltà di ridurne l'ammontare quando essa risulti eccessiva (art. 166).

DELLA ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

(TITOLO I, CAPO IV).

Dei diversi modi d'estinzione.

La novità più saliente in questo capo è di avere stralciato dal titolo della prescrizione — che nel codice vigente comprende la prescrizione estintiva e l'acquisitiva — le disposizioni relative alla prima, che con la seconda non ha comune se non un elemento, il tempo, mentre sono diversi tutti gli altri e lo scopo e le singole particolarità. L'art. 1236, dando l'elenco dei singoli modi con cui le obbligazioni si estinguono, menziona come ultimo la prescrizione estintiva, ma non ne tratta più in questa sede. Si è ritenuto opportuno sopprimere quell'articolo, perchè da un lato superfluo, dall'altro incompleto (vi sono obbligazioni che si estinguono con la morte del debitore o del creditore, col venir meno del diritto reale a cui sono congiunte) o inesatto (il verificarsi della condizione risolutiva non è estinzione della obbligazione): è consigliabile invece trattare qui della prescrizione estintiva.

Così questo comprende, secondo l'ordine antico, il pagamento, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'azione d'annullamento e da ultimo la prescrizione estintiva.

Del pagamento.

Non più che piccoli ritocchi si richiedevano in tema di pagamento. Tali sono:

1° l'espressa menzione fatta nell'art. 177 della *datio in solutum*, per dichiarare che quando essa ha luogo, previo, s'intende, il consenso del creditore, il debitore risponde della garanzia per l'evizione e pei vizi occulti della cosa data *in solutum*;

2° la facoltà accordata in via eccezionale al giudice di concedere al debitore la divisione nel pagamento, avuto riguardo alle speciali condizioni del debitore ed usando con ogni moderazione di questo potere (art. 178):

3° il chiarimento dato nell'art. 181 che il pagamento (quando manchi ogni altra determinazione sul luogo) deve avvenire nel domicilio che il debitore ha nel momento della scadenza;

4° la integrazione delle norme circa l'offerta reale ed il deposito (che nel codice si riferiscono soltanto ad una cosa mobile), con l'aggiungere che quando si tratta d'immobile o anche di cosa mobile la quale debba restare sul luogo, si provvede mediante la nomina di un sequestratario (art. 198).

Della novazione.

Come è noto il codice germanico non annovera più fra i modi di estinzione delle obbligazioni la novazione. Annovera però (§ 414 e segg.) l'assunzione del debito d'altri, che si differenzia dall'espromissione o dalla delegazione novativa, per essere considerata una successione a titolo particolare nel debito assunto, il quale però non si considera estinto.

L'innovazione non è così grande come a prima vista può parere, perchè anche nel diritto italiano sono ammesse l'espromissione e la delegazione non novativa nè si ha novazione, obiettiva o subiettiva, senza la chiara volontà di estinguere la precedente obbligazione; volontà questa che può validamente esprimersi anche in diritto germanico, non ostante che il codice non menzioni più la novazione: sarebbe questo un contratto lecitissimo.

Non si è dunque creduto di dover seguire l'esempio del codice germanico, forti anche dell'esempio del codice brasiliano, uno dei più recenti e dei più felicemente formulati, che ha pure mantenuto nella sua edizione del 1° gennaio 1916 la novazione (art. 999 e segg.).

Per ciò che riguarda il contenuto di questa sezione sono da segnalarsi gli art. 206, 207, nei quali sono regolati gli effetti della novazione o delegazione fatte in base ad obbligazioni nulle o soggette ad eccezioni. Le norme accolte in questi due articoli sono: 1° la possibilità di confermare con l'assunzione di una nuova obbligazione, *novandi causa*, la precedente obbligazione nulla, in quanto la conferma sia ammessa dalla legge; 2° la non opponibilità da parte del delegato delle eccezioni ch'egli avrebbe potuto opporre al delegante o di quelle che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario, se una almeno di queste due obbligazioni sia pienamente efficace. Solo se ambedue le obbligazioni precedenti

erano suscettibili di eccezione, o se una sola fu l'obbligazione novata e questa era suscettibile di eccezione, la nuova obbligazione sarà fondata su causa non giusta e potrà il difetto di tale causa essere opposto al creditore. La regola deve valere tanto per l'obbligazione assunta *novandi animo*, quanto, e a maggior ragione, per la delegazione non novativa.

La soppressione degli articoli 1268, 1272, 1273 trova ragione nella superfluità di queste disposizioni, che ingombravano o complicavano la materia, mentre il rispettivo contenuto si desume facilmente dai principi generali.

Della rimessione del debito.

L'art. 209 decide, conformemente all'art. 1279, che la restituzione volontaria del titolo originale contenuto in una scrittura privata, fatta dal creditore al debitore costituisce prova della liberazione del debito. Si è poi aggiunta con un articolo nuovo (art. 210) la regola, tratta dall'art. 1283 del c. franc., che cioè la restituzione volontaria della copia esecutiva del titolo in forma di atto pubblico (*grosse du titre authentique*) fa invece semplicemente presumere la rimessione del debito o il pagamento, restando aperto l'adito alla prova contraria.

Della compensazione.

Nel tema della *compensazione* si è soppressa all'art. 1286 la gonfia ed imprecisa espressione che la compensazione si opera di diritto in virtù della legge ed anche all'insaputa dei debitori, perchè essa poteva dare ed aveva dato luogo al dubbio, per quanto infondato, che la compensazione fosse un'eccezione, che il giudice dovesse rilevare anche d'ufficio. Si è risolto il dubbio, dichiarando espressamente che la compensazione non ha effetto se non sia opposta da chi vi ha interesse e soggiungendo, semplicemente, che essa estingue i due debiti a datar dal giorno della loro coesistenza (articolo 215). Si è poi soppresso l'ultimo comma dell'art. 1287, giustamente criticato come un ingiustificato strappo al requisito della omogeneità dei debiti da compensare e che, del resto, se dovesse mantenersi dovrebbe, nell'economia dei nostri giorni, essere esteso ad altre categorie di merci regolate dai pubblici mercati, quali i titoli quotati in borsa. La disposizione perciò non meritava di essere conservata, tanto più che, presa alla lettera, porterebbe all'assurdo di distruggere

tutte le vendite a termine di derrate, grani e titoli di credito, sostituendovi la compensazione delle cose col prezzo; in altre parole trasformare *ipso iure* tali vendite in altrettanti contratti differenziali. Si è invece introdotto nello stesso articolo (216) un temperamento alla regola che i debiti debbono essere liquidi ed esigibili, colla dichiarazione che se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma può essere facilmente liquidato, il giudice può, per la parte del debito di cui riconosce l'esistenza, pronunziare la compensazione. Si è riconosciuta così la compensazione giudiziale, ma entro precisi confini.

Della confusione.

Una sola novità è qui degna di nota, la soppressione nell'art. 1296 codice vigente delle parole « di diritto », non per le ragioni che giustificano la ugual soppressione nell'articolo della compensazione, ma perchè assolutamente pleonastiche non potendosi immaginare altra confusione che operi diversamente.

Dell'azione di annullamento.

Rettificata la dizione del codice col sostituire costantemente e più correttamente le espressioni *annullabilità* e *azione di annullamento* là dove il codice parlava di *nullità* e *azione di nullità*, designando con questi termini impropri l'impugnabilità dell'atto per vizio del consenso o per incapacità legale, ed eliminata l'altra espressione di azione di rescissione dove, pur ricorrendo lesione del minore, si ha pur sempre una semplice annullabilità — si sono in questa sezione eliminati gli articoli 1306 e 1308 codice civile, siccome superflui o assorbiti nelle disposizioni accolte in progetto. Si è poi notevolmente migliorata la dizione dell'articolo 1309 codice civile e si è chiarito che la conferma non è ammessa nel caso in cui la lesione non riguardi più il minore, ma il maggiore di età (art. 231 ultimo comma).

Della prescrizione estintiva.

Il regolamento della prescrizione estintiva non è concettualmente mutato nel nuovo testo, ma è mutato un elemento fondamentale, quello del tempo necessario a prescrivere che da trent'anni viene portato a dieci (art. 249).

Tutti sono d'accordo nel riconoscere la eccessiva lunghezza del termine attuale, ciò che ha dato anche luogo a numerose, forse troppo numerose eccezioni, a cominciare da quelle per la prescrizione ordinaria commerciale portata dal codice di commercio a dieci anni. Non ultima delle ragioni per fissare il termine a dieci anni è stata appunto la speranza di unificare nel nostro diritto le prescrizioni, col grande vantaggio di evitare frequenti controversie per la qualificazione delle singole prescrizioni. La Commissione non ignora che nel progetto di riforma del codice di commercio si è proposto di portare a cinque anni la prescrizione in materia di commercio; ma è già sembrato forte il distacco dai trenta attuali ai dieci, che si propongono; nè certo è consigliabile una ulteriore diminuzione, a fine di non turbare le abitudini della pratica, soprattutto in riguardo ai mutui, che sogliono esser fatti e talvolta anche rinnovati tacitamente per lunghi anni.

Anche per le prescrizioni brevi vi sono state alcune modificazioni.

In particolare è rimasta ferma la prescrizione di sei mesi per le azioni degli albergatori e trattori per l'alloggio e il vitto somministrato (art. 251 corrispondente all'art. 2138 codice civile). Similmente non si è mutato il termine di cinque anni, nella prescrizione delle rendite, pensioni alimentari, fitti, interessi e altre prestazioni periodiche (art. 258 corrispondente all'art. 2144 codice civile). Con l'art. 252 è rimasta fissata in un anno la prescrizione delle azioni dei professori, maestri e ripetitori per le lezioni che danno a giorni o a mesi, nonchè quella delle azioni dei domestici, operai e salariati, (art. 2139) e sono rimaste ferme le prescrizioni delle azioni dei tenitori di convitto, dei padroni e degli ufficiali giudiziari od uscieri che erano già annuali nel codice vigente (articolo 2139 codice civile).

L'articolo 253 fissa in due anni la prescrizione delle azioni dei commercianti per merci vendute a persone che non ne facciano commercio, prescrizione che era già di un anno nel vigente codice (art. 2139).

L'articolo 254 stabilisce la prescrizione di tre anni per gli onorari dei professori, maestri, ecc., per le lezioni che si pagano a termine più lungo di un mese, in conformità a quanto dispone già l'art. 2140 del codice civile. Pure in tre anni è stata fissata la prescrizione dell'azione dei medici, chirurghi e degli avvocati, procuratori, patrocinatori per il pagamento delle opere ed onorari, anche qui conformandosi alla dispo-

sizione dell'art. 2140 del codice vigente. Sempre a tre anni si è fissata la prescrizione delle azioni dei notari per il pagamento delle somme loro dovute per gli atti del loro ministero, seguendo per tal modo la disposizione dell'art. 2140 codice civile.

Seguendo pur sempre la disposizione dell'articolo 2140 del codice vigente, è fissata ancora in tre anni la prescrizione delle azioni degli ingegneri, architetti e ragionieri.

Finalmente con l'articolo 257 la prescrizione quinquennale delle azioni contro gli avvocati, cancellieri, ecc. per la restituzione delle carte loro affidate (art. 2143 codice civile) è stata ridotta a tre anni. E si è mantenuto il termine di due anni per le azioni contro gli ufficiali giudiziari od uscieri per l'esecuzione del mandato loro conferito o della notifica degli atti di cui furono incaricati.

Quanto alle altre regole che disciplinano l'istituto, è visibile il perfezionamento di alcune. Si discusse se, fermo il divieto di pattuire un allungamento del termine della prescrizione, si potesse consentire alle parti di convenire una abbreviazione, ma si fu d'accordo nello stabilire (e a ciò mira il capoverso dell'art. 235) che nessun potere spettasse alle parti di modificare comunque la durata della prescrizione. La prescrizione è un istituto d'ordine pubblico, l'applicazione del quale non deve essere rimesso all'arbitrio delle parti.

Nell'art. 242 si è eliminata l'incongrua menzione dei diritti condizionali e del fondo dotale menzionati nell'art. 2120 del codice vigente e si è aggiunta invece la menzione delle persone assimilate ai militari in tempo di guerra.

Si è reso più chiaro il metodo di computo della prescrizione che si calcola a mesi, dichiarando che si considerano i mesi e non si tien conto del numero vario dei giorni che li compongono (art. 247). Si è temperato il rigore della regola che con lo spirar dell'ultimo giorno la prescrizione è compiuta, ammettendo che l'impedimento ad agire sia causa di sospensione sino allo scadere del giorno successivo a quello in cui cessa l'impedimento. E solo in questi ristretti limiti che il progetto ha creduto di poter accogliere la massima « *contra non valentem agere non currit praescriptio* ».

DELLA CESSIONE DEI CREDITI.

(TIT. I, CAP. V).

In questo capo sono state trasportate, come a più propria sede, le disposizioni che attualmente formano il capo 7° del titolo: *Della Vendita*, « della cessione dei crediti e di altri diritti », ad eccezione di quelle relative alla vendita di eredità e di diritti litigiosi che sono state conservate nel titolo della vendita.

Ma, non solo si è dato a quelle disposizioni un più preciso collocamento, si sono anche completate: col riconoscimento esplicito della possibilità di emettere titoli nominativi, all'ordine o al portatore semplicemente civili e con l'indicazione dei relativi modi di trasmissione, e che sono quei medesimi, che si richiedono per corrispondenti titoli commerciali (art. 263); con la dichiarazione che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni e difese che avrebbe potuto opporre al cedente in base a cause anteriori (articolo 264); col distinguere, quanto alla garanzia di esistenza del credito, tra cessione a titolo oneroso e cessione a titolo gratuito, per affermarne l'obbligo solo nel primo caso, escludendolo nel secondo (art. 266), salvo la responsabilità pel proprio fatto personale (art. 268).

DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI E DEL PAGAMENTO.

(TIT. I, CAPO VI).

Nella materia delle prove un problema di competenza si presentava innanzi tutti: quello, se mantenere questo Capo nel codice civile, o non piuttosto trasportarlo, come alcuni riterrebbero più esatto, nel codice di procedura civile. La prova è, infatti, la condizione essenziale perchè un singolo diritto possa praticamente avere la sua piena efficacia; avere un diritto e non essere in condizione di darne le prove, equivale ad avere il diritto riposto nell'arbitrio dell'altra parte. Per ciò stesso, quando la legge richiede che un diritto risulti da una determinata forma probatoria, il difetto della forma probatoria richiesta rende il diritto praticamente privo di ogni sicurezza, anche quando la forma sia richiesta *ad probationem tantum* e non *ad substantiam*.

È sembrato pertanto che fosse da conservare la tradizione del regolamento delle norme fondamentali sulle prove nel

codice civile, lasciando al codice processuale di regolarne solo l'esecuzione.

Per ciò che attiene al contenuto di questa sezione, è da notare innanzi tutto e riguardo alla *prova scritta* che con l'art. 272, si è eliminata dall'elenco dell'articolo 1314 codice civile la transazione, che d'ora innanzi potrà essere fatta anche verbalmente, salve le restrizioni quanto alla sua prova.

Si accoglie invece nella progettata riforma una disposizione del codice francese, la cui utilità per la maggior sicurezza dei diritti, è pure incontestabile, quella per cui la scrittura privata di un contratto bilaterale deve essere fatta in tanti originali quante sono le parti contraenti (art. 279).

Non sarà questa neppure una novità troppo radicale pel nostro diritto, non solo perchè la prudente pratica seguiva già un tal sistema, ma perchè la recente legislazione finanziaria richiede già per la registrazione di un contratto due originali sottoscritti da ambedue i contraenti (art. 73 sgg. Legge sul Registro R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269).

Praticamente adunque la nuova regola non sarà gravosa pei privati; la sanzione civile, aggiunta a quella penale fiscale, non farà che giovare alla sicurezza dei diritti.

Sempre in tema di scrittura privata si è ammessa la prova mediante telegramma, attribuendo a questo il valore di una scrittura privata se l'originale è stato sottoscritto dal mittente, e fino a prova contraria la riproduzione consegnata al destinatario si presume conforme all'originale (art. 284). Ciò era del resto ormai pacificamente ammesso, ad analogia di quanto avviene negli affari commerciali.

Grave è la questione se si debbano mantenere le restrizioni alla *prova testimoniale* contenute nel nostro codice. È noto come questa regola sia stata battuta in breccia da alcune delle più recenti e più pregiate leggi di procedura civile; ed è pure noto che, specialmente in Italia, benemeriti cultori del diritto processuale vorrebbero seguirle in un col sistema della procedura civile austriaca, in particolar modo. Ma, pure riconoscendo i vantaggi che anche presso di noi risentirebbe l'amministrazione della giustizia civile dall'introduzione di un sistema di processo analogo a quello austriaco, non crediamo che questo debba necessariamente condurre all'assoluta libertà dei mezzi di prova. Se è vero che l'accresciuta iniziativa del giudice e l'importanza prevalente data nella procedura austriaca alla trattazione orale della causa attenuano molti dei difetti della prova testimo-

niale, come funziona nell'ordinamento vigente, non si distruggono per ciò le gravi ragioni che, in una lunga tradizione pratica e legislativa, hanno consigliato il divieto. Ragioni, che si riducono alla insufficiente garanzia di verità, che offre la prova per testi, non tanto per il pericolo della falsità, cui può trovarsi rimedio nel controllo delle parti e del giudice, nella coscienza morale e religiosa del teste e infine nelle sanzioni penali, quanto piuttosto per il fatto accertato dall'esperienza di secoli, e riconfermato anche dagli studi recenti di psicologia sperimentale, che il ricordo di fatti, cui si è stati estranei, è spesso assai impreciso e confuso, sì che è facile, specie su punti particolari, che frequentemente sono essenziali nelle cause, la contraddizione, anche in perfetta buona fede, fra più testimoni.

Aggiungasi che la pratica di ridurre in iscritto i contratti si è andata ai nostri tempi sempre più generalizzando, anche in ambienti che una volta vi erano assolutamente contrari, sì che il cancellare l'art. 1341 nel codice sarebbe andare, in certo senso, a ritroso dei tempi.

Pertanto, corretto il limite di lire 500 nell'altro di lire 2000 per conformare il nuovo testo alla modificazione apportatavi già col R. decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1316, l'art. 1341 (ora art. 293) è rimasto fermo; ma un'attenuazione è stata introdotta col capovolgere la regola dell'articolo 1342, dichiarandosi ammessa la prova per testimoni se il limite delle lire 2000 è superato per effetto del cumulo degli interessi col capitale (art. 294). E son rimaste poi tutte le eccezioni al divieto, che erano già sancite nel nostro codice con qualche ulteriore caso aggiunto, come quello in cui l'atto sia impugnato per causa illecita (art. 293).

In materia di *presunzioni*, si è stabilito che la cosa giudicata risultante da una sentenza penale, non vale a far respingere la domanda di risarcimento del danno prodotto da un atto illecito, quando il giudicato penale abbia statuito unicamente sull'imputabilità dell'autore, assolvendolo (articolo 303).

Circa la *confessione* l'art. 308 modifica il valore della confessione stragiudiziale che, ancorchè fatta alla parte, non avrà effetto di prova piena, ma sarà soggetta all'apprezzamento del giudice.

Più grave è la modificazione apportata al *giuramento decisivo*, che non è più rimesso al puro arbitrio di chi lo deferisce, e non potrà ormai essere deferito che in seguito ad

autorizzazione del giudice (art. 311). È facile comprendere la ragione di questa riforma. Il giuramento decisorio è un mezzo troppo pericoloso di decidere le cause, in cui un puntiglio d'onore di una delle parti può facilmente rendere questa vittima della mala fede dell'altra. Occorreva dare al giudice un potere di controllo, o successivo, col lasciargli il potere di giudicare liberamente anche dopo la prestazione del giuramento, o preventivo col sottomettere al suo apprezzamento, secondo le circostanze del caso e la qualità delle persone, la convenienza di ammettere il giuramento, il quale però, una volta prestato, sarà decisorio. È stato accolto quest'ultimo sistema (art. 311), come quello che è sembrato certamente meglio in armonia col concetto del giuramento decisorio ed anche più confacente alla sicurezza dei giudizi, posto che esso non permette più di discutere dopo che il giuramento fu prestato.

DEI SINGOLI CONTRATTI.

(TITOLI II a XIX).

Sono contenuti in questa parte del progetto tutti i contratti oggi regolati dal codice vigente, ad eccezione del contratto di enfiteusi e delle convenzioni matrimoniali.

Pel primo si è rilevato, e fu già detto sopra, ch'esso trova più opportuna sede nella parte del codice relativa ai diritti reali, giacchè in esso è prevalente la figura del diritto sulla cosa, di fronte al contratto, che ne è semplicemente l'origine.

Quanto alle convenzioni matrimoniali, la loro stretta connessione coll'istituto del matrimonio, consiglia pure che venga regolato nella parte del codice che a questo si riferisce.

Pel resto non vi sono radicali mutamenti nè profonde innovazioni, ma in compenso il progetto offre una serie numerosa di piccoli ritocchi e di miglioramenti, sia sistematici sia di sostanza.

I singoli contratti regolati nel codice sono, infatti, tutti antiche costruzioni, elaborate attraverso i secoli sopra il solidissimo fondamento del diritto romano, che nulla hanno perduto della loro solidità. Unico compito della Commissione è stato dunque, in questa parte, di risolvere le più importanti delle controversie occasionate dall'interpretazione delle leggi

vigenti, e di semplificare queste, togliendo alcune inutili ridondanze e ripetizioni, sì da rendere più limpida e semplice la formulazione dei precetti.

DELLA VENDITA E DELLA PERMUTA.

Nella vendita (titolo II) eliminato l'art. 1448 c. vigente, che ripeteva il noto principio della sufficienza del nudo consenso già espresso in forma generale nell'articolo 1125 c. vigente (ora art. 41), ricordato il valore e l'effetto della promessa unilaterale di comprare o di vendere (art. 328), semplificato l'articolo 1554 c. vigente, (art. 329) e qualche altro ancora, si è risolta la controversia, che fu viva fino ad alcuni anni or sono, circa la validità del patto di riserva di proprietà sino all'integrale pagamento del prezzo.

Il progetto la risolve nel senso di riconoscere bensì tale validità, ma di ovviare all'inconveniente che la clausola possa trasformarsi in un patto usurario o, quanto meno, in una ingiusta lesione del compratore in parte inadempiente, solo quando si attribuirà la parte del prezzo, pagato eventualmente per la quasi totalità, al venditore a titolo di risarcimento di danni, mentre la cosa venduta torna pur essa interamente a lui. Forse avrebbe potuto bastare la norma nuova già ricordata sull'ingiustificato arricchimento, che è certamente idonea a reprimere questo caso di abuso. Ma era più semplice e spedito il provvedervi direttamente, e per ciò si è disposto che se il prezzo debba essere pagato a rate, la stipulazione, in sè lecita, che una parte ne resti al venditore a titolo d'indennità in caso di risoluzione della vendita, possa sempre essere ridotta dal giudice, secondo le circostanze (art. 331)

Nulla vi è da opporre secondo i principi a questa trasformazione della locazione in vendita, salvo ad accertare la vera volontà delle parti in ciascun caso. Ma poichè il contratto ha il medesimo scopo della vendita a rate, è necessario applicare ad esso la stessa regola per il caso in cui la vendita non abbia effetto, per mancato pagamento integrale del fitto-prezzo, e a ciò provvede l'ultimo comma dell'articolo 331.

Il medesimo trattamento deve essere fatto alla locazione vendita, cioè al contratto per cui una cosa è locata per un

certo tempo, con l'accordo che alla fine della durata della locazione essa passerà in proprietà del conduttore, purchè egli abbia pagato integralmente il fitto convenuto.

Nella vendita di cosa altrui si è corretta la dizione dell'art. 1459 del codice vigente, e piuttosto che di vendita nulla si è parlato di annullabilità di essa sull'istanza del compratore, eccettuato il caso ch'egli sapesse che la cosa non era del venditore (art. 334).

Nella garanzia per l'evizione, si è colmata una piccola lacuna, dichiarandosi (art. 356 ultimo comma) che il risarcimento del danno per la patita evizione non compete più al compratore, ove questo nel momento del contratto conoscesse il pericolo dell'evizione.

Più rilevanti sono i miglioramenti apportati nella garanzia per i vizi occulti.

Innanzitutto perchè si è espressamente stabilito (art. 367 comma 2°), che il patto di non rispondere per i vizi occulti non esime il venditore dalla relativa responsabilità, se egli abbia con frode dissimulato i vizi al compratore; il che non era pacifico sotto l'impero del codice vigente. E si è introdotta, come temperamento della facoltà alternativa data al compratore di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo, la potestà conferita al giudice di attuare il rimedio della riduzione del prezzo invece che quello della risoluzione domandato dal compratore, quando il giudice stesso trovi non giustificata dalle circostanze del caso la domanda di risoluzione e più conforme ed equo mantener ferma la vendita, riducendo il prezzo (art. 368).

In secondo luogo perchè si sono eliminate controversie e difficoltà, a cui dava luogo la materia dei termini per la denuncia del vizio e per l'esperimento dell'azione e si è tolta una anomalia lamentata nel codice vigente, della promessa cioè d'una legge speciale sui vizi redibitori negli animali, che non è mai venuta dal 1865. L'art. 105 codice vigente non conosce un termine entro il quale il compratore debba far la denuncia del vizio scoperto, ma solo un termine per l'esperimento dell'azione. Il progetto (art. 372) introduce, accanto a quest'ultimo, un termine precedente per la denuncia del vizio al compratore. Questo termine è di sessanta giorni dalla scoperta del vizio; ma l'azione deve in ogni caso essere intentata sotto pena di decadenza nel termine di un anno o di sei mesi dalla consegna, secondo che si tratti di immobili o di mobili. Si è così modificata la

legislazione perchè nel codice vigente si avevano i tre termini fissi di 1 anno, 3 mesi o 40 giorni, secondo che si trattasse di immobili o di mobili o, più specialmente, di animali, ma sempre come termini per intentare l'azione, mentre un termine per la denuncia del vizio non era posto nel codice e poteva invece scaturire dagli usi o consuetudini locali, cui all'art. 1505 si faceva richiamo. Questo richiamo ora non sussiste più, e con ciò è eliminata ogni incertezza nelle parti ed ogni difficoltà pratica per i tribunali, derivante dalla varietà delle consuetudini su questo punto.

Riguardo agli animali il codice vigente ha una disposizione (art. 1505 cpv. ult.) che ha dato luogo a gravi difficoltà nella pratica, non pel suo proprio contenuto, ma perchè non fu, come avrebbe dovuto, completata da una legge speciale. La disposizione è quella che disapplica la regola generale dell'art. 1498 (art. 365 del progetto) dichiarando che nelle vendite di animali l'azione redibitoria non ha luogo che pei vizi determinati dalla legge o da usi locali. Poichè la legge, in questo articolo promessa, non fu mai fatta, e poichè gli usi non sempre suppliscono, i tribunali si sono trovati più volte in gravi difficoltà, non potendo applicare il criterio generico dell'art. 1498, del vizio che rende non atta o meno atta la cosa all'uso cui è destinata, mancando la legge o gli usi relativi a malattie di cui talune non erano prima conosciute. Si era tentato già di regolare questa materia con un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 23 giugno 1910 dagli onorevoli Fani e Raineri (*Atti e documenti Camera dei deputati* n. 573) che non poté essere approvato per la chiusura della sessione parlamentare. Questo disegno felicemente concepito meriterebbe di essere ripreso. Nell'attesa la Commissione ha ritenuto che nell'art. 372 non dovesse trovar più luogo questa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1505 codice vigente.

Alle due tradizionali garanzie, per l'evizione e pei vizi occulti, che sono i *naturalia venditionis* e non possono perciò essere modificate od eliminate dal patto, il progetto aggiunge una terza garanzia, questa sempre convenzionale, che è frequente nelle vendite di macchine, strumenti, apparecchi, ma che può naturalmente ricorrere nella vendita di qualunque altro oggetto, la cui rispondenza allo scopo si saggia col farlo funzionare. È la garanzia pel buon funzionamento, in quanto essa sia stata promessa (e non potrebb'essere in pratica diversamente) per un tempo determinato: la dispo-

sizione nuova (art. 374) impone al compratore l'obbligo, sotto pena di decadenza: 1° di denunciare il difetto di funzionamento entro un mese dalla scoperta; 2° d'intentare l'azione entro un anno dalla denuncia, seguendosi anche qui (ad analogia dei vizi occulti) la regola d'un doppio termine successivo.

Nel capo V (*delle obbligazioni del compratore*) l'art. 379 introduce la regola secondo la quale nelle vendite d'immobili la clausola risolutiva espressa pel mancato pagamento non funzioni come una inflessibile pena del ritardo, e sia concesso al compratore di evitar questo suo danno col pagare il prezzo dovuto, alla condizione però che egli non sia stato mediante intimidazione costituito in mora.

L'art. 396 relativo alla rescissione per causa di lesione corregge la formula difettosa dell'art. 1531 codice vigente, il quale a torto menzionava i minori aventi causa da un maggiore, sopprimendo tale menzione.

Si è poi accolto nel testo, con l'art. 399, quel temperamento alle conseguenze della rescissione, che senza ragione era stato omissso dal codice vigente, che cioè quando il compratore preferisca ritenere l'immobile pagando il supplemento del prezzo, questo venga ridotto di un decimo.

Il titolo III sulla *permuta* non presenta importanti innovazioni.

DELLA LOCAZIONE.

Si sono già accennate più sopra le ragioni che hanno indotto la Commissione ad abbandonare, per questo titolo IV, la vecchia tripartizione della locazione, in *locatio rei*, *locatio operarum* e *locatio operis*, dando piena autonomia alle due ultime specie, col trattare del contratto d'appalto in un titolo distinto da quello della locazione e col rinviare il contratto di lavoro alla legislazione speciale.

Poichè, infatti, questo contratto è stato oggetto dell'attività legislativa, sia dal punto di vista sociale e pubblico, sia dal punto di vista del diritto privato, i Commissari si sono trovati d'accordo di non inserirlo nel codice anche per non intralciare la detta attività legislativa tuttora in piena elaborazione.

Nel capitolo della locazione delle cose si è introdotta una piccola modificazione al sistema del codice attuale. Questo, dopo la definizione di tale contratto che è rimasto invariato nel nuovo testo, dispone in tre sezioni differenti, « delle re-

gole comuni alle locazioni delle cose e alle locazioni dei fondi rustici », « delle regole particolari alle locazioni delle cose », e « delle regole particolari alle locazioni dei fondi rustici ». Ciò vuol dire che le regole generali (sezione I) non sono in effetti che delle regole generali per la locazione d'immobili e che occorre far ricorso all'analogia per trovare le regole sulla locazione dei mobili.

Il progetto corregge questa imperfezione, e dedica 36 articoli (416-445) alle regole generali di ogni specie di locazione di cose, sia mobili sia immobili, aggiungendo qualche regola che si riferisce sia agli immobili in generale, sia ai soli mobili. Le due sezioni seguenti sono dedicate, come nei nostri codici attuali, l'una alle regole particolari alle locazioni di cose, l'altra alle regole particolari alle locazioni di fondi rustici.

In tal modo si è migliorato il sistema della legge e si è nel medesimo tempo colmata una lacuna, in quanto il codice vigente non si occupa affatto della locazione dei mobili. È un contratto, quest'ultimo, che si è molto sviluppato nella pratica della vita civile e degli affari, sia agricoli, sia commerciali. Si noleggiavano delle automobili, delle barche, dei sacchi, delle macchine agricole, ecc. Era ben necessario quindi non lasciare del tutto alla interpretazione il regolamento di questa branca degli affari, sebbene non si tratti, nella maggior parte dei casi, che dell'applicazione delle regole generali a casi particolari.

È perciò che si è leggermente modificata la disposizione dell'art. 1557, sopprimendo il n. 2, perchè l'obbligazione di *mantenere la cosa locata in istato di servire all'uso per cui venne locata*, è una regola che, sebbene si applichi per la natura del contratto, come dispongono i nostri testi attuali, a ogni specie di cosa locata, ha tuttavia una intensità ben differente, nei riguardi di ciascuna delle due specie di cose. Ci è sembrato più agevole di sopprimere questa menzione generale dell'obbligazione di mantenere (art. 421) la cosa, e di regolare particolarmente questa obbligazione per le cose mobili e per le immobili.

L'art. 421, che corrisponde all'art. 1575 codice vigente, impone al locatore due sole obbligazioni: 1° di consegnare al conduttore la cosa locata; 2° di garantirne al conduttore il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione. L'articolo 422 (art. 1576 codice vigente), dopo di aver stabilito che il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato

di riparazioni di ogni specie (il che vale per gli immobili), aggiunge come regola particolare alla locazione d'immobili, che il locatore deve, durante la locazione, compiere tutte le riparazioni che possano essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore, mentre per le locazioni delle cose mobili, le riparazioni sono, secondo gli usi, a carico del conduttore.

Poichè ci si riferisce nell'uno e nell'altro caso agli usi, non vi è una differenza sostanziale tra' due. Infatti, sia per la locazione di cose mobili, sia per la locazione di immobili, il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di uso; ma quanto alle riparazioni è la differente natura delle cose che impone una più grave responsabilità per la conservazione della cosa mobile locata che per quella degli immobili. Ecco tutto.

Alcune modificazioni importanti sono state introdotte in questa parte generale, anche nei riguardi della locazione di immobili. Si è innanzi tutto modificato il principio del codice vigente (art. 1571), che vietava le locazioni d'immobili per oltre 30 anni, ammettendole eccezionalmente per terreni affatto incolti, col consentirne la durata in ogni caso fino ai 99 anni.

Si è così reso un notevole privilegio all'agricoltura ed all'industria, che potranno con maggior sicurezza impegnare capitali per la trasformazione delle culture e per l'impianto di stabilimenti industriali.

Si è eliminata la distinzione, troppo sottile e perciò fonte di interminabili discussioni teoriche come di difficoltà e controversie nella pratica applicazione, tra cessione della locazione e sublocazione, riducendo i due patti sempre ad una sublocazione, che resta tale anche quando il primo conduttore non modifichi nel secondo contratto nè il prezzo nè le altre condizioni del primo (art. 419); cfr. anche l'art. 474. Si è disciplinato il conflitto non infrequente tra locatore e conduttore, che sorge dal rifiuto o meglio dal ritardo del locatore nell'adempiere alla sua obbligazione di mantenere la cosa in stato da servire all'uso: all'art. 431 si è conferita al conduttore la facoltà di fare, in caso d'urgenza, le riparazioni poste a carico del locatore e a spese di questo, purchè gliene dia avviso immediato.

Una modificazione molto importante è stata introdotta con l'art. 434 per il caso d'incendio della cosa locata. L'articolo 433 riproduce la regola dell'art. 1588 codice vigente,

per cui il conduttore è tenuto per le deteriorazioni e le perdite che si avverano durante il suo godimento se non provi che si sono verificate senza sua colpa.

Questa è, infatti, la conseguenza logica della natura del contratto che impone al conduttore l'obbligo di servirsi della cosa da buon padre di famiglia, e poichè si tratta di un'obbligazione contrattuale, si applica la regola che l'inadempimento dà luogo alla responsabilità del debitore se questi non prova di essere esente da colpa (colpa contrattuale, articolo 96 del progetto, articoli 1225-1226 codice vigente). Per conseguenza il conduttore è tenuto in caso d'incendio, eccetto che provi non essere questo dovuto a sua colpa. Si è perciò ritenuto di sopprimere come superflua la menzione di questa causa di deterioramento o di perdita soprattutto di fronte alla nuova formula dell'art. 433.

Ciò che vi ha di nuovo nel progetto è l'esonero del conduttore dalla responsabilità quando il locatore sia stato indennizzato dall'assicuratore. È questa una modificazione giusta ed equa che già da tempo autorevoli scrittori reclamavano (CAPITANT: *L'introduction du droit civil français en Alsace et en Lorraine*, p. 158, 159; POLACCO: *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, anno 1893, p. 3 sgg.); perchè se il proprietario è stato indennizzato dall'assicuratore egli non ha più ragione di reclamare il risarcimento di un danno che non ha sofferto, e, quanto all'assicuratore, egli è un terzo al quale si applica la regola giusta ed equa dell'art. 82. E ciò è stato fatto con l'art. 434, il quale esonera il conduttore dalla responsabilità per l'incendio in quanto il locatore sia stato indennizzato dall'assicuratore, salvo a quest'ultimo il ricorso contro il conduttore, purchè provi che l'incendio è stato cagionato per colpa di lui. Non si dica che per tal modo il conduttore profitta del beneficio dell'assicurazione che è stata pagata dal proprietario, perchè il premio di assicurazione è una parte delle spese di manutenzione della cosa locata, come le spese per le imposte, le riparazioni non locative, e queste spese sono sempre tenute in considerazione nel determinare il prezzo d'affitto, beninteso in regime di libera contrattazione. Non si deve neppure preoccuparsi del peggioramento che subisce la condizione dell'assicuratore imponendogli la prova della colpa del conduttore, perchè l'assicuratore è, di fronte a questo, un terzo; e vale per lui la regola dell'art. 82 comma 2° che, d'altronde, è un'applicazione pura e semplice dei principî generali. Inoltre

il sistema attuale ha avuto per effetto, che i conduttori abbiano dovuto assicurarsi contro il rischio locativo, ciò che fa sì che per lo stesso rischio si paghino due premi.

L'art. 434 prevede anche nel secondo comma il caso in cui il conduttore sia obbligato dal contratto ad assicurare le cose locate, disponendo che esse debbono essere assicurate per conto del locatore; ciò vuol dire che si tratta dell'assicurazione dei rischi della cosa e non di una semplice assicurazione del rischio locativo.

Non meno importante è l'innovazione contenuta nel successivo art. 435, col riconoscimento del diritto nel conduttore ad essere indennizzato dei miglioramenti fatti durante la locazione, con costruzioni, piantagioni ed altre opere, come potrebbero essere le condotte d'acqua, i prosciugamenti, i recingimenti, le trasformazioni di coltura, i robustimenti d'una fabbrica e via dicendo. Si è molto disputato in seno alla Commissione sui limiti entro cui circoscrivere questo diritto dell'affittuario, tendendosi da alcuni a porli con molto rigore per impedire abusi degli affittuari e troppo gravosi oneramenti a carico del proprietario, e col proporsi quindi una previa adesione di questo e un collocamento della nuova norma in sede di regole speciali alla locazione dei fondi rustici, in quanto sembrava meno necessario l'estenderla a quella delle case; e per converso sostenendosi da altri l'illimitato campo di applicazione e una esenzione dell'affittuario da vincoli e condizioni troppo restrittive, che (specie nei fondi rustici) obbligherebbero il conduttore a sacrificare al capriccio e al misoneismo od all'assenteismo del proprietario i maggiori proventi derivanti da un serio miglioramento della coltura e della fertilità del fondo. La soluzione adottata è stata quella di conciliazione delle due tendenze: si è collocato l'articolo nella parte generale, per non impedirne l'applicazione anche ai miglioramenti apportati ad una casa, sebbene la sua applicazione più immediata e frequente sarà alle locazioni dei fondi rustici; si è posto come condizione per aversi diritto all'indennizzo, che il locatore abbia avuto conoscenza delle opere di miglioria e non vi si sia opposto. Ma si è pur voluto temperare il principio dell'indennizzo, e impedire un troppo facile oneramento del proprietario, con lo stabilire che questi, quando i miglioramenti non siano *per lui* (altri avrebbe voluto con criterio oggettivo, *per il fondo*) di alcuna utilità, possa costringere il conduttore a levarli e, anzi, persino a risarcirgli i danni, se dalla rimozione derivino danni al fondo.

Con ciò non sono forse accolti tutti i voti formulati, specialmente negli ultimi anni, dagli agricoltori: ma si è pur venuti incontro ai loro giusti desideri nei limiti in cui potevano contemperarsi col rispetto della proprietà, e si è riservata su questo punto l'applicazione delle leggi speciali, che le condizioni particolari dell'agricoltura abbiano reclamato o reclamino.

Altra innovazione importante è l'attenuazione della vecchia regola che la locazione non si scioglie con la morte nè dell'uno nè dell'altro contraente (art. 1593 codice vigente). L'esperienza ha dimostrato, che talora la morte del capo di famiglia, inquilino di una casa, costringe i figli ed eredi ad abbandonare l'abitazione fino allora goduta, pel disastro finanziario, che consegue alla scomparsa del capo: ed era una durezza volerli tener tuttavia obbligati, forse anche per molti anni, con un onere che poteva forse esaurirne le poche sostanze. Così si è loro concesso di ottener dal giudice lo scioglimento, sempre quando fosse loro vietata la sub-locazione, ma purchè ciò essi domandino nei sei mesi dalla morte e rispettati in ogni caso i termini d'uso per la licenza (art. 440).

Un secondo vantaggio sul sistema anteriore s'è dato all'affittuario, nel caso di vendita dell'immobile locato: quando nel contratto siasi fatta riserva di scioglimento della locazione in caso di vendita, il compratore che vuol licenziare l'affittuario deve dargliene avviso, se si tratti d'una casa, entro un termine doppio di quello per la denuncia di licenza, e se d'un fondo rustico e d'un opificio industriale, con un'anticipazione di due anni (art. 444); raddoppiandosi così i termini fissati nell'art. 1600 codice vigente.

Un terzo: quel patto di assunzione dell'onere dei casi fortuiti straordinari, che l'art. 1621 codice vigente considerava ancora esigibile da parte dell'affittuario del fondo rustico, è invece ora dichiarato nullo, in vista della evidente sua iniquità e dell'abuso che con esso il locatore commette in danno del coltivatore (art. 452).

Notevolmente mutato è, in questo titolo IV, il capo II, della *Colonia parziaria*.

La legislazione più recente ha consentito e dà luogo sempre più di frequente a regolamenti del lavoro agricolo ognora più perfetti, specialmente per mezzo dei contratti collettivi che il Regime Fascista incoraggia e rende anche obbligatori. Si è fatta perciò espressa riserva circa la legisla-

zione speciale, e l'art. 469, che è il secondo del capitolo II (il primo, 468, contiene la definizione della colonia parziaria o mezzadria), dichiara che *la colonia parziaria o mezzadria è regolata dalle leggi speciali* alla materia, dalle convenzioni delle parti e gli usi locali, o in mancanza dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Si è al concedente la colonia riconosciuto il diritto di dirigere l'azienda agricola (art. 473); ma gli si è imposto l'obbligo di fornire al colono gratuitamente una casa sul fondo (art. 477); si è inibito al colono di cacciare o pescare sul fondo perchè non sia distrutta o diminuita la selvaggina e non siano isterilite le acque ricche di animali (art. 473); si è meglio ripartito il carico per la coltivazione e manutenzione del fondo in colonia (art. 479); si è meglio regolato lo scioglimento della colonia in caso di morte del colono (articolo 480).

Quanto alla soccida, il punto più importante delle modificazioni introdotte è quello che riguarda l'obbligo dell'affittuario, nella cosiddetta soccida di ferro, di restituire il bestiame ricevuto e gli effetti da attribuirsi in questa specie di soccida alla stima fatta al momento del contratto. L'articolo 1692 codice vigente è stato pertanto migliorato con la dichiarazione che la stima non deve avere alcuna influenza quanto all'obbligo di restituzione del bestiame in natura, e non autorizza l'affittuario a darne semplicemente il valore in danaro; e inoltre che le oscillazioni dei valori della moneta non si ripercuotono sull'ammontare del bestiame da restituire, perchè questo dev'essere sempre per numero dei capi, qualità, razza, età, uguale al capitale di dotazione ricevuto all'inizio del contratto (art. 492).

DEL CONTRATTO D'APPALTO.

La disciplina del contratto d'appalto (titolo V) era per alcuni lati monca, per altri difettosa. Mancava una chiara norma circa il diritto dell'appaltatore ad ottenere la verifica dell'opera compiuta e la sua accettazione, e circa il rapporto tra la verifica e il pagamento del prezzo: gli articoli 510 e 511 vi hanno provveduto, stabilendo espressamente tra l'altro che il pagamento fa presumere l'accettazione, sempre che non si tratti di semplici acconti; che avvenuta l'accettazione cessa la responsabilità dell'appaltatore per difformità dell'opera consegnata da quella convenuta o per vizi apparenti.

Mancava la determinazione del tempo e del modo in cui il committente può far valere la responsabilità dell'appaltatore, e il secondo dei due articoli predetti ha introdotto un doppio termine, l'uno di 60 giorni per la denuncia dei vizi occulti dal committente all'appaltatore, l'altro di sei mesi per intentar l'azione di responsabilità.

Resta tuttavia ferma la responsabilità decennale dell'appaltatore nelle costruzioni ed altre opere di carattere permanente, come la stabiliva già l'art. 1639 codice vigente; ma pur qui si è introdotto il termine precedente di 60 giorni per la denuncia della rovina o del pericolo o del grave difetto; e s'è inoltre esclusa l'applicazione di tale regola nei rapporti fra subappaltatori (art. 513).

Si disputava in dottrina — ed è disputa che risale fino al diritto romano classico — se il contratto col quale l'appaltatore si obbliga di produrre la cosa o l'opera con materia da lui fornita, fosse una vendita o meno; l'art. 509 tronca la disputa dichiarandolo vendita, fatta eccezione della diversa volontà delle parti, le quali abbiano invece dato prevalente importanza alla prestazione di lavoro da parte dell'artefice.

Si è infine meglio regolato il caso di morte dell'appaltatore come causa di scioglimento del contratto, stabilendo che la morte lo scioglie non sempre, ma solo quando la persona dell'appaltatore sia stata presa in particolare considerazione dal committente; quando questo particolare riguardo non vi sia stato, è giusto che il contratto continui (come ogni altro rapporto contrattuale) in persona dei suoi eredi, e che il diritto allo scioglimento sia dato al committente soltanto nel caso in cui questi eredi non offrano sufficiente garanzia di bene continuare l'opera iniziata dal loro autore (art. 516).

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

Anche il contratto di società (titolo VI) ha avuto un regolamento più completo che nel codice attuale, per quanto il relativo titolo consti ora di un minor numero di articoli che nel codice stesso. Egli è che sono stati soppressi o raggruppati in uno vari articoli di contenuto puramente didascalico, mentre si sono meglio determinate le regole sull'amministrazione delle società e si sono date varie disposizioni nuove, che colmano lamentate lacune del codice vigente.

Si è stabilito con una espressa disposizione (art. 530) il divieto ai singoli soci di far concorrenza alla società eser-

citando per proprio conto personale la medesima industria di questa o comunque compiendo atti che possano recarle danno. Si è riconfermato il principio della nullità del patto leonino, col quale tutto il guadagno è attribuito ad un solo o a più, esentandoli da ogni carico nelle perdite; ma si è ammessa in via eccezionale la validità del patto che esenta uno dei soci dal contributo nelle perdite, quando questo sia il socio d'industria, per una evidente ragione d'equità verso chi, avendo impegnato tutto il suo lavoro senza compenso, si troverebbe gravato ancor di debiti quando l'impresa sociale sia andata a male (art. 537).

È stato chiarito, in tema di deliberazioni sociali, che il computo per la formazione della maggioranza si fa per capi, sicchè la maggioranza è sempre quella numerica: occorre una convenzione speciale perchè essa sia maggioranza d'interessi (art. 543).

E quanto ai modi con cui la società finisce, mentre è meglio sancito il principio della proroga tacita (art. 547), si è eliminata l'incertezza che presentava l'art. 1733 codice vigente, con la prescrizione troppo generica che ogni socio può provocare lo scioglimento della società con una rinunzia notificata agli altri « non fuori di tempo », stabilendosi che questa rinunzia dev'essere sempre notificata a tutti gli altri tre mesi prima, pur fermo il predetto limite che essa cioè non sia fatta intempestivamente, ossia che (pur rispettato il termine dei tre mesi) essa non venga fatta in un momento incongruo ed inopportuno (art. 550).

Ma più notevoli sono le innovazioni circa la divisione finale dell'azienda sociale, poichè il progetto detta in brevi precetti (art. 552 a 554) un adeguato regolamento della fase di liquidazione della società, il che costituiva una lacuna ed una menda del codice civile, e costringeva l'interprete a far ricorso alle norme particolari della liquidazione delle società commerciali, in gran parte non adattabili alle società civili.

Nuova pure e di indubbia utilità è poi la disposizione finale di questo titolo (art. 555), che attribuisce anche alle società civili la personalità giuridica, a condizione che esse si assoggettino a una pubblicità tale da potere essere la loro esistenza conosciuta dal pubblico. La forma di tale pubblicità può essere l'iscrizione nel registro di commercio o un'altra qualsiasi che leggi particolari potranno determinare; e (ciò pure è importante) la personalità non si estingue col puro intervenire dell'evento che pone fine alla società,

ma continua pei bisogni della liquidazione sin quando questa non sia esaurita.

DEL MANDATO.

Poche innovazioni sono nel titolo (VII) del mandato. Si è tolto ogni dubbio circa le delimitazioni tra mandato, contratto di lavoro e contratto d'appalto, dichiarando che quando il mandato, anzichè avere per oggetto un affare o uno o più atti o fatti da compiere, ha ad oggetto la prestazione di servizi o il compimento di un'opera, esso vale rispettivamente come contratto di lavoro o come contratto d'appalto (art. 557). E s'è aggiunto, essere sempre presunto che la gestione dell'affare debba essere compiuta dal mandatario in nome ed in rappresentanza del mandante (articolo 558).

Altro dubbio, per verità più tecnico che pratico, eliminato col progetto è quello circa l'incarico conferito all'incapace: l'incarico è valido, ma la responsabilità del mandatario è ristretta nei limiti in cui un incapace può obbligarsi (articolo 560).

Alla regola tradizionale che il mandatario non può eccedere i confini del mandato si è posto un sano temperamento, con l'autorizzarlo a dipartirsi dalle istruzioni ricevute quando egli è per ragionevole motivo di non avere una conforme volontà del mandante e per le necessità di non poter operare egli non possa preventivamente interrogarlo (art. 562).

È parso poi opportuno assicurar con una garanzia il credito del mandatario per le spese e le altre obbligazioni fatte nella esecuzione del mandato: e poichè il diritto di ritenzione è una cautela che spetta solo nei casi tassativamente espressi dalla legge, e non potevasi perciò pensare ad una estensione di esso per opera della giurisprudenza, si è accordato qui al mandatario questo *ius retentionis* sulle cose che egli detenga per effetto dell'incarico (art. 564), alla stessa guisa che espressamente lo si è accordato al sequestratario, come si dirà più innanzi.

È giustificata poi da una evidente ragione di giustizia l'altra modificazione, contenuta nell'art. 561, che cioè alcune cause normali di estinzione del mandato, come la revoca di esso o la sopraggiunta morte o l'interdizione, l'inabilitazione, l'insolvenza, il fallimento del mandante o del mandatario cessino d'esser tali, quando il mandato sia stato conferito in esecuzione di un'obbligazione che il mandante ha verso

il mandatario, ad es. il proprietario venditore d'un immobile abbia dato mandato al compratore di ritirare da un terzo depositario i titoli che giustificano la proprietà e libertà del fondo, ovvero il creditore cambiario abbia dato incarico al debitore, che lo ha soddisfatto, di ritirare dalla banca gli effetti presentati allo sconto.

DELLA TRANSAZIONI.

Più breve e più semplice è divenuto il titolo (VIII) della transazione: vi erano qui articoli contenenti enunciazioni del tutto oziose (es. articoli 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773 codice vigente, che potevano essere abolite senza danno, anzi con l'effetto di una maggiore sveltezza del testo, così come è stata soppressa l'inesatta, oltre che superflua, similitudine fra la transazione e la cosa giudicata, che si leggeva nell'art. 1772, codice vigente, per esprimere il concetto dell'assoluta irrevocabilità ed intangibilità della convenzione transattiva. Vi è invece un articolo nuovo (art. 580), che proclama la regola della impossibilità di transigere su questioni attinenti allo stato delle persone (il che in verità era intuitivo) od a crediti alimentari nascenti dalla legge quando si tratti di alimenti futuri (il che poteva essere soggetto a dubbio).

DELLA RENDITA PERPETUA E DELLA RENDITA VITALIZIA.

Il codice civile vigente aveva destinato un titolo proprio al contratto di costituzione della rendita perpetua con disposizioni organiche e complete.

Vi si distingue la rendita perpetua, quale corrispettivo di un fondo (rendita fondiaria), o quale corrispettivo d'un capitale, (rendita semplice); e vi si dispone che quest'ultima deve essere assicurata con ipoteca, altrimenti il capitale è ripetibile (art. 1782 cod. civ.).

Nel progetto (titolo IX) sono state riprodotte tutte queste disposizioni. L'ultima, in particolar modo, è necessaria per impedire che nel corso di alcune generazioni la rendita, se costituita a carico di un privato, si venga a frazionare soverchiamente, per effetto della sua divisione fra gli eredi, ponendo il creditore nella impossibilità pratica di perseguirla efficacemente. A tale inconveniente pone rimedio l'ipoteca che, per la sua realtà ed indivisibilità, garantisce il completo pagamento della rendita, qualunque sia il numero dei

debitori fra i quali, col trascorrere degli anni, è venuta a dividersi. S'intende che questa disposizione non si applica allo Stato, per il quale non varrebbero le ragioni testè esposte; e ciò si è dichiarato esplicitamente all'art. 600.

L'art. 593 riproduce con qualche modificazione le disposizioni dell'art. 1785 cod. vigente. È da notare in particolar modo il n. 1, nel quale ponendosi come condizione pel riscatto obbligatorio della rendita il mancato pagamento per due anni consecutivi, si chiarisce un punto dubbio nella formula del cod. vigente che richiede una legittima interpellazione; e lo si chiarisce nel senso che occorra bensì la costituzione in mora del debitore, ma non anche che essa preceda il biennio di inadempienza: in una parola, chi fu insolvente a due annualità decade dal diritto di non restituire il capitale, quando non si metta in regola dopo la costituzione in mora.

Nel *contratto di rendita vitalizia* (titolo X) una sola modificazione importante è stata portata al codice vigente, coll'introdurre nel nuovo testo una disposizione (art. 603), per la quale la costituzione di rendita è senza effetto se la persona, sulla cui vita è costituita, muore entro i 20 giorni di malattia già preesistente: con la espressa limitazione, però, alla costituzione di rendita a titolo oneroso. È sembrato opportuno riprodurre questa disposizione, che nella compilazione del codice vigente era stata abbandonata come arbitraria, perchè il contratto vitalizio, quando è a titolo oneroso, è essenzialmente aleatorio per ambedue le parti, e l'alea appare, secondo ogni umana probabilità, insussistente, quando il vitaliziato fosse colpito al tempo della costituzione, da quella malattia che in brevissimo volger di tempo lo condusse alla tomba.

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.

Alcune novità importanti sono state introdotte in questo breve titolo XI.

Si è chiarito il dubbio, cui aveva dato luogo l'art. 1803 codice vigente, il quale accorda azione per le scommesse relative ai giuochi, che contribuiscono agli esercizi del corpo, dichiarandosi che l'azione compete solo a coloro che prendono parte ai giuochi stessi, ma non anche ai semplici spettatori, che scommettono fra loro (art. 610 comma 1°). Si è però nel 3° comma di tale nuovo articolo dichiarato che le società od enti, che sono autorizzati dalla legge a ricevere

le scommesse degli spettatori, non possono rifiutarsi di pagare i vincitori. Questa disposizione risponde a una necessità elementare di giustizia e di moralità, ad evitare che le società organizzatrici di corse ed altri giuochi sportivi, autorizzate dalla legge a raccogliere le scommesse mutue, o gli stessi tenitori privati di giuochi (*bookmakers*), i quali pure ricevono la posta prima che il giuoco sia iniziato, trattengano questa contro i perdenti e si rifiutino di pagare i vincitori.

È evidente che non si potrebbe, senza grave ingiustizia, autorizzare questi enti o persone ad usare due pesi e due misure, secondo la diversa riuscita di una o d'altra corsa. La disposizione accolta, però, non significa pieno riconoscimento della validità obbligatoria della scommessa, perchè essa non obbliga se non la parte, che ha ricevuto la posta: se, per avventura la posta non fosse stata data, il promissario non avrebbe azione per richiederla dal privato scommettitore.

È stata anche completata la formula dell'art. 1804 codice civile. Il testo del codice vigente dichiara che il perdente non può ripetere ciò che ha volontariamente pagato a meno che siavi stata frode o dolo da parte del vincitore.

Alcuni scrittori si erano poggiati su questo testo e soprattutto sul significato della parola « *volontariamente* » usata nell'art. 1237 del codice vigente per dedurne che questa parola equivallesse a « *scientemente* » poichè la si contrappone alla frode o al dolo del vincitore che ha ricevuto il pagamento.

Il nuovo testo dichiara che si tratta della frode nello stesso giuoco o nella stessa scommessa.

Infine era opportuno ricordare nel codice, che dalle regole di questo titolo non sono governate le lotterie autorizzate legalmente, per le quali è sempre data l'azione in giudizio (art. 612).

DEL COMODATO E DEL MUTUO.

Pressochè immutato è rimasto il titolo XII relativo al contratto di comodato. Invece nel XIII, relativo al mutuo, vi è di rilevante che nella definizione si è menzionato così il caso di mutuo reale, perfezionato, cioè, nel senso romano mediante la trasmissione in proprietà dei *nummi*, come quello di mutuo semplicemente obbligatorio, che sarebbe nel senso romanistico un semplice *pactum de mutuo contrahendo*, ma che nella pratica moderna è divenuto frequentissimo, specie

nei casi di mutuo ipotecario in cui la dazione del danaro non si effettua prima che sia iscritta l'ipoteca e nasce tuttavia un rapporto contrattuale per effetto del quale l'uno, il mutuante, è tenuto a dare le cose promesse, l'altro a restituirle quando le avrà ricevute. Questa seconda figura di contratto non avrebbe potuto trascurarsi nella revisione del codice per la sua grande frequenza in pratica, (essendo l'aperta la prima) e per la sua importanza e per l'appunto in considerazione di tale frequenza, occorreva anche regolare il caso previsto dall'art. 631 di mutamenti radicali sopravvenuti dopo la stipula, nelle condizioni economiche del mutuante. Il nuovo codice, art. 612, ha preso in considerazione questo solo tipo di contratto per la definizione del mutuo, come contratto bilaterale consensuale. La Commissione non ha cercato di poter spingere tanto oltre: ma, non ostante la spiegabile ripugnanza di alcuni al mutamento ad un concetto tradizionale quale è il contratto reale del diritto romano, ha prevalso il concetto di tener conto nella definizione (art. 612, dell'uno e dell'altro tipo di mutuo, quello puro del diritto romano *qui re contrahitur*, e quest'altro meno puro della pratica moderna per cui si parla di mutuo già concluso quando le parti sono d'accordo sulla somma da prestare, sugli interessi, sulle garanzie, sul tempo e sul modo della restituzione, accorché il versamento effettivo del danaro non sia ancora avvenuto.

La scienza del resto non cesserà per ciò dal tenere, teoricamente, separati i due tipi; e praticamente la fusione in una sola definizione non creerà inconvenienti, perchè è evidente che, quando si tratta del mutuo meramente obbligatorio, alle altre obbligazioni del mutuante si aggiungerà quella di consegnare la somma promessa nel tempo e nel luogo con le condizioni convenute, mentre una tale obbligazione non può esserle estranea nel mutuo reale.

Ed a proposito di obbligazioni del mutuante, il progetto appunto, mentre ha eliminato da esse quella che, per solo effetto d'un equivoco, l'articolo 1825 codice vigente, menzionava come una obbligazione del mutuante, ossia il non poter egli chiedere la restituzione prima del termine convenuto, ha invece da un lato espressamente ricordato l'obbligo del mutuante di riparare il danno cagionato da vizi delle cose prestate nelle condizioni dell'art. 630; dall'altro ha enunciato quello di consegnare le cose promesse nel caso suindicato di mutuo meramente obbligatorio.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

La convenienza di separar più nettamente di quel che non fosse nel codice la trattazione del deposito da quella del sequestro, è intuitiva: perciò ai due contratti sono stati assegnati due titoli distinti (XIV e XV).

Nel primo (tit. XIV del Deposito) si è cancellata la distinzione del deposito in volontario e necessario, professata dall'art. 1838 codice vigente, sulla traccia di una dottrina antica risalente al diritto romano. Abolita la conseguenza del diritto romano, nel quale era data pel secondo l'*actio in duplum*, la distinzione non aveva altro effetto che quello già risultante dall'art. 298 (art. 1348 codice vigente), la cessazione cioè del divieto della prova testimoniale. Le disposizioni ad esso relative trovano ora posto più congruo nel titolo XVI, contenente disposizioni speciali pei contratti di trasporto e di albergo.

Quanto alle responsabilità del depositario, alla norma dell'art. 1843 codice vigente, si è sostituito l'obbligo della diligenza del buon padre di famiglia (art. 637), che è la diligenza normalmente richiesta dall'art. 97 del nuovo testo in colui che ha l'obbligo di conservare e amministrare una cosa altrui.

Si è però ammesso un ritorno alla *diligentia quam in suis rebus* e quindi anche un eventuale alleggerimento di responsabilità pel depositario gratuito, col dichiarar ch'egli risponde *soltanto* della diligenza che suole usare nella custodia delle cose proprie (art. 637, 2° comma).

È questa del resto una modificazione d'importanza più formale, che sostanziale; perchè già il codice vigente distingue fra il deposito gratuito, che è considerato l'ipotesi normale, e quello non gratuito, aggravando in quest'ultimo l'obbligazione del depositario (art. 1844).

Nel nuovo testo alla generica dichiarazione di applicazione delle norme con maggior rigore, si è sostituita la formula più precisa della diligenza del buon padre di famiglia, che è il tipo della diligenza normale e che si richiede normalmente nel deposito, il quale ormai non è più nella maggior parte dei casi gratuito; si modifica il criterio ed eventualmente si alleggerisce la normale responsabilità per il deposito gratuito, figura meno frequente e quindi occasionale nel concetto della legge.

Nel sequestro (titolo XV) si era proposto da alcuni che si respingesse dal codice civile la figura del sequestro giudiziale, poichè male esso s'intona con una legge che disciplina i contratti e che perciò dovrebbe, a rigore, contemplar solo il sequestro convenzionale. Ma la lunga tradizione e una decisa simiglianza tra i due tipi, che, salva la causa di preposizione del custode, hanno uguaglianza di contenuto almeno quanto ai poteri e agli obblighi del sequestratario, hanno consigliato a mantenere qui la menzione del sequestro giudiziale, non foss'altro che per l'indicazione dei presupposti che vi danno luogo, rinviando ai codici di rito ogni ulteriore norma particolare circa le forme, i termini, le modalità della nomina.

Nel merito, le regole sono state completate e rese più piene, seguendo in ciò un indirizzo opposto a quello di vari altri codici che hanno un solo magro articolo (come il codice svizzero, art. 480, e l'austriaco, § 968) o addirittura non parlano punto dell'istituto, come fanno il codice germanico e il brasiliano. E il completamento si è ottenuto, ricordando quanto all'oggetto che può essere messo sotto sequestro un intero patrimonio o una azienda (l'art. 1870 codice vigente parla semplicemente d'una *cosa*); quanto alla causa, che vi può dar luogo non solo una controversia in atto, ma anche una semplice incertezza circa i rapporti giuridici che vi si riferiscono (art. 648); quanto ai poteri, ai diritti e alle obbligazioni del sequestratario, che questi sono determinati dalla convenzione (art. 649) e pel sequestro giudiziale dal provvedimento del giudice che lo ha ordinato (art. 653 comma ultimo); e che tra questi poteri ed obblighi è quello di amministrare la cosa o il patrimonio a lui affidato, quando la natura di esso lo richieda, ed anzi il potere di alienarla se la cosa non possa conservarsi o siavi una evidente necessità (art. 650).

L'art. 1871 codice vigente ammette che il sequestro possa essere accompagnato da un onorario, ma ciò dichiara con una formula che presuppone la sua normale gratuità. Ora il presupposto è troppo lungi dalla realtà della vita perchè meritasse di essere conservato, poichè il sequestratario (soprattutto d'un patrimonio o d'una azienda) deve impiegare per l'amministrazione una non trascurabile attività, che richiede una retribuzione. Perciò si è stabilito nel nuovo articolo 652 che al sequestratario spetta un compenso, salvo che non vi abbia rinunciato, a parte il diritto al rimborso delle

spese per l'amministrazione e la conservazione. E, ciò che è anche più rilevante, a garanzia di questi suoi crediti gli è attribuito l'*ius retentionis*.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI CONTRATTI DI TRASPORTO E D'ALBERGO.

Si sono riunite in un titolo autonomo (XVI) le disposizioni, che trovansi oggi in parte nel titolo della locazione, in parte in quello del deposito, sulle responsabilità dei vetturini e degli osti od albergatori, sotto la rubrica *Disposizioni speciali per i contratti di trasporto e di albergo*.

Nel capo I (contratto di trasporto) si sono date solo alcune norme generalissime sulla responsabilità dei vettori per la custodia delle cose e la incolumità delle persone, che essi assumono di trasportare; di più non occorre, perchè il contratto di trasporto è particolarmente regolato o in leggi speciali o nel codice di commercio.

Per il contratto di albergo (capo II) si sono riprodotte, coordinandole con quelle del codice civile, le disposizioni delle leggi speciali, limitative della responsabilità degli albergatori, non senza introdurvi qualche miglioramento.

DEL PEGNO E DELL'ANTICRESI.

Assai importanti sono le riforme proposte in tema di pegno e di anticresi (titoli XVII e XVIII).

Per quest'ultima, pure mantenendo inalterato il carattere di garanzia, che non attribuisce privilegio nel concorso cogli altri creditori, si è cancellata la disposizione dell'articolo 1897 del codice vigente, e si propone anzi d'introdurre nel titolo *della trascrizione* una disposizione che sottopone a trascrizione « ogni atto portante anticresi ». E intanto già il presente progetto prescrive l'obbligo della trascrizione (art. 705, comma 2°).

Così l'anticresi, pure non attribuendo privilegio, sarà opponibile ai terzi; ciò che non è senza utilità pratica pel creditore anticretico. Il che importa, naturalmente, che il contratto anticretico sia ridotto in iscritto e di qui la disposizione nuova contenuta nell'art. 688, che commina la nullità della convenzione verbale. Ad evitare però il danno che al libero commercio dei fondi può derivare dalla accennata opponibilità, si propone che l'anticresi, per la durata dell'

quale oggi non è fissato alcun limite, non possa durare più che quindici anni e, se convenuta per un periodo di tempo più lungo, ne sia ridotta la durata al tempo suindicato (articolo 695).

Nel titolo del *pegno* le novità maggiori sono di forma, o meglio di sistema. Si è distinto il pegno di cose corporali e quello di cose incorporali (art. 660). Per il primo si è richiesto il possesso materiale della cosa nel creditore o in un terzo eletto dalle parti, consentendosi anche che la cosa sia posta sotto la custodia comune del creditore e del debitore (art. 662), la quale ultima determinazione, senza derogare al principio dello spossessamento necessario, per aversi il diritto di pegno, soddisfa al bisogno sentito in particolari circostanze di non affidarsi in tutto all'arbitrio del creditore.

Per il secondo, invece, risolvendo una antica questione, si è stabilito che basti in genere la forma richiesta per la trasmissione del diritto, quindi pei crediti non risultanti da alcun titolo la notifica al debitore della costituzione di pegno, pei titoli di credito, nominativi o all'ordine o al portatore la forma particolare di trasmissione a ciascun di essi propria; e così per ogni altro diritto incorporale (art. 678, 679, 685). Queste disposizioni pongono fine alla discussione che si faceva di fronte agli articoli 1881 e 1882 codice vigente.

La norma che nell'attuale codice richiedeva l'atto scritto nella costituzione di pegno avente ad oggetto un valore eccedente le lire 500 (art. 1880 codice civile), generava il dubbio se eccedente la somma predetta dovesse essere il valore della cosa (o del credito) ceduta in pegno o il valore del credito garantito dal pegno ovvero l'uno e l'altro insieme. Il progetto toglie ogni dubbio, col dichiarare all'art. 664 che la forma scritta si esige solo se l'oggetto dato in pegno eccede il valore di lire duemila, perchè la convenzione costitutiva del pegno non ha alcuna connessione con la prova del credito. Si è aggiunto poi, ad analogia di quanto dispone l'art. 297 nella prova testimoniale, che l'atto scritto è necessario se con una stessa convenzione sono dati in pegno più oggetti il cui valore complessivo ecceda lire duemila, ancorchè ciascuno di essi non superi tale somma.

Altra utile innovazione è l'art. 666, che dà al creditore pignoratizio, il quale abbia perduto il possesso della cosa, l'azione di rivendica come l'avrebbe il suo proprietario;

nonchè l'art. 668 che, nel caso di pegno di cosa fruttifera, gli dà facoltà di percepirne i frutti imputandoli successivamente a rimborso delle spese per la conservazione, degli interessi e del capitale. Ma ancor più notevoli sono le disposizioni nuove degli art. 671, 673 con le quali si dà giusta soddisfazione all'interesse or del creditore or del debitore, di non lasciare che, per effetto del vincolo che il pegno pone alla disponibilità della cosa si perda sia la possibilità per l'uno e per l'altro, di conservare il valore della cosa quando essa si deteriori o si deprezzi, sia quella pel debitore, di realizzarne un giusto vantaggio alienandola, senza con ciò defraudare il creditore delle dovute garanzie. Il codice germanico (§§ 1218-1221) ha già dato l'esempio di un equo contemperamento di questi vari interessi in conflitto e a questo esempio si ispirano le disposizioni sopra ricordate.

Naturalmente maggior copia di articoli nuovi si ha nella parte che riguarda il pegno sulle cose incorporali, che era nel codice quasi affatto trascurato. Si trattava appunto di determinare le facoltà e più ancora le obbligazioni del creditore pignoratizio (o del terzo eletto), quando fosse dato in pegno un credito, posto che il credito può andare in perdita se non si riscuote a tempo debito e non si usano le cautele necessarie a conservarlo. Di qui il proclamato obbligo del creditore (o del terzo) di riscuotere gli interessi, imputandone l'ammontare alle spese erogate e agli interessi del credito garantito, di riscuotere il capitale, ritenendolo fino all'ammontare del credito garantito (art. 680, 681); e la facoltà al medesimo attribuita di farsi assegnare il credito non pagato o la cosa oggetto del credito (art. 682, 683).

DELLA FIDEIUSSIONE.

Non molto dissimile dall'attuale è il titolo finale (XIX) destinato alla fideiussione.

Le maggiori novità che vi si notano sono le seguenti. Da un canto si è dato riconoscimento e disciplina al *mandatum de pecunia credenda*, col proclamare il principio che chi dà mandato a qualcuno di far credito ad un terzo, risponde verso il primo come un fideiussore, e non può più, dopo accettato il mandato, da se solo revocarlo (articolo 698); e con l'aggiungere che la responsabilità fideiussoria cessa, quando siasi dato esecuzione al mandato facendo credito al terzo, dopo che il terzo sia venuto a tro-

varsi in peggiorate condizioni economiche e di queste fosse edotto chi aveva ricevuto il mandato (art. 699). Dall'altro canto si è rovesciata la presunzione dell'art. 912 codice vigente, per cui il beneficio di divisione è ammesso tra più fideiussori, salvo che vi sia stata rinuncia; il nuovo art. 711 non ammette il beneficio di divisione se non quando esso sia stato convenuto o riservato dal fideiussore all'atto della prestazione della garanzia.

Infine si è tolto, quanto al beneficio d'escussione, l'obbligo di indicare i beni da escutersi nel distretto della Corte d'appello in cui deve eseguirsi l'obbligazione; questa restrizione non ha più ragion di essere nell'attuale grande facilità di comunicazioni e per ciò si è richiesto soltanto, per ragioni di evidente giustizia ed opportunità, che si tratti di beni situati nel territorio dello Stato (art. 711).

Non è mancata in Commissione la voce di qualcuno, che avrebbe voluto abolire totalmente il beneficio di escussione, per la più piena garanzia del creditore; ma si è osservato che il creditore può sempre cautelarsi stipulando, ove il fideiussore lo consenta, la fideiussione solidale o la rinuncia al beneficio d'escussione. Questo beneficio è un minimo di difesa, che sembra conveniente mantenere in pro' del fideiussore, e per verità non è gran cosa che gli si concede, se si pensi che per prevalersene egli deve anticipare al creditore principale le spese per l'esecuzione contro il debitore.

* * *

CONCLUSIONE.

Questa rapida rassegna conferma quanto si diceva in principio che, cioè, non si propongono in questo progetto mutamenti radicali al sistema vigente delle *obbligazioni e dei contratti*.

E non sarebbe stato possibile il proporli, perchè il diritto delle obbligazioni è un edificio solidamente costruito sulla base del diritto romano, che ha dominato per questa parte, incontrastato e senza interruzione o quasi, la civiltà europea anche dopo la caduta dell'Impero romano.

Non per questo le innovazioni proposte sono da ritenere di scarsa importanza o i miglioramenti insignificanti.

Il tempo trascorso dalla pubblicazione del progetto, se ha determinato l'eventualità di emendamenti di singole di-

sposizioni, dei quali si è tenuto conto nel lavoro di revisione, ha messo in luce l'intrinseca bontà dell'insieme dell'opera, che qualche Stato ha già accettato integralmente, promulgandola come legge propria, e che molti altri hanno preso in considerazione per introdurla nei loro nuovi codici. Gli inevitabili dibattiti dottrinali non ne hanno affatto intaccato l'ossatura e la giurisprudenza ha dimostrato di comprendere e di apprezzare la portata di non poche disposizioni, risolutive di questioni largamente discusse, ispirando al progetto le proprie decisioni, pur fondate sul testo del codice vigente.

La Commissione Reale si augura, pertanto, che il progetto possa trovare presso il Governo Fascista quella benevolenza di accoglimento, alla quale essa vorrebbe aspirare per avere lavorato con serena coscienza e con piena obiettività nello adempimento del grave e delicato compito, che le era affidato.

Il Presidente

MARIANO D'AMELIO

Il Segretario generale

ANTONIO AZARA